



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

158^a seduta pubblica (antimeridiana)
mercoledì 25 febbraio 2009

Presidenza del vice presidente Nania,
indi della vice presidente Bonino
e del presidente Schifani

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. V-XIV
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-63
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	65-106
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	107-132

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICOPag. 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione:

(847-B) Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

VIZZINI (PdL), relatore	2, 6, 10 e passim
BRUNETTA, ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione	3, 4, 5 e passim
ICHINO (PD)	5, 8, 11 e passim
BELISARIO (IdV)	6, 30
GIAMBRONE (IdV)	7, 15, 16 e passim
INCOSTANTE (PD)	9, 18, 35
BENEDETTI VALENTINI (PdL)	10, 22, 23 e passim
PARDI (IdV)	12, 19, 32 e passim
LANNUTTI (IdV)	13, 17, 37
PORETTI (PD)	17
CASSON (PD)	20, 29
CARLONI (PD)	23
CASTRO (PdL)	26
PETERLINI (UDC-SVP-Aut)	31, 34
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	7, 8, 9 e passim

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTEPag. 38

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 847-B:

PINZGER (UDC-SVP-Aut)	38
PARDI (IdV)	39
BODEGA (LNP)	41
INCOSTANTE (PD)	43
CASTRO (PdL)	45, 47, 48
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	48, 49

Discussione:

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

MALAN (PdL), relatore50, 51

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE 53

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082:

PRESIDENTE	53, 55, 58 e passim
MALAN (PdL), relatore	53
DELOGU (PdL), relatore	55
CASSON (PD)	58
BERSELLI (PdL)	59, 60, 62
INCOSTANTE (PD)	62
FERRARA (PdL)	62

*ALLEGATO A***DISEGNO DI LEGGE N. 847-B:**

Ordine del giorno	<i>Pag.</i> 65.
Articolo 1, emendamenti e ordine del giorno	66
Articolo 2, emendamenti e ordini del giorno	67
Articolo 3, emendamento e ordine del giorno	72
Articolo 4, emendamenti e ordini del giorno	75
Articoli 5 e 6, emendamento e ordini del giorno	85
Articoli 7 e 8, emendamenti e ordine del giorno	90
Articolo 9 ed emendamento	93
Articoli 10 e 11, emendamenti e ordini del giorno	94
Articoli 12 e 13 ed emendamento	103

DISEGNO DI LEGGE N. 1082:

Proposta di questione sospensiva	<i>Pag.</i> 104
--	-----------------

*ALLEGATO B***VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA****CONGEDI E MISSIONI****DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione	117
-------------------------------------	-----

INTERROGAZIONI

Annunzio	63
Interrogazioni	118
Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento	119

AVVISO DI RETTIFICA

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente NANIA

La seduta inizia alle ore 9,36.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del 19 febbraio.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,44 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(847-B) Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione generale.

VIZZINI, *relatore*. Pur tra critiche e differenze di opinioni su alcuni aspetti, il dibattito di ieri testimonia come la parte prevalente del provve-

dimento sia frutto di un lavoro e di uno sforzo comuni, che hanno impegnato la maggioranza e l'opposizione in un'ottica di miglioramento del testo. Tale spirito di collaborazione, che sarà tuttavia verosimilmente tradito in occasione del voto finale per ragioni squisitamente politiche, è senz'altro positivo; dispiacciono solo le critiche ingenerose e pretestuose di chi, senza avere mai partecipato ai lavori preparatori né presentato alcun emendamento, ha offerto come unico contributo il proprio giudizio negativo sul provvedimento. (*Applausi del senatore Castro*).

BRUNETTA, *ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*. Sul provvedimento in esame, varato dal Consiglio dei ministri come collegato alla legge finanziaria, il Senato ha svolto un lavoro intenso e approfondito, grazie anche alla costituzione di un Comitato ristretto, che ha consentito un miglioramento del testo in modo collaborativo e trasparente. La cooperazione tra Governo e Parlamento è destinata a proseguire anche in sede di esercizio della delega legislativa, visto che l'Esecutivo accoglie l'ordine del giorno G100 (testo corretto), assumendo l'impegno a riferire periodicamente alle Commissioni parlamentari competenti sul processo di elaborazione degli schemi di decreto legislativo, impegno che proseguirà anche con riferimento alla successiva fase di attuazione. A partire dal prossimo venerdì sarà inoltre avviata un'operazione di consultazione *on line*, attraverso la quale tutti i soggetti interessati potranno contribuire alla redazione dei decreti delegati. Esprime infine il massimo apprezzamento per il provvedimento in esame, destinato a riformare la pubblica amministrazione in un'ottica di maggiore efficienza, trasparenza e responsabilità. (*Applausi dai Gruppi PdL, LNP e UDC-SVP-Aut*).

AMATI, *segretario*. Dà lettura dei pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione sul disegno di legge in esame e sui relativi emendamenti. (*v. Resoconto stenografico*).

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G100 (testo corretto) non viene posto in votazione. Passa all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. Procede quindi all'esame dell'articolo 1, introdotto dalla Camera dei deputati, e dell'emendamento e dell'ordine del giorno ad esso riferiti.

ICHINO (*PD*). Illustra l'ordine del giorno G1.2, osservando che la precisazione contenuta all'articolo 1 del provvedimento, per cui il contratto collettivo può prevalere sulla fonte legislativa solo qualora espressamente previsto dalla legge, è inutile in quanto già direttamente desumibile dai principi dell'ordinamento. Il Governo dovrebbe piuttosto impegnarsi per stimolare e garantire l'impegno del *management* pubblico nell'esercitare la funzione della contrattazione collettiva in modo più rigoroso ed efficiente rispetto al passato.

BELISARIO (*IdV*). Illustra l'emendamento 1.1, interamente soppressivo dell'articolo 1 che si presta ad un'interpretazione eccessivamente discrezionale, tanto da rendere confusa l'applicazione della norma.

VIZZINI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G1.2 e parere contrario sull'emendamento 1.1.

BRUNETTA, *ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*. Accoglie l'ordine del giorno G1.2 ed esprime parere contrario sull'emendamento 1.1.

Il Senato approva il mantenimento dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e dei relativi emendamenti e ordini del giorno.

VIZZINI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G2.5, si rimette al Governo sull'ordine del giorno G2.100 ed esprime parere contrario sugli emendamenti 2.3 e 2.4.

BRUNETTA, *ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*. Accoglie l'ordine del giorno G2.5 ed esprime parere contrario sull'ordine del giorno G2.100 e sugli emendamenti 2.3 e 2.4.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 2.3 e 2.4.

INCOSTANTE (*PD*). Chiede che venga comunque posto ai voti l'ordine del giorno G2.5.

ICHINO (*PD*). L'ordine del giorno G2.5 ha suscitato alcune perplessità all'interno della maggioranza in relazione all'interesse alla riservatezza da parte del pubblico dipendente, ma in tutti i Paesi che hanno adottato il principio della trasparenza totale della pubblica amministrazione i dati relativi al rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici sono accessibili a tutti i cittadini, con esclusione dei dati sensibili, relativi ad esempio alle assenze per malattia, che sono comunque consultabili per aggregati riferiti all'intero ufficio.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'ordine del giorno G2.5. Il Senato respinge l'ordine del giorno G2.100 ed approva l'articolo 2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e del relativo ordine del giorno.

VIZZINI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G3.6.

BRUNETTA, *ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*. Accoglie l'ordine del giorno G3.6.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). L'introduzione della lettera *n*) al comma 2 dell'articolo 3 da parte della Camera dei deputati rappresenta una delle modifiche più qualificanti apportate al disegno di legge in esame poiché agevolerà i processi di mobilità del personale, anche a livello intercompartimentale, al fine di una migliore razionalizzazione delle risorse umane di cui dispone la pubblica amministrazione. Invita pertanto il ministro Brunetta a far leva in modo particolare su tale meccanismo.

ICHINO (*PD*). L'ordine del giorno G3.6, di cui chiede la votazione nominale elettronica, riveste una particolare rilevanza per le amministrazioni statali, dove al momento i processi di mobilità avvengono quasi unicamente su base volontaria. È invece auspicabile che la mobilità non sia più vincolata al principio della volontarietà, almeno quando essa ha luogo all'interno della stessa area cittadina, dove non presenta alcun costo sociale.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l'ordine del giorno G3.6. Il Senato approva l'articolo 3.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e dei relativi emendamenti e ordini del giorno.

PARDI (*IdV*). Nell'illustrare gli emendamenti a sua prima firma, osserva che l'istituzione di un organismo centrale di coordinamento ed indirizzo delle funzioni di valutazione, pur essendo condivisibile in linea di principio, non è tuttavia accettabile per le modalità con cui se ne prevede l'attuazione, che non appaiono in grado di garantire l'effettiva indipendenza di tale organo, il quale viene peraltro dotato di risorse economiche eccessive e sproporzionate rispetto ai propri compiti.

LANNUTTI (*IdV*). Illustra l'emendamento 4.6, volto a fare in modo che il ricorso dei cittadini al giudice amministrativo nei confronti delle amministrazioni pubbliche, proponibile anche da associazioni o comitati, possa concludersi con il risarcimento del danno. Osserva come in mancanza di tale previsione lo strumento di tutela offerto ai cittadini nei confronti della pubblica amministrazione risulti in parte privato della sua efficacia e, più in generale, rileva i preoccupanti ritardi del Governo nell'attuazione della *class action*, nonostante le ripetute promesse e gli impegni assunti in merito. (*Applausi della senatrice Carlino*).

ICHINO (*PD*). La Camera dei deputati ha introdotto una modifica non condivisibile al comma 1 dell'articolo 4, laddove si prevede di fissare per i dirigenti pubblici l'obiettivo dell'allineamento agli *standard* del 25 per cento delle amministrazioni con i rendimenti più alti. Il principio

del *benchmarking*, per essere efficace, deve essere applicato in riferimento a valori medi, non ai valori più alti; è infatti impossibile ed inesigibile che la totalità delle amministrazioni si adegui agli *standard* delle prime. Questa norma, che l'emendamento 4.11 (successivamente ritirato e trasformato in ordine del giorno) intendeva correggere, è palesemente inapplicabile e rischia di ridicolizzare il metodo del *benchmarking* e gli stessi intenti della riforma in esame, ponendosi come un tentativo di cambiamento eccessivo che farà sì che nulla cambi veramente.

VIZZINI, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G4.11 e G4.9, si rimette al Governo sull'ordine del giorno G4.100 ed esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

BRUNETTA, *ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*. Accoglie gli ordini del giorno G4.11 e G4.9 ed esprime parere contrario sull'ordine del giorno G4.100 e su tutti gli emendamenti. Fa notare inoltre al senatore Ichino che la modifica al comma 1 dell'articolo 4 cui ha fatto riferimento è stata proposta alla Camera dal Partito Democratico.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 4.3, 4.4 e 4.5.

LANNUTTI (*IdV*). Prevedere la *class action* nei confronti della pubblica amministrazione senza consentire un eventuale risarcimento del danno rischia di aumentare inutilmente il carico di lavoro dei tribunali amministrativi senza tutelare veramente gli interessi dei cittadini. Insiste pertanto perché sia approvato l'emendamento 4.6.

PORETTI (*PD*). Invita la Presidenza e i senatori Segretari a vigilare maggiormente sulla regolarità delle operazioni di voto.

PRESIDENTE. Invita i senatori Segretari a procedere al ritiro delle tessere cui non corrisponda la presenza di un senatore.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 4.6 (identico all'emendamento 4.10) e 4.7 (identico all'emendamento 4.12).

PARDI (*IdV*). Auspica l'approvazione dell'emendamento 4.8, volto a dimezzare gli eccessivi costi di funzionamento dell'organismo istituito alla lettera *f*) del comma 2 dell'articolo 4.

Il Senato respinge gli emendamenti 4.8 e 4.13.

CASSON (*PD*). Dichiara voto favorevole sull'emendamento 4.14. La proposta prevede che l'accesso alle notizie inerenti le prestazioni dei sog-

getti addetti ad una funzione pubblica sia garantito nei limiti e nelle modalità previste dal Garante della *privacy*.

Il Senato respinge l'emendamento 4.14.

ICHINO (*PD*). Chiede la votazione nominale elettronica dell'ordine del giorno G4.11 che impegna il Governo ad attribuire rilievo al criterio dell'esperienza pluriennale acquisita, in modo particolare, in Paesi stranieri, dove la cultura della valutazione della produttività della pubblica amministrazione ha radici più profonde ed è maggiormente progredita.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l'ordine del giorno G4.11.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.9 non è posto in votazione.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), è respinto l'ordine del giorno G4.100. Il Senato approva quindi gli articoli 4 e 5.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e dei relativi ordini del giorno.

VIZZINI, *relatore*. E' favorevole all'ordine del giorno G6.2; si rimette al Governo sull'ordine del giorno G6.100.

BRUNETTA, *ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*. Accoglie entrambi gli ordini del giorno.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). E' apprezzabile che si sia intervenuti in materia di collocamento a riposo per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sostituendo la dizione «anzianità massima contributiva di 40 anni» con l'altra «anzianità massima di servizio di 40 anni». Non è condivisibile invece la scelta di limitare l'ambito dei destinatari della norma.

CARLONI (*PD*). Ringrazia il Governo per avere accolto l'ordine del giorno G6.100 che prevede la possibilità di escludere i periodi di riscatto nel calcolo dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni. Si tratta di sanare una disparità a beneficio dei ricercatori anziani dell'università Federico II di Napoli. (*Applausi della senatrice Sbarbati*).

Il Senato approva gli articoli 6 e 7.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 e dei relativi emendamenti.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Illustrando gli emendamenti 8.1 e 8.2, sottolinea l'inopportunità di demandare alla contrattazione collettiva nazionale, piuttosto che ad una legge dello Stato, la disciplina della vice-dirigenza.

VIZZINI, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti 8.1 e 8.2.

BRUNETTA, *ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*. Condivide il parere del relatore.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Per disciplina di Gruppo ritira gli emendamenti 8.1 e 8.2 che sostituisce con l'ordine del giorno G8.1 di cui dà lettura. (*v. Resoconto stenografico*).

CASTRO (*PdL*). A nome del relatore esprime parere contrario sull'ordine del giorno G8.1. Il testo dell'articolo 8, infatti, è frutto di una mediazione ponderata ed equilibrata e l'istituzione per legge della vicedirigenza non è garanzia di efficienza e trasparenza. (*Applausi dei senatori Ichino e Zanda*).

BRUNETTA, *ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*. Conferma il parere espresso dal senatore Castro.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Per evitare la reiezione, ritira l'ordine del giorno G8.1. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

Il Senato approva l'articolo 8.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 e del relativo emendamento interamente soppressivo.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Ritira l'emendamento 9.1. Ha proposto di sopprimere l'articolo 9 per sottolineare la necessità di rivitalizzare il CNEL attraverso una riforma organica, che valorizzi la funzione costituzionale di rappresentanza del pluralismo sociale.

ICHINO (*PD*). Fa proprio l'emendamento 9.1. Aniché rilanciare il ruolo del CNEL in modo disordinato e scarsamente meditato, il Parlamento dovrebbe approvare una modifica costituzionale per sopprimere un organo eccessivamente costoso e incoerente con il futuro assetto federale dello Stato.

Il Senato approva il mantenimento dell'articolo 9 e l'articolo 10.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 11 e dei relativi emendamenti e ordini del giorno.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). L'emendamento 11.1 mira a sopprimere i commi 4 e 5 che prevedono la possibilità di integrare le sezioni regionali della Corte dei conti con componenti designati dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali. Consentendo ad amministratori locali di entrare a far parte dell'organo giurisdizionale, la norma inficia la funzione di controllo della Corte dei conti e contrasta con la volontà di garantire una piena separazione tra la politica e l'amministrazione. Preannuncia la non partecipazione al voto dell'articolo 11.

CASSON (*PD*). Anche il suo Gruppo ha presentato un emendamento, l'11.6, soppressivo dei commi 4 e 5. La Corte dei conti necessita di una riforma organica e approfondita, non di un intervento estemporaneo, nell'ambito di un collegato alla finanziaria che reca norme contraddittorie. Prevedere nomine di natura politica nella composizione di un organo giurisdizionale significa produrre un corto circuito nel rapporto tra controllori e controllati.

BELISARIO (*IdV*). L'emendamento 11.2 intende sopprimere una norma che, contrariamente al dettato costituzionale, prevede la possibilità di fare ingresso nella magistratura per cooptazione politica e indebolisce la funzione di controllo contabile sugli enti locali. Infine, l'intervento sulla Corte dei conti comporterà oneri aggiuntivi a carico delle Regioni.

PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*). L'emendamento 11.5 precisa che, per le sezioni della Corte dei conti nelle Province autonome di Trento e Bolzano, la designazione spetta al relativo Consiglio provinciale. Coglie l'occasione per chiedere al Governo se le norme sul collocamento a riposo dei dipendenti pubblici si estendono anche alle Regioni a statuto speciale.

PARDI (*IdV*). Illustrando l'emendamento 11.4 sottolinea che le norme sulla Corte dei conti minano l'indipendenza della magistratura contabile e alterano la divisione equilibrata dei poteri.

VIZZINI, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 11. Precisa che la possibilità di integrare le sezioni regionali della Corte dei conti con componenti designati dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie era stata già introdotta con la legge n. 131 del 2003, attuativa del Titolo V novellato della Costituzione, e poi abrogata dal Governo Prodi. La questione può formare oggetto di riflessione da parte del Governo, ma è necessario non apportare ulteriori modifiche al testo già modificato dalla Camera dei deputati al fine di approvare il disegno di legge in tempi rapidi e dare attuazione alla delega.

BRUNETTA, *ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*. Esprime parere conforme al relatore. Invita il senatore Peterlini a ritirare l'emendamento 11.5, assicurandogli che, nell'attuazione delle

norma contenuta al comma 4, sarà riservata la massima attenzione alle Regioni a statuto speciale.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste rispettivamente dai senatori INCOSTANTE (PD) e GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge l'emendamento 11.1 (identico all'emendamento 11.6) e l'emendamento 11.2.

PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*). Ritira l'emendamento 11.5.

Con votazioni nominali elettroniche, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 11.3 e 11.4.

VIZZINI, *relatore*. Si rimette al Governo su entrambi gli ordini del giorno riferiti all'articolo 11.

BRUNETTA, *ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*. Esprime parere contrario sull'ordine del giorno G11.100 e accoglie l'ordine del giorno G11.101.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore LANNUTTI (IdV), il Senato respinge l'ordine del giorno G11.100. Il Senato approva quindi gli articoli 11 e 12.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 13 e dell'emendamento interamente soppressivo ad esso riferito.

PARDI (*IdV*). L'emendamento 13.1 tende a sottolineare l'anomalo atteggiamento del Governo che disperde la materia della semplificazione legislativa all'interno di vari provvedimenti, con effetti di ridondanza e sovrapposizione e a detrimento dei pregevoli intenti del ministro Calderoli.

Il Senato approva il mantenimento dell'articolo 13.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta gli studenti dell'Istituto polispecialistico «San Paolo» di Sorrento, presenti in tribuna. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 847-B

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

PINZGER (*UDC-SVP-Aut*). Il disegno di legge delega il Governo a disciplinare il rapporto di lavoro pubblico e la relativa contrattazione collettiva secondo criteri di efficienza assimilabili a quelli del lavoro privato, con la previsione di sistemi di valutazione del personale più rigorosi, volti

a valorizzarne il merito, ad individuare sacche di sprechi e inefficienza e a far emergere le responsabilità dei dipendenti. Preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, vista la scarsa propensione del Governo al dialogo con il Parlamento e il mancato accoglimento di molte delle proposte dell'opposizione avanzate durante l'*iter* di esame del provvedimento, i cui obiettivi di riforma, pur condivisibili, sono di così ampia portata che rischiano di avere efficacia ridotta o restare inapplicati senza il contributo di tutto il Parlamento. In modo particolare, manca nel provvedimento una valutazione complessiva con riferimento al problema della dirigenza e alla separazione tra le responsabilità del potere politico e quelle della dirigenza amministrativa. (*Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut.*)

PARDI (*IdV*). Il Gruppo dell'Italia dei Valori voterà contro il disegno di legge in esame, non condividendone alcune rilevanti innovazioni. In primo luogo, le previsioni relative alla Corte dei conti provocano la distorsione di un organo indipendente e il suo parziale asservimento al potere governativo, incrinando così i meccanismi di controllo reciproco propri di una democrazia. Inoltre, suscitano perplessità la possibilità che la legge prevalga sulla contrattazione collettiva e la progressiva riduzione degli spazi concessi alla potestà sindacale, con il rischio che in futuro qualsiasi legge possa modificare surrettiziamente normative di carattere generale per difendere interessi particolari o corporativi e inducendo effetti di distorsione finanziaria. Criticabili sono anche le disposizioni relative all'organismo centrale cui sono attribuite le funzioni di coordinamento e valutazione del personale: anzitutto non convince il fatto che sia di nomina governativa anziché essere un organo indipendente, inoltre è molto oneroso (comporta una spesa 5 milioni di euro) nonostante sia formato solo da cinque componenti e rischia di generare ambiti opachi di sottogoverno. Appare poi macchinoso il meccanismo di attivazione della cosiddetta azione collettiva che porta alla punizione del pubblico dipendente ma non al risarcimento del danno ai cittadini. Infine, vengono introdotte norme in materia di semplificazione che esulano dall'oggetto specifico del provvedimento. (*Applausi dal Gruppo IdV.*)

BODEGA (*LNP*). Il Governo, la maggioranza che lo sostiene e l'opposizione hanno costruttivamente contribuito alla definizione dei criteri e dei principi della delega che il Parlamento affida all'Esecutivo per realizzare l'obiettivo di riformare profondamente i meccanismi di funzionamento di una pubblica amministrazione percepita dai cittadini come inefficiente, lenta e costosa. Per ottenere questo risultato si è fatto convergere il lavoro pubblico sulle regole del mercato del lavoro privato e sono stati individuati meccanismi di premialità nei confronti dei dipendenti meritevoli e di sanzione nei confronti dei dirigenti che non conseguano gli obiettivi prefissati. In tale ambito, di grande importanza appare la previsione dell'accesso da parte degli organi politici, in particolare a livello locale, alle informazioni sulla valutazione del personale pubblico. La Lega si è fatta promotrice anche della norma, accolta dalla Camera dei deputati,

che stabilisce l'obbligo di permanenza per almeno un quinquennio del pubblico dipendente nella sede di prima destinazione e premia la permanenza nelle sedi carenti di organico. Il testo, frutto positivo dell'azione del ministro Brunetta, che ha già ottenuto risultati importanti nella lotta all'assenteismo, trova il convinto sostegno della Lega Nord. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

Presidenza della vice presidente BONINO

INCOSTANTE (*PD*). Il Partito Democratico ha offerto un contributo serio e competente alla stesura del disegno di legge di delega, puntando in particolare alla introduzione di innovazioni che garantiscano l'affermazione dei principi di efficienza, meritocrazia, trasparenza ed innovazione in una pubblica amministrazione che è fattore capace di condizionare lo sviluppo e la competitività ed in alcune zone del Paese, se non profondamente riformata, è addirittura fattore di diseconomia. Per questo si è ritenuto necessario far convergere il lavoro pubblico su meccanismi e criteri propri del lavoro privato, in particolare per quanto riguarda la valorizzazione del merito e della produttività e l'introduzione di efficaci sistemi di valutazione. Il Partito Democratico ha però ben chiaro che la pubblica amministrazione è esercizio della funzione democratica e, come tale, non può essere ricondotta alle logiche di impresa: per questo ha contrastato l'impostazione iniziale voluta dal Governo, in particolare per quanto riguarda il tentativo di tornare alla prevalenza della legge sulla contrattazione. Sotto tale profilo, l'articolo iniziale introdotto dalla Camera tradisce il lavoro fatto dal Senato, aprendo lo spazio ad una pericolosa involuzione nei rapporti di lavoro nel settore pubblico, all'invadenza della politica nella pubblica amministrazione, al rischio che quest'ultima torni ad essere usata dalla politica come camera di compensazione per trarne vantaggi sul piano elettorale. Alla luce di queste considerazioni, delle ombre lasciate dalla campagna mediatica avviata dal ministro Brunetta nei confronti del pubblico impiego e dell'assenza di indicazioni su temi di grande rilevanza, quali il destino dei lavoratori precari impiegati dalla pubblica amministrazione, il Gruppo PD è contrario al provvedimento, offrendo comunque piena disponibilità a mantenere un atteggiamento costruttivo e propositivo nella fase di attuazione della delega. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

CASTRO (*PdL*). Il disegno di legge è destinato a rivestire un ruolo fondamentale nel contrastare la crisi economica in atto e nel favorire la ripresa della produzione, visto che, secondo le più realistiche e prudenti stime, il recupero di 20 punti di efficienza del fattore lavoro nella pubblica amministrazione dovrebbe generare un aumento di 4 punti del prodotto in-

terno lordo. La sottrazione di risorse economiche dal settore pubblico e il loro utilizzo virtuoso a sostegno del sistema industriale costituisce un fattore decisivo per il rilancio del Paese ed è altresì opportuno che il principio di responsabilità diventi una prassi costante all'interno degli uffici amministrativi e che venga superato il vecchio modello di amministrazione autoreferenziale, meramente incentrata sulla propria sopravvivenza. Gli aspetti qualificanti della riforma sono costituiti da un marcato recupero di efficienza delle strutture amministrative e dalla valorizzazione del criterio meritocratico, a favore sia del singolo che dell'intera struttura affidata alla responsabilità di un dirigente. Assai profonda è anche la riforma della cultura delle relazioni industriali nella pubblica amministrazione, con il passaggio dal modello consociativo a quello partecipativo, così da adeguare pienamente l'apparato pubblico alle riforme che hanno investito il settore privato. Conclude rivolgendo un ringraziamento al presidente Vizini per il lavoro svolto e all'opposizione per il contributo apportato, che ha reso il provvedimento più equilibrato e più attento alle diverse articolazioni di cui si compone l'apparato della pubblica amministrazione. (*Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Indice la votazione nominale elettronica ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge nel suo complesso. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta sospesa alle ore 12,12, è ripresa alle ore 12,33.

Presidenza del presidente SCHIFANI

Con votazione nominale elettronica ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il Senato approva il disegno di legge n. 847-B. (Applausi dal Gruppo PdL).

Discussione del disegno di legge:

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*)

MALAN, *relatore*. Il disegno di legge, pur non costituendo un provvedimento organico di riforma, contiene misure specifiche assai rilevanti, tra cui anzitutto gli interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate,

volti a facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione all'evoluzione tecnologica, e la costituzione di un fondo per i progetti di eccellenza nel settore del turismo, pari a 48 milioni di euro. In materia di semplificazione, vengono indicati diversi principi cui il Governo è tenuto ad adeguarsi nella redazione dei testi legislativi – tra i quali l'obbligo di indicare espressamente le eventuali norme sostituite, modificate, abrogate o derogate – e si stabilisce che ogni 7 anni debba provvedersi all'aggiornamento dei codici e dei testi unici, secondo le procedure previste dalla legge n. 400 del 1988. Il provvedimento reca inoltre misure sulla certezza dei tempi di conclusione del procedimento amministrativo, sul meccanismo del silenzio assenso e sull'istituto della conferenza dei servizi, prevedendo in particolare la partecipazione dei concessionari e dei gestori di pubblici servizi solo nel caso in cui il procedimento amministrativo abbia effetto diretto o indiretto sulle loro attività. Assai rilevante appare altresì la delega al Governo ad individuare nuovi servizi a valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel tentativo di far partecipare le farmacie al servizio di assistenza domiciliare a supporto delle attività del medico di medicina generale e per garantire il corretto utilizzo dei medicinali. Alla previsione di modalità semplificate per lo svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali nell'ambito della cooperazione allo sviluppo internazionale fanno poi seguito misure per la diffusione di buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e per l'incoraggiamento dell'uso dello strumento informatico, nonché disposizioni sul codice dell'amministrazione digitale, allo scopo di rendere tale tecnologia sempre più efficace ed impiegata positivamente nelle strutture pubbliche. Si sofferma infine sulle misure a favore del risparmio energetico, sulle modifiche apportate alla Carta nazionale dei servizi e sulle disposizioni riguardanti l'Avvocatura dello Stato, con cui vengono rivisti i criteri di ripartizione dei proventi di determinati tipi di cause.

Presidenza della vice presidente BONINO

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolge un saluto agli studenti dell'Istituto comprensivo statale «Enrico Medi» di Porto Recanati, presenti in tribuna. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

DELOGU, *relatore*. La seconda parte del disegno di legge n. 1082 introduce modifiche al codice di procedura civile volte a semplificare determinate procedure e a ridurre la durata dei processi. Sebbene tali modifiche normative abbiano un'estrema rilevanza, non si possono tuttavia ignorare le peculiari responsabilità degli operatori della giustizia in relazione all'eccessiva durata dei procedimenti, soprattutto per quanto riguarda gli avvocati, che con il loro elevato numero favoriscono la moltiplicazione delle cause e riducono le possibilità di conciliazione, e i giudici, che sovente non rispettano le scadenze processuali, senza subire peraltro alcuna conseguenza. Nel merito, all'interno del provvedimento vengono ridotti i termini entro i quali possono essere recepite o rilevate le eccezioni; si stabilisce che nella sentenza non è più necessario esporre lo svolgimento del processo ma si devono indicare solo le ragioni che hanno portato alla decisione; si stabilisce che i consulenti, i custodi e gli altri ausiliari devono rispettare i termini fissati dal giudice, i quali di norma non devono superare i tre mesi; si prevede che la procura alle liti possa essere conferita con sistema informatico; vengono snellite le modalità di svolgimento delle prime udienze e la procedura relativa alle consulenze. Si prevede inoltre che il giudice, su accordo delle parti, possa disporre di assumere le testimonianze per iscritto; vengono elencati dettagliatamente i casi di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione e si predispone un filtro, presso la stessa Corte di cassazione, per valutare preventivamente tale ammissibilità; viene snellito il procedimento del pignoramento presso terzi e si inserisce il procedimento sommario di cognizione; si stabilisce che il giudice debba fissare il calendario del processo in modo che le parti possano sapere quando la causa terminerà. Il provvedimento conferisce inoltre delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili e di mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali. Esso contiene infine una serie di disposizioni transitorie che riguardano la pratica dei rapporti tra lo Stato e l'amministrazione della giustizia e non incidono in modo significativo sulla durata dei processi.

PRESIDENTE. Comunica che è stata presentata la questione sospensiva QS1.

CASSON (*PD*). Illustra la questione sospensiva, rilevando come il disegno di legge suscita notevoli perplessità sia in riferimento al metodo utilizzato, in quanto un'incisiva riforma del codice di procedura civile è stata inserita all'interno di un disegno di legge collegato alla finanziaria, sia in riferimento al merito, dal momento che la riforma in esame è priva dell'organicità e della completezza che la materia richiederebbe, non affronta alcuni aspetti cruciali del procedimento civile e ne affronta altri senza il necessario approfondimento e, soprattutto, conferisce deleghe eccessiva-

mente vaghe al Governo su alcune materie di estrema rilevanza, impedendo così un confronto adeguato nelle Aule parlamentari. Ricorda che nella passata legislatura è stato svolto un approfondito lavoro sulla riforma del codice di procedura civile da parte del comitato ristretto costituitosi presso la Commissione giustizia e rileva che sarebbe opportuno affrontare la materia tenendo conto di alcuni disegni di legge che rappresentano il frutto di tale lavoro. (*Applausi dal Gruppo PD*).

BERSELLI (*PdL*). Suscitano profondo stupore la presentazione di una questione sospensiva e le critiche rivolte dal senatore Casson al provvedimento, soprattutto ove si consideri che l'opposizione da lungo tempo accusa il Governo di occuparsi troppo di questioni inerenti la giustizia ma di non riuscire a risolverne il problema principale, ovvero l'eccessiva durata dei processi. Il disegno di legge n. 1082 è il frutto di un accurato lavoro svolto presso le Commissioni riunite, che ha consentito di migliorare il testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Esso reca un'incisiva riforma del procedimento civile, particolarmente attesa da milioni di cittadini italiani nel cui unico interesse è stata varata, così corrispondendo ad una delle priorità del programma dell'Esecutivo. Essa, inoltre, non tocca assolutamente alcuni nodi considerati particolarmente problematici nel confronto tra maggioranza ed opposizione e, in alcuni casi, regolati a livello costituzionale, come l'assetto del Consiglio superiore della magistratura o la separazione delle carriere dei magistrati. Per tali ragioni, invita l'Aula a respingere la questione sospensiva. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

Con votazione seguita da controprova, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato respinge la questione sospensiva (QSI) avanzata dal senatore Casson e da altri senatori.

FERRARA (*PdL*). Propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo ad altra seduta. Dà annunzio degli atti di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,25.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente NANIA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,36*).
Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 19 febbraio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,44*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(847-B) *Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti*

(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 9,44)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 847-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale ed ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

VIZZINI, *relatore*. Signor Presidente, poche parole, poiché le modifiche sono state già ampiamente illustrate nella seduta di ieri ed il dibattito che ne è seguito ha dimostrato chiaramente quanto io stesso avevo detto nella parte conclusiva della mia relazione.

Negli interventi dei colleghi di maggioranza e di opposizione – che tutti ringrazio – si è compreso con grande chiarezza che, pur nella diversità di vedute su alcuni aspetti, pur con le critiche che vengono mosse su alcune sue parti, in realtà la parte prevalente del provvedimento è frutto di visioni condivise di maggioranza e di opposizione e di uno sforzo comune che in Commissione e in Aula già in questo e nell'altro ramo del Parlamento è stato fatto, senza pregiudiziali politiche, nel tentativo di dare un buon provvedimento al nostro Paese.

Comprendo che ragioni politiche di natura generale, che possono forse riguardare questioni più ampie che non questo provvedimento, possono portare ad atteggiamenti d'Aula nel voto finale che nella loro rappresentazione formale finiscono per tradire sostanzialmente la vera portata del dibattito e delle parti di dissenso. In politica questo può anche accadere; quello che accade fuori da qui è davanti agli occhi di tutti noi.

Credo, però, che un solo riferimento vada fatto. Mi riferisco all'intervento, che ieri sera ho pazientemente ascoltato in questa Aula, di chi con una visione veterosindacalista, non avendo mai ritenuto di mettere piede per un solo minuto nell'Aula delle Commissioni che si sono occupate per mesi di questo provvedimento, interviene nell'Aula del Senato come per impartire una lezione ai senatori che invece se ne sono occupati lavorando faticosamente e non portando nessun contributo, se non il suo giudizio negativo: lo stesso senatore, inoltre, dopo quello che ha detto non ha presentato un emendamento, non ha fatto una proposta di modifica e non ha detto una parola su come si può migliorare il provvedimento. Questa è l'unica vera nota stonata e di contraddizione con il lavoro che insieme al Ministro abbiamo fatto e con il clima che si è creato in questa Aula.

Per queste ragioni, comprendendo e ringraziando anche per il ritiro di alcuni emendamenti che vengono trasformati in ordini del giorno, concludo la replica ringraziando ancora tutti quelli che hanno contribuito alla redazione del testo che questa mattina diventerà legge della nostra Repubblica. *(Applausi del senatore Castro)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo.

BRUNETTA, *ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*. Signor Presidente, presidente Vizzini, colleghi della maggioranza e dell'opposizione, arrivati a questo punto non posso che ringraziare per il lavoro fatto dal Parlamento. Ricordo che questo provvedimento è stato approvato in Consiglio dei ministri come collegato alla finanziaria triennale nel giugno dello scorso anno. È subito approdato a questa Camera e qui penso si sia svolto, senza nulla togliere all'altro ramo del Parlamento, il lavoro più intenso e importante. Ricordo il lavoro del Comitato ristretto che ha visto il contributo dei colleghi Castro e Ichino nell'approfondimento e nella sintesi tra il disegno di legge del Governo e la proposta presentata dal senatore Ichino e da altri.

Il lavoro è stato condotto in maniera trasparente, onesta e con la volontà da parte del Governo di migliorare il testo sentendo le opposizioni e soprattutto quanto di meglio la cultura giuslavoristica e aziendalistica italiana e non solo aveva prodotto nel settore in questi ultimi anni. Il lavoro, quindi, è stato fatto con grande attenzione. Ovviamente come tutti i lavori parlamentari non è perfetto, ma perfezionabile. Ricordiamo, però, che si tratta di un disegno di legge delega.

E qui sta l'elemento forse più rilevante e anche meno sottolineato in questa fase di dibattito. Vorrei concentrarmi proprio su tale aspetto. Il provvedimento passato alla Camera, dove è stato modificato e migliorato, è tornato al Senato. C'è stato un approfondimento, che fra l'altro verrà recepito da un ordine del giorno, attraverso il quale in maniera innovativa il Governo accetta di lavorare insieme al Parlamento nella predisposizione dei decreti legislativi. È un'innovazione rispetto al passaggio dei decreti legislativi presso le Commissioni competenti disciplinato dalla Costituzione e dalla prassi parlamentare; qui si tratta di fare di più: non solo arrivare alla valutazione e al parere sui decreti legislativi, ma lavorare insieme al Parlamento nella redazione degli stessi decreti legislativi.

E non basta. Fin dal prossimo venerdì – da dopodomani, quindi – avvieremo un'operazione di consultazione *on line* verso tutti gli *stakeholder*, i portatori di interessi in questo settore, a cui non solo invieremo il testo della delega, ma chiederemo di contribuire fattivamente alla scrittura dei decreti delegati. Di tutta questa attività di consultazione con gli *stakeholder* e con il Parlamento daremo conto pubblicando i relativi risultati, in modo tale che quando si arriverà ai decreti legislativi si vedrà anche l'*iter* attraverso il quale questi decreti legislativi sono stati costruiti.

Non basta ancora. È relativamente facile scrivere un testo di legge, è relativamente facile scrivere decreti legislativi: la cosa più difficile è poi realizzare quanto ci si è impegnati a fare con una legge, e quasi sempre le nostre leggi sono carenti da questo punto di vista. Il Governo si impegna a dar conto periodicamente degli stati di implementazione dei decreti legislativi nelle competenti Commissioni parlamentari, in maniera tale che

lo stato di attuazione della legge e dei decreti legislativi venga monitorato periodicamente dal Parlamento. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Signor Ministro, è veramente curioso che, a fronte di un'opposizione silenziosa che l'ascolta, la sua maggioranza non segua il ragionamento che lei sta svolgendo. (*Applausi dal Gruppi PdL e PD e del senatore De Toni*).

Prego, Ministro.

BRUNETTA, *ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*. Pertanto questo è l'impegno. Questa mattina siamo all'inizio di un processo. Non vorrei esagerare con la retorica, ma credo che questa sia una riforma istituzionale. Avere una pubblica amministrazione efficiente non è interesse della maggioranza o dell'opposizione, ma del Paese e penso che questa sia una riforma istituzionale e come tale va trattata e considerata.

In questo momento chiedo a tutti un atto di fiducia, perché inizia un processo, una piccola grande rivoluzione, un piccolo grande cambiamento che modificherà la vita di 60 milioni di cittadini italiani nel senso dell'efficienza, della trasparenza, della responsabilizzazione. Ricordiamo che questa riforma ha i propri addentellati fondamentali nella riforma, parimenti importante, del federalismo e del federalismo fiscale che stiamo approvando. Senza una pubblica amministrazione efficiente non si fa federalismo, non si fa federalismo fiscale. Senza una pubblica amministrazione efficiente, non si fa una scuola efficiente, non si fa una giustizia efficiente, non si fa una sicurezza efficiente, non si fa una politica economica efficiente. In altre parole, lo Stato non è efficiente.

Il cittadino deve essere al centro delle attenzioni della pubblica amministrazione, cosa che non è mai avvenuta in questo Paese. Stiamo iniziando un percorso nuovo che ha bisogno di tutti e ha bisogno certamente dell'attenzione, del controllo e del consenso del Parlamento. Fin dall'inizio ho esplicitato questa volontà e penso di essere stato chiaro.

Mi dolgo che non vi sia un voto favorevole da parte dell'opposizione. Posso capire le ragioni politiche. Credo però che il lavoro comune che dovremo fare con i decreti delegati e nella verifica dello stato di implementazione possa vedere l'opposizione partecipe.

Ancora grazie al Senato della Repubblica, grazie al relatore e a tutti coloro che hanno lavorato, grazie all'opposizione, grazie all'intero Parlamento. (*Applausi dai Gruppi PdL, LNP e UDC-SVP-Aut*).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

AMATI, *segretario*. «La 1ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo, nel presupposto che l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 2, lettera g), avvenga nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio destinate all'attività di formazione e che l'integrazione delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di cui all'articolo 11, comma 4, costituisca una mera facoltà da esercitarsi nell'ambito delle risorse disponibili.

Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime parere non ostativo».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G100 (testo corretto), che si intende illustrato e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BRUNETTA, *ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G100 (testo corretto).

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G100 (testo corretto) non verrà posto in votazione.

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale è stato presentato un emendamento e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

ICHINO (*PD*). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'ordine del giorno G1.2. Questo primo articolo, introdotto nel testo legislativo alla Camera, prevede che, qualora nelle materie a concorrenza di fonti, tra fonte legislativa e fonte contrattuale, si determini una sovrapposizione del contratto collettivo rispetto alla norma legislativa, il primo possa prevalere sulla seconda soltanto quando la legge lo preveda. Questa notazione è immediatamente e direttamente desumibile dai principi generali dell'ordinamento; riteniamo non sia necessario precisarlo.

In questo articolo aggiunto alla Camera dei deputati crediamo si manifesti la preoccupazione del Governo di una incapacità del *management* pubblico di gestire l'autonomia collettiva con il dovuto rigore e con la dovuta coerenza rispetto alle linee di buona gestione dell'amministrazione. Allora, noi chiediamo con questo ordine del giorno che l'impegno del Governo, invece che dirigersi verso la creazione di norme inutili, che riteniamo vadano abrogate, sia volto a stimolare e a garantire l'impegno del *management* pubblico, cui è affidata la contrattazione collettiva, affinché la sua funzione sia gestita in modo più rigoroso e più efficiente rispetto al passato.

In quel modo non ci sarà più bisogno di interventi legislativi correttivi e si ripristinerà – e avrà pieno corso – quel principio del contrattuali-

simo che tutti riconosciamo, e abbiamo sancito anche in questo testo legislativo, come il principio ispiratore dell'intero sistema.

BELISARIO (*IdV*). Signor Ministro, condividiamo il ragionamento fatto dal collega Ichino e riteniamo che l'articolo in esame sia complessivamente peggiorativo dell'intero impianto della norma. Infatti, all'interno di esso si aggiungono discrezionalità e comunque interpretazioni tali da rendere assolutamente confusa un'applicazione allorquando – come diceva il collega Ichino – si succedano nel tempo diverse fonti normative.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento e sull'ordine del giorno in esame.

VIZZINI, *relatore*. Signor Presidente, il relatore prende atto del ritiro dell'emendamento 1.2 e della sua trasformazione nell'ordine del giorno G1.2, esprimendo parere favorevole su quest'ultimo, mentre esprime parere contrario sull'emendamento 1.1, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

BRUNETTA, *ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.2 non verrà posto in votazione.

Non essendo stati presentati sull'articolo 1 altri emendamenti oltre quello soppressivo 1.1, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2, corrispondente all'articolo 1 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VIZZINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.3 e 2.4.

L'emendamento 2.5 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G2.5, sul quale esprimo parere favorevole.

Infine, mi rimetto al Governo sull'ordine del giorno G2.100, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

BRUNETTA, *ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore. Sull'ordine del giorno G2.100 il parere è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.3, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il senatore Garraffa non c'è oggi? Si sente la sua mancanza. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

Senatore Belisario, sta andando a prendere la scheda? *(Commenti del senatore Belisario).* E vuole cambiare l'Italia? *(Applausi dal Gruppo PdL).*

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	221
Senatori votanti	220
Maggioranza	111
Favorevoli	82
Contrari	138

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 847-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.4.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.4, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	224
Senatori votanti	222
Maggioranza	112
Favorevoli	83
Contrari	139

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 847-B

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno G2.5, accolto dal Governo.

ICHINO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Desidera intervenire sull'ordine del giorno G2.5?

ICHINO (*PD*). Signor Presidente, vorrei chiederne la votazione.

PRESIDENTE. Senatore Ichino, quando l'ordine del giorno viene accolto dal Governo, non viene posto in votazione.

ICHINO (*PD*). In tal caso vorrei solo fare una dichiarazione in merito.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (*PD*). Tale ordine del giorno ha suscitato alcune perplessità all'interno della maggioranza, che mi preme superare. Si tratta di perplessità riferite all'interesse del pubblico dipendente al riserbo.

In tutti i Paesi che hanno adottato il principio della trasparenza totale delle amministrazioni pubbliche – in particolare mi riferisco al *Freedom of Information Act* statunitense ed al *Freedom of Information Act* britannico, entrambi ispirati alla legge svedese della metà degli anni '70 – tutte le informazioni attinenti al rapporto di lavoro, con esclusione soltanto delle no-

tizie sensibili (quindi quelle relative alla malattia o all'orientamento sindacale e politico o di altro genere del dipendente) sono accessibili al pubblico. Sono quindi accessibili i dati delle retribuzioni, tutte le vicende del rapporto di lavoro, comprese le sanzioni disciplinari, e, quanto all'assenza per malattia, il dato che viene reso accessibile è il dato aggregato per ufficio.

Per quanto riguarda le valutazioni del preposto, del responsabile dell'ufficio, l'orientamento è di rendere accessibili quelle valutazioni individuali riferite a singoli professionisti – come ad esempio i singoli magistrati nell'esercizio della loro funzione, i chirurghi, gli alti funzionari – nel caso in cui l'attività del singolo è attività della funzione, mentre a livello inferiore l'orientamento prevalente e migliore è quello della valutazione aggregata del *team*, della singola squadra. Qui la scelta sul tipo di valutazione, e quindi di informazione, sarà compiuta dall'agenzia centrale, che dovrà impartire direttive di carattere generale, a cui si atterranno naturalmente gli organi di valutazione inferiore.

Tutto questo è precisato nell'ordine del giorno accolto dal Governo e credo che sarà bene venga precisato con altrettanta chiarezza nei decreti delegati che seguiranno.

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Signor Presidente, anche se accolto dal Governo, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.5, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2.5, presentato dal senatore Bianco e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	240
Senatori votanti	239
Maggioranza	120
Favorevoli	234
Astenuti	5

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 847-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G2.100, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, corrispondente all'articolo 2 del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un ordine del giorno che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

VIZZINI, *relatore*. Sull'ordine del giorno G3.6 esprimo parere favorevole.

BRUNETTA, *ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Signor Presidente, trovo che il testo introdotto dalla Camera dei deputati costituisca un arricchimento molto opportuno della normativa in esame, perché tende ad enfatizzare e valorizzare i processi di mobilità sia volontaria che non, anche di carattere intercompartimentale. Si tratta di una leva molto importante perché si possano razionalizzare gli organici, le funzioni e le potenzialità della pubblica amministrazione.

L'emendamento 3.6, trasformato in ordine del giorno G3.6, era volto a sostituire la parola «attivare» alla parola «agevolare», ma ritengo che nella nozione dell'agevolare si possa includere anche l'attivazione. Raccomanderei tuttavia al Governo – anche se mi pare che il ministro Brunetta

abbia già dato una forte disponibilità in tal senso – di fare molta leva su questi meccanismi, che sono proprio quanto si attendono sia coloro che operano nella pubblica amministrazione sia coloro che con essa vengono a contatto.

La mobilità per razionalizzare le risorse di cui disponiamo, che non potranno essere dilatate in prospettiva, ma semmai numericamente contenute, mi sembra uno dei punti più qualificanti introdotti dai colleghi della Camera dei deputati nel testo in esame. Pertanto, dichiaro senz'altro l'adesione all'ordine del giorno così come formulato.

ICHINO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (*PD*). Signor Presidente, l'ordine del giorno G3.6 assume particolare rilevanza in una situazione qual è quella delle amministrazioni pubbliche in generale e in particolare dell'amministrazione statale, dove i processi di mobilità oggi sono quasi esclusivamente volontari.

Ora, siamo pienamente d'accordo che, quando si tratta di trasferire una persona da una città all'altra, il trasferimento debba essere volontario, altrimenti si trasforma in un licenziamento, ma laddove invece – e questo accade molto sovente – il trasferimento avviene all'interno dell'area cittadina e la mobilità non presenta alcun costo sociale, essa non può essere vincolata al principio della volontarietà. Cito soltanto un esempio: quello di un trasferimento all'interno dell'Amministrazione del lavoro tra addetti ai servizi di collocamento alla direzione del lavoro e ispettorati. Mentre, infatti, vi è sovrabbondanza di personale addetto agli uffici preposti ai servizi per l'impiego, vi è grave carenza agli ispettorati dove, se assegnassimo uno o due segretari o assistenti per ogni ispettore si potrebbe moltiplicare per due o per tre l'attività degli ispettori. Questo per dire che qualsiasi buona organizzazione deve poter operare trasferimenti di questo tipo, anche unilateralmente.

Se non entriamo in questo ordine di idee, continueremo ad avere zone di gravissimo spreco e zone di sofferenza nell'efficienza dell'amministrazione pubblica. È questo uno dei punti in cui maggiormente si nota l'effetto negativo dell'abdicazione del *management* pubblico alle proprie funzioni. Quindi, ritengo sia particolarmente importante che venga recuperato questo potere. Quando ieri ho parlato della tenaglia del circolo vizioso della irresponsabilità, mi riferivo anche e soprattutto a questa materia.

Pertanto, pur essendo stato accolto dal Governo, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.6.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ichino, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.6, presentato dal senatore Treu e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	237
Senatori votanti	236
Maggioranza	119
Favorevoli	235
Astenuti	1

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 847-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, corrispondente all'articolo 3 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

PARDI (*IdV*). Signor Presidente, la questione dell'organo indipendente di valutazione ha una sua importanza. Abbiamo seguito il tentativo di definirla in maniera soddisfacente, ma alla fine non possiamo dirci soddisfatti.

Siamo convinti che sarebbe stato meglio istituire una commissione indipendente per la valutazione dei risultati e della qualità dell'azione delle amministrazioni pubbliche sulla base di quella già prevista nella scorsa legislatura all'interno del disegno di legge di iniziativa dell'ex ministro Nicolais e approvata, peraltro, dalla Camera dei deputati.

Il problema è che, così come si configura la commissione di valutazione nel testo attuale, si ha un organismo all'interno dell'ARAN che, di fatto, non garantisce una posizione indipendente. E ciò dipende anche dalla circostanza che la nomina dei componenti spetterebbe di fatto solo

al Governo. Una nomina che dipende solo dal Governo francamente non dà una garanzia di indipendenza.

Inoltre, dobbiamo osservare che questo organismo, composto da cinque membri che non hanno un'esclusività di rapporto, è dotato di un fondo spropositato rispetto ai compiti. È vero che l'indipendenza costa, ma il problema è che abbiamo visto che le premesse di indipendenza sono dubbie. Inoltre, si stabilisce che i cinque membri di tale organismo centrale non debbano avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'organismo stesso, ma poi, in realtà, è difficile stabilire come questo possa essere garantito.

Peraltro, ripeto, la disponibilità finanziaria di cui viene dotato ci sembra sproporzionata rispetto al compito assegnatogli. In questa maniera la finanza pubblica finisce per pagare un lavoro doppio, perché i cinque componenti faranno altre cose mentre di fatto svolgono un'attività di studio e di coordinamento dell'esercizio delle funzioni di valutazione del personale svolta da organismi che, ai sensi del comma 2, lettera e), dell'articolo 4, bisogna prima riordinare. Questa azione di riordinamento, inoltre, appare alquanto degna di perplessità perché non sembra ci sia un indirizzo noto in grado di orientarla.

Per questo motivo, il Gruppo dell'Italia dei Valori esprime contrarietà alla definizione specifica di questo organismo centrale, non all'idea che si debba trovare una soluzione. Non ci convince il modo in cui è stato pensato. Non ci convince l'enormità della spesa destinata a questa funzione.

LANNUTTI (*IdV*). Signor Presidente, vorrei illustrare, tra gli altri, l'emendamento 4.6 relativo alla *class action*. Più di una volta siamo intervenuti per richiamare il Governo a quell'atto di fiducia che il signor ministro Brunetta chiede oggi, che però è una fiducia tradita.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, era il 23 giugno 2008 quando il signor ministro Brunetta affermò testualmente a Radio R101: «Stiamo studiando una grande innovazione, che entrerà in vigore a partire dal prossimo gennaio: applicare la *class action*, che stiamo riscrivendo, anche per il settore pubblico. I cittadini potranno arrabbiarsi, utilizzando le associazioni dei consumatori, fare causa a quei settori della pubblica amministrazione che non funzionano e vederli condannati». Con un'altra dichiarazione del 9 giugno 2008, in merito alla *class action* introdotta dalla precedente legge finanziaria e che sarebbe dovuta entrare in vigore il 1° luglio 2008, il signor ministro Brunetta affermava: «Si sta discutendo di come migliorare l'efficacia e la trasparenza della norma» anche per poterla estendere alla pubblica amministrazione.

Signor Ministro, lei chiede fiducia. Ma quale fiducia può avere nel Governo quel milione di risparmiatori frodati ai quali erano stati appioppati *bond bidone* per 50 miliardi di euro e che aspettano l'entrata in vigore della *class action*? Prima sarebbe dovuta entrare in vigore il 1° luglio 2008, poi c'è stato un rinvio al 1° gennaio 2009, adesso è in discussione alla Camera un testo unificato in materia e non si sa bene che fine farà

questa norma. È un comportamento poco serio e non vorrei utilizzare espressioni quali «è una presa in giro».

Comprendo che nella pubblica amministrazione l'introduzione del risarcimento dei danni può mettere a dura prova i già dissestati bilanci, ma alle parole devono seguire i fatti. Se si fanno delle promesse e queste poi non vengono mantenute, è come inserire nella normativa l'istituzione di un reato, prevedere l'irrogazione di una pena, però poi stabilire che ciò nella pubblica amministrazione non può valere.

Signor Ministro, so che lei sta cercando di fare nella pubblica amministrazione alcuni interventi che possono essere condivisibili. Non possiamo però francamente condividere la condizione di procedibilità e, in particolare, la previsione contenuta all'articolo 4, comma 2 lettera l), n. 4), secondo la quale, all'esito del giudizio, il giudice ordina all'amministrazione di porre in essere misure idonee a porre rimedio alle violazioni, con esclusione del risarcimento del danno.

Con tutto il rispetto, signor Ministro, non ci stiamo e non possiamo quindi darle quella fiducia che lei ci chiede. (*Applausi della senatrice Carlino*).

ICHINO (*PD*). Signor Presidente, l'emendamento 4.11 mirava a sopprimere la parte di una modifica introdotta alla Camera che è veramente sbagliata nel metodo e nel merito. Quest'ultima stabilisce infatti, signor Ministro, l'obbligatoria applicazione del metodo del *benchmarking* in un modo che lo rende però inapplicabile, prevedendo che il riallineamento per i più deboli – per quelli cioè che sono in fondo della graduatoria – debba avvenire non in riferimento alla media, come normalmente accade nei Paesi in cui questo metodo viene applicato, ma addirittura alla media del quartile più alto, vale a dire sostanzialmente a quella della testa della graduatoria.

Un obiettivo di questo genere, che significa che la centesima amministrazione sarebbe obbligata ad allinearsi alle prime, è evidentemente impossibile, quindi inesigibile. Si tratta della classica norma «fuga in avanti», che serve a ridicolizzare il metodo del *benchmarking* perché, laddove la cosa è palesemente inesigibile, quella cosa non si farà e nessuno potrà ragionevolmente proporre che si faccia.

Considero questo come il peggiore gattopardismo, fingere cioè di cambiare profondamente, con grandissime ambizioni, per poi veder ridicolizzato l'intendimento di riforma.

Per questo chiedo che venga almeno accolto l'ordine del giorno G4.11 (in cui l'emendamento 4.11 è stato trasformato), che riconduce il discorso nei termini di una logica gestione del metodo del *benchmarking*, che implica anche una sua flessibilità e una sua ragionevolezza. Saranno poi gli organi politici, nel fissare gli obiettivi alla dirigenza apicale, e la dirigenza apicale, nel fissarli alla dirigenza inferiore, ad individuare l'obiettivo esigibile, in quanto effettivamente realizzabile, che possa veramente agire da stimolo ed incentivo.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

VIZZINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G4.11 e G4.9.

Quanto all'ordine del giorno G4.100, mi rimetto al Governo.

BRUNETTA, *ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello del relatore.

Sull'ordine del giorno G4.100, esprimo parere contrario.

Vorrei solo precisare al collega Ichino, rispetto alla sua valutazione sull'ordine del giorno G4.11, che l'emendamento approvato alla Camera è stato proposto dal Partito Democratico.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.3.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.3, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 847-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.4.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.4, presentato dal senatore Lannutti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 847-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.5.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.5, presentato dal senatore Lannutti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 847-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.6, identico all'emendamento 4.10.

LANNUTTI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (*IdV*). Signor Presidente, ripeto ancor una volta, fino alla noia, che non è possibile che il Governo affermi di voler tutelare i cittadini e i risparmiatori e poi si comporti in maniera contraria. Il riferimento è alla previsione della *class action*, l'azione collettiva, senza risarcimento dei danni. Abbiamo anche forti dubbi che possa mirare al ripristino del servizio e degli standard di qualità. Anzi, noi riteniamo che ci sia il rischio che questo meccanismo possa dare corso ad un contenzioso, intasare i tribunali amministrativi e costare più di quel che viene risparmiato.

Questo svuotamento dei diritti ci induce a votare a favore degli emendamenti 4.6 e 4.10.

Ci auguriamo inoltre che almeno l'ordine del giorno G4.100 possa essere accolto.

GIAMBRONE (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.6, presentato dal senatore Lannutti e da altri senatori, identico all'emendamento 4.10, presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

PORETTI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (*PD*). Signor Presidente, vorrei ricordare ai senatori una cosa che non dovrebbe essere più ricordata, cioè che ciascuno dovrebbe votare per sé. Quindi invito la Presidenza e i senatori Segretari a solleci-

tare intanto i senatori a votare per sé e, casomai, anche a togliere tutte le schede non accompagnate dai rispettivi senatori.

PRESIDENTE. Prego i senatori Segretari di provvedere al ritiro di tutte le tessere alle quali non corrisponde un senatore. (*Commenti dei senatori Asciutti e Vizzini*). Colleghi, penso che la cosa più conveniente ed opportuna sia che ciascuno voti per sé, così facciamo tutti prima.

INCOSTANTE (*PD*). Lassù ci sono tre schede inserite, ma solo due senatori presenti.

PRESIDENTE. Se si è provveduto al ritiro delle tessere, dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	249
Senatori votanti	248
Maggioranza	125
Favorevoli	109
Contrari	139

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 847-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.7, identico all'emendamento 4.12.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.7, presentato dal senatore Lannutti e da altri senatori, identico all'emendamento 4.12, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	244
Senatori votanti	242
Maggioranza	122
Favorevoli	106
Contrari	136

Il Senato non approva. (*v. Allegato B.*)

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 847-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.8.

PARDI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (*IdV*). Signor Presidente, l'emendamento è inteso a dimezzare i costi dell'organismo centrale, di cui al comma 2, lettera *f*).

Faccio riferimento al mio intervento precedente. Si ritiene che l'organismo costi troppo e si propone di dimezzarne la spesa. L'emendamento tende a sopprimere la norma introdotta dalla Camera dei deputati con l'approvazione di un emendamento del Governo, con il quale si intende sprecare 4 milioni di euro per il finanziamento di non meglio specificati progetti sperimentali ed innovativi, decisi con decreto interministeriale dal Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze. Il 4.8 è quindi un emendamento rivolto ad una attività virtuosa di risparmio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.8, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.13, presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.14.

CASSON (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, ricordo che la questione concerne i soggetti addetti ad una funzione pubblica. Con questo emendamento si propone che vengano rispettate le norme a tutela delle persone, in particolare della *privacy*, chiamando in campo il garante per la protezione dei dati personali. Non vorremmo che venissero violate le leggi che esistono in questa materia e crediamo che sia opportuno inserire questa minima garanzia, pur dando atto della necessità di una trasparenza su questa tematica.

Chiediamo quindi che l'accesso alle notizie che riguardano lo svolgimento di prestazioni di soggetti addetti a funzione pubblica sia garantito secondo i limiti e le modalità previste dal Garante per la protezione dei dati personali.

PRESIDENTE. Senatore Ichino, mi pare che la filosofia di questo emendamento sia in qualche modo compresa nel suo ordine del giorno.

ICHINO (*PD*). In via prioritaria chiediamo che sia approvato l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.14, presentato dai senatori Casson e Ichino.

Non è approvato.

Passiamo all'ordine del giorno G4.11, accolto dal Governo.

ICHINO (*PD*). Signor Presidente, chiedo la votazione di questo ordine del giorno e domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (*PD*). Signor Presidente, per questo ordine del giorno chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. Esso raccomanda, anzi vincola il Governo ad attribuire un peso decisivo, tra i criteri per la nomina dei membri della commissione centrale, a quello dell'acquisizione di un'esperienza pluriennale acquisita in organi indipendenti di valutazione della produttività ed efficienza di amministrazioni pubbliche e private in particolare in Paesi stranieri.

A mio avviso, questo punto è particolarmente rilevante perché sul terreno della cultura e della pratica – della buona pratica – della valutazione nelle amministrazioni pubbliche il nostro Paese, se non è all'anno zero, è all'anno 0,1: siamo molto, molto indietro rispetto a Paesi che praticano la valutazione e ne hanno affinato i metodi attraverso decenni di esperienza. Ora, se c'è un vantaggio nell'essere in questa materia un Paese arretrato rispetto agli altri, esso risiede nella possibilità di sfruttare il *know how* acquisito altrove e bruciare così le tappe.

Per questo credo sia importantissimo che noi utilizziamo, nell'agenzia creata a livello centrale, persone che portino in Italia la migliore esperienza dei Paesi nordeuropei. Come anticipato, chiedo che su questo punto ci sia un voto di conferma del Senato.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ichino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G4.11, presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Colleghi, c'è qualcuno che sta votando per il senatore Azzollini.

PERDUCA (*PD*). Anche per il senatore Ghigo!

PRESIDENTE. Prego pertanto di togliere quelle tessere.

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 847-B

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.9 non verrà posto in votazione.

Passiamo all'ordine del giorno G4.100.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G4.100, presentato dal senatore Lannutti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 847-B

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Signor Presidente, mi scusi, ma abbiamo notato poco fa un collega che, fortemente impressionato dall'avvenenza delle colleghe e anche di noi maschietti, stava scattando delle fotografie, evidentemente per un suo album di ricordi. La pregherei pertanto di intervenire, pregandolo di rinviare questa operazione dopo la fine della seduta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, corrispondente all'articolo 4 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, corrispondente all'articolo 5 del testo approvato dal Senato, su cui sono stati presentati ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VIZZINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G6.2, mentre per l'ordine del giorno G6.100 mi rimetto al Governo.

BRUNETTA, *ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*. Signor Presidente, accolgo gli ordini del giorno G6.2 e G6.100.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Signor Presidente, volevo sottolineare all'attenzione del Senato che il comma 3 è quello in cui, sulla falsariga di quanto abbiamo fatto in prima lettura al Senato, la Camera dei deputati ha in definitiva ampliato l'ambito di operatività prevedendo che, in luogo dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, si dicesse dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni.

Si porta così a compimento un lavoro che non solo il modestissimo sottoscritto, ma altri colleghi hanno tentato di concretizzare in prima lettura e che – di ciò me ne compiaccio – con uno sforzo congiunto della maggioranza, del Governo e dell'opposizione si concretizza in questo momento.

Si tratta di una norma equilibrata e di una mediazione accettabile; resta il rammarico che questa facoltà, che è prevista a beneficio dei dirigenti della struttura complessa del Servizio sanitario, non si sia potuta estendere anche ai dirigenti delle strutture semplici o ai titolari di incarichi professionali. Ciò sarebbe stato oggettivamente più equo, tenuto presente soprattutto che in tutte le Regioni molte ASL stanno applicando questa norma in maniera discutibile e, in qualche caso, forse settaria. Ciò è molto odioso nei confronti di professionisti che operano nelle nostre strutture ospedaliere e sanitarie.

Ritengo che abbiamo fatto una cosa molto importante trovando una mediazione avanzata con la dicitura dei 40 anni di servizio effettivo in quanto ci permette di usufruire di professionalità assai importanti.

CARLONI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLONI (*PD*). Signor Presidente, vorrei ringraziare il Governo per l'attenzione dimostrata sull'ordine del giorno G6.100, il cui scopo era rendere esplicite le caratteristiche relative all'anzianità effettiva dei 40 anni di servizio in relazione, in particolar modo, a molti ricercatori dell'università «Federico II» di Napoli. Si tratta di ricercatori anziani che spesso garantiscono servizi, percorsi e ricerche molto importanti e che diversamente sarebbero stati nella condizione di dover necessariamente lasciare il loro lavoro, con una disparità di trattamento, ai limiti della incostituzionalità, tra chi aveva versato una contribuzione figurativa e chi aveva invece maturato un'effettività di contribuzione. Si tratta di un ordine del giorno che impegna il Governo a considerare nei decreti legislativi finalità sociali e merito della ricerca molto interessanti. (*Applausi della senatrice Sbarbati*).

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G6.2 e G6.100 non verranno posti in votazione.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, corrispondente all'articolo 6 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, corrispondente all'articolo 7 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Signor Presidente, come taluni colleghi avranno la bontà di ricordare, in prima lettura, insieme al senatore Izzo e ad altri colleghi del Gruppo, abbiamo cercato di dare un contributo alla soluzione positiva dell'annosa questione della vicedirigenza. So che nell'opposizione ma anche nella maggioranza non c'è un'unanimità di pareri a questo riguardo: ne prendo atto, doverosamente e realisticamente. Aggiungo però che tale questione esplose nelle nostre mani ad ogni piè sospinto, tant'è che la Camera dei deputati si è indotta ad apportare due modifiche, che sembrerebbero marginali ma che in realtà sono di una qualche consistenza e, a mio modesto parere, non migliorative.

Il punto, onorevoli senatori, è il seguente. Possiamo dare una risposta affermativa o negativa alla questione della vicedirigenza e al problema dei quadri nel pubblico impiego, questione che nel privato è ampiamente risolta in un certo senso. Ciò che non sarei proclive a fare è rimettere alla decisione o alla codecisione sindacale se debba esistere un istituto di vicedirigenza o di quadri con determinate responsabilità e funzioni nell'ambito della pubblica amministrazione, poiché questa è una decisione propria della pubblica amministrazione e dello Stato nei suoi ambiti esecutivo e legislativo.

È lo Stato, la pubblica amministrazione a decidere se vi è la necessità, l'opportunità di questo livello operativo vicedirigenziale o meno, se si tratta di una ridondanza o di una superfetazione inutile. Che lo si debba rimettere totalmente ad una decisione o codecisione di carattere sindacale mi sembra inopportuno. Fermo restando che le applicazioni e le articolazioni debbono certamente essere negoziate con le organizzazioni sindacali, che sicuramente offrono un contributo di esperienza e di tutela degli interessi legittimi, non ritengo debbano decidere però sulla scelta a monte. Di qui la ragione per la quale mi sono permesso di ripresentare, sia pure in forma diversa, questi emendamenti perché fossero occasione di un nuovo confronto sull'argomento in questa terza lettura in Senato che ci sta impegnando.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VIZZINI, *relatore*. Signor Presidente, comprendo le ragioni che hanno ispirato gli emendamenti del senatore Benedetti Valentini, che peraltro sono stati oggetto di dibattito sia in questo che nell'altro ramo del

Parlamento. Tuttavia, visto il punto in cui siamo nell'esame del provvedimento, invito il presentatore a ritirare gli emendamenti, altrimenti esprimo parere contrario.

BRUNETTA, *ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*. Signor Presidente, pur comprendendo le motivazioni che hanno indotto il senatore Benedetti Valentini a presentare i suoi emendamenti, esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Senatore Benedetti Valentini, accoglie l'invito del relatore a ritirare i suoi emendamenti?

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Signor Presidente, per esperienza e conoscendo i miei interlocutori, avevo preparato un ordine del giorno di poche righe da proporre in luogo degli emendamenti che mi appresto a ritirare per due ragioni.

La prima ragione è la disciplina di schieramento, giacché questa sollecitazione mi viene da chi ha la responsabilità del nostro Gruppo e della maggioranza di Governo. La seconda è che non mi sembra opportuno, nell'interesse di un provvedimento a cui ascrivo grande importanza, inviare nuovamente il disegno di legge alla Camera perché incagliato su tale questione.

Pertanto, ho preparato un sobrio ordine del giorno e gradirei dal rappresentante dal Governo una dichiarazione di disponibilità all'accogliamento. Naturalmente, signor Presidente, come lei mi insegna, nel glossario parlamentare gli ordini giorno, in ordine alla loro efficacia decrescente si distinguono in grida manzoniane, farfalle sotto l'Arco di Tito, meri auspici e pie intenzioni. Ebbene, non vorrei iscrivermi ad alcuna delle quattro categorie, ma più modestamente avere dal Governo il proponimento di riesaminare e riprendere in considerazione le valutazioni di opportunità in ordine a questa tematica, sia nel dialogo con le organizzazioni sindacali sia nelle proprie determinazioni, perché sia riportata ad una normativa organica la decisione dei caratteri fondamentali dell'istituto, fermo restando che le articolazioni pratiche sono largamente rimesse alla interlocuzione della contrattualistica collettiva nazionale.

Ritiro quindi i due emendamenti a mia firma, come richiestomi dal rappresentante del Governo e dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Vuole leggere l'ordine del giorno, senatore Benedetti Valentini?

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). «Il Senato, posto che l'articolo 8 del disegno di legge sulla produttività del lavoro pubblico e sulla efficienza delle pubbliche amministrazioni fornisce una lettura meramente interpretativa dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di vicedirigenza, impegna il Governo a riprendere in esame, nei tempi più ravvicinati possibile, l'intera

problematica della istituita vicedirigenza, facendosi promotore di una sistemazione normativa organica che stabilisca i caratteri fondamentali dell'istituto nell'interesse proprio e generale della Pubblica Amministrazione, disciplinandone poi le modalità applicative in conformità con la contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale ordine del giorno.

CASTRO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTRO (*PdL*). Signor Presidente, è per me fonte di grande imbarazzo intervenire – lo faccio per dovere istituzionale – essendo a tutti nota l'amicizia profonda e la stima autentica che mi lega al collega Benedetto Valentini. Tuttavia, devo ritenere di invitare il Governo a non accogliere questo ordine del giorno. (*Applausi del senatore Ichino*).

L'istituzione per via legale della vicedirigenza ha costituito una improprietà organizzativa, che tra l'altro è ancora più nitidamente tale se comparata alla vanità nella quale è scivolata la norma, che aveva a sua volta, per il settore privato, istituito la categoria dei quadri. Si tratta di ridondanze organizzative che diventano soltanto sacche per elementi di gestione non limpida, non trasparente, non efficace, non capace di modularsi flessibilmente sulle esigenze che competitivamente emergono. Non a caso il testo che oggi viene sottoposto all'Assemblea è frutto di una mediazione attenta, intelligente e prolungata che sostanzialmente, lasciando alla libera determinazione delle parti sociali l'introduzione della vicedirigenza, può tenere conto dei casi nei quali si manifestino condizioni così specifiche e articolazioni così disallineate rispetto alla media del settore pubblico da meritare una risposta organizzativamente rilevante su questo versante. Mi sembra già una concessione ampia e significativa, ragion per cui andare oltre, cioè impegnare il Governo ad una rivisitazione di un istituto sbagliato, mi parrebbe davvero improprio.

Per tale ragione, con straordinario rammarico devo chiedere al Governo, a nome mio e del presidente Vizzini, di non accogliere l'ordine del giorno in titolo. (*Applausi del senatore Zanda*).

BRUNETTA, *ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*. Signor Presidente, il Governo non accoglie l'ordine del giorno G8.1.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Signor Presidente, onorevoli senatori, io la testimonianza della mia battaglia l'ho lasciata agli atti. Il parere negativo espresso significa che, evidentemente, questo ordine del giorno non si inquadrava in quelle quattro categorie di acqua saponata a cui ho fatto prima ironicamente riferimento; il fatto che esso non venga neanche accolto significa, infatti, che non era poi così slavato e insignificante come gli ordini giorno vengono ritenuti.

Piuttosto che incassare un voto contrario su un principio che ritengo assai importante e che dovrà essere ripreso in considerazione, volenti o nolenti, preferisco ritirare, oltre agli emendamenti, anche l'ordine del giorno e non sottoporlo al voto. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, corrispondente all'articolo 8 del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Signor Presidente, l'emendamento 9.1 in realtà è un pretesto per esprimere soltanto un concetto. Infatti non insisto sulla votazione dello stesso, ma mi appresto a ritirarlo.

Con l'articolo 9 si vanno ad attribuire ulteriori funzioni al CNEL, un organismo costituzionalmente stabilito che non riusciamo a far uscire dal limbo della irrilevanza e della inconsistenza. Non vogliamo affrontare un dibattito serio sul futuro e sul ruolo di questo istituto rappresentativo del pluralismo sociale nel modesto scenario rappresentativo e decisionale del nostro ordinamento democratico costituzionale, ma intanto facciamo finta di garantirne la rivitalizzazione attribuendogli funzioni da bibliotecario, cioè da raccogliitore di documenti, di contratti collettivi, di promotore di indagini, e di relazioni, che rischiano di non essere né adeguatamente consultate, né acquisite al patrimonio decisionale di chi poi deve fare le leggi.

Ritengo che dobbiamo uscire da questo rito e da questo malvezzo. In questa stagione sedicente orientata alle grandi riforme dobbiamo affrontare il ruolo e lo spazio del pluralismo sociale rappresentativo in una moderna democrazia in cui il pluralismo politico e partitico non esaurisce la ricchezza del pluralismo di una società contemporanea evoluta come la nostra. Dobbiamo pertanto superare il malvezzo di continuare a caricare di funzioni non dico inutili ma certo ridondanti il CNEL (come chi carica un giovane scolaro di inutili libri dentro un grandissimo zaino), senza affrontare un processo diretto a mettere veramente al centro della democrazia articolata tale organismo.

Questa è la ragione per la quale provocatoriamente ho presentato l'emendamento 9.1, con intenzioni che non tendevano alla soppressione dell'articolo 9. Pertanto, ringraziando dell'attenzione, ritiro l'emendamento 9.1.

ICHINO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (*PD*). Signor Presidente, chiedo di fare mio l'emendamento 9.1, che è stato ritirato dal senatore Benedetti Valentini. Ne spiego il motivo.

A mio avviso, oggi non solo andrebbe soppresso l'articolo 9, che indebitamente e senza la dovuta meditazione rilancia in modo disordinato la funzione del CNEL, ma occorrerebbe entrare seriamente nell'ordine di idee di una riforma costituzionale che elimini tale organo. È un organo costoso, della cui utilità si discute ormai da decenni, senza che si sia mai arrivati a definirne un compito congruente rispetto all'assetto attuale delle nostre istituzioni. Mi sembra che ancor meno esso avrà una funzione congruente con l'assetto federale che ci proponiamo di costruire per la Repubblica. In ogni caso, tutto ma non rivitalizzarlo.

L'Italia ha bisogno di individuare tutti i rami secchi, tutte le strutture che non servono e che possono essere eliminate, soprattutto quando si tratta di strutture relativamente molto costose come quella in questione.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 9 altri emendamenti oltre quello soppressivo 9.1, presentato dal senatore Benedetti Valentini, ritirato e fatto proprio dal senatore Ichino, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, introdotto dalla Camera dei deputati.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, corrispondente all'articolo 9 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Signor Presidente, ho presentato l'emendamento 11.1, volto a sopprimere i commi 4 e 5, un punto sul quale ieri c'è stato un certo dibattito. Al comma 4 infatti si propone di introdurre una norma che recita: «Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salva diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale».

Vi sono due ragioni per le quali non condivido affatto questa norma. La prima è stata accennata ieri da esponenti sia della maggioranza che

dell'opposizione. Mi è difficile accettare che di un organo, che è comunque di carattere giurisdizionale, possano far parte rappresentanti nominati dalla politica, dal Consiglio regionale o dal Consiglio delle autonomie, che è poi la riunione di politici che provengono dagli enti locali. Si potrebbe obiettare che a questo riguardo ci sono già stati altri *vulnera* nel sistema e ne potrei elencare due o tre, ma questo non significa che sia una cosa fatta bene; soprattutto inficia l'affidabilità e l'attendibilità, agli occhi dell'opinione pubblica, di organismi di controllo molto delicati.

La seconda obiezione, se permettete, è che, nella carenza ormai del sistema dei controlli, che sono stati largamente smantellati, l'introduzione di una rappresentanza politica (perché tale sarebbe, non facciamo finta di non saperlo: chi volete che nominino il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie locali, quest'ultimo composto dai rappresentanti dei Comuni e delle Province?), di politici che vanno ad essere controllori dei propri solidali di partito o di corrente negli atti amministrativi deliberativi che essi pongono in essere, è un bel colpo alla credibilità di questo organismo di controllo; ne mette a rischio la credibilità e va a smantellare, a sbrecciare quello che dovrebbe essere un presidio, per quel ne che ne resta, di controllo sulla legittimità degli atti della pubblica amministrazione.

Questo mi mette sinceramente in seria difficoltà. Questa norma è stata introdotta dai colleghi della Camera e con tutto il dovuto rispetto me ne rincresce. Non ne faccio una questione decisiva sul voto del provvedimento che dobbiamo sostenere, portare avanti e anzi licenziare senza navette, che a questo punto sarebbero non giustificate; tuttavia su questa norma, a titolo personalissimo, quand'anche dovessi ritirare l'emendamento, pudicamente non parteciperò al voto.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, desidero intervenire sulla medesima materia, in quanto anche il Partito Democratico ha presentato un emendamento soppressivo dei commi 4 e 5. Si tratta, nell'articolo 11, corrispondente all'articolo 9 del testo approvato dal Senato, di una profonda riforma della Corte dei conti. Già a dicembre del 2008 eravamo intervenuti per segnalare come sicuramente la Corte dei Conti necessita di una riforma, che però deve essere organica, seria ed approfondita, e invece l'articolo conteneva e contiene al proprio interno delle norme contraddittorie tra di loro, che sono sicuramente insufficienti a soddisfare le esigenze non soltanto dei magistrati della Corte dei conti, ma di tutti gli operatori, in particolare dell'avvocatura, e degli utenti del servizio della Corte dei conti. Soprattutto questa nuova norma inserita alla Camera dei deputati dimostra una particolare pervicacia che sarebbe degna di migliore causa. Nel senso che con una riforma così incisiva delle competenze, della struttura e della stessa composizione dell'organo di vertice della magistratura contabile non potrebbe essere realizzata con un emendamento e soprattutto all'interno di un collegato alla finanziaria.

Qui ricordavamo, e ricordo ancora rapidamente, come venga modificata la coerenza del sistema costituzionale di controllo esterno della Corte dei conti, controllo che innanzitutto verrebbe ad essere asservito e subor-

dinato ai governi centrali e locali e ciò, sottolineo, a detrimento in particolare del corretto rapporto che deve esistere con il Parlamento e quindi con queste Assemblee elettive.

Peraltro, questo comma 4 dell'articolo 11 introduce una modifica ulteriore, che è quella di una previsione di nomine di natura politica all'interno di un ordine giurisdizionale. Qui è evidentissima – ed è stata sottolineata anche ieri nelle fasi preliminari e in sede di questione pregiudiziale – la contraddizione, anzi il contrasto con diverse norme della nostra Carta costituzionale, in particolare con gli articoli 100, 103, 104 e 106. Si verrebbe infatti ad istituire una particolare presenza all'interno dei controllori, in modo tale che sarebbero i controllati stessi ad eleggere i propri controllori. Crediamo che una situazione di questo tipo non possa essere assolutamente accettata, innanzitutto da un punto di vista costituzionale, ma anche nell'ottica della trasparenza, della correttezza e dei rapporti tra controllori e controllati, che sembrano essere, mi consenta, uno dei «pallini» del ministro Brunetta.

Pertanto, con l'emendamento 11.6 chiediamo la soppressione dei commi 4 e 5.

BELISARIO (*IdV*). Signor Presidente, l'articolo 11 è davvero indigeribile, sotto il profilo sia del diritto che della politica. Lo abbiamo definito indigeribile perché, a nostro avviso, è in aperto contrasto con la norma costituzionale e, quindi, non mi ripeterò su questo punto. Tuttavia esso è in contrasto anche con il buon senso.

Introduciamo all'interno di una magistratura simpatici signori che, oltre ad essere nominati dai controllati, assumono la veste di magistrati a tutti gli effetti e quindi entrano in un organo giurisdizionale senza alcuna forma di concorso, per cooptazione politica. Voglio sottolineare... (*Il microfono del senatore Belisario si disattiva automaticamente*).

Voglio sottolineare che la Corte dei conti sta sempre più rilevando un eccesso di consulenze e di sperpero negli enti locali. E noi mettiamo in questi organismi due magistrati nominati da quegli stessi enti locali che le sezioni regionali della Corte dei conti devono controllare.

Non c'è aumento di costi per la finanza pubblica, ma poi si impone – e non sappiamo se la norma è costituzionale anche sotto questo profilo – un onere a carico delle Regioni: lo Stato chiede alle Regioni di effettuare nomine e impone alle Regioni medesime di pagarne i costi.

Riteniamo che questa norma vada assolutamente abrogata, perché non ne riusciamo a comprendere neppure lo spirito politico, se non quello di creare... (*Il microfono del senatore Belisario si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Presidente Belisario, ha concluso o vuole dire qualcosa'altro?

BELISARIO (*IdV*). Stavo dicendo che anche sotto il profilo politico questa norma introduce grande confusione in un organo che è contemplato

nella Costituzione e che è regolato da una legislazione specifica. Se riforma della Corte dei conti deve essere, non deve essere fatta in maniera estemporanea.

PRESIDENTE. Senatore Belisario, mi dispiace per il microfono.

ASTORE (*IdV*). Non è la prima volta.

PRESIDENTE. Nei confronti del presidente Belisario?

ASTORE (*IdV*). Sì, non è la prima volta.

PRESIDENTE. Le assicuro, senatore Belisario, che non c'è una congiura.

PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*). Signor Presidente, illustro l'emendamento 11.5 e dico subito che sono disponibile a trasformarlo in ordine del giorno, anche nel caso in cui il Ministro lo accolga come raccomandazione, poiché so che il disegno di legge è blindato e non si accettano emendamenti.

La Camera dei deputati – come è stato argomentato da chi mi ha preceduto – ha introdotto questo articolo, nel cui merito non intendo entrare. Faccio solo riferimento al fatto che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate con due componenti designati dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali. Per la nostra Regione, però, vi è la particolarità che le sezioni della Corte dei conti sono due, una a Trento e una a Bolzano; ugualmente sono due i Consigli delle autonomie locali. Pertanto la disciplina risulta difficilmente applicabile.

Per questo motivo chiedo al Governo di esaminare la materia. Nel caso specifico, se fosse disponibile ad accogliere una raccomandazione, ritirerei l'emendamento per trasformarlo in un ordine del giorno che recepirebbe quanto previsto dall'emendamento, ossia: «Per le sezioni della Corte dei conti nelle Province autonome di Trento e Bolzano la designazione spetta al relativo Consiglio provinciale e rispettivamente al Consiglio delle autonomie locali provinciale».

Colgo l'occasione, infine, per sottoporre al ministro Brunetta una questione che ho evidenziato con una breve nota. Tra pochi giorni scadono i termini per le domande sulle disposizioni concernenti lo stato di servizio e il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici previste dal decreto-legge n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008. Non è chiaro se queste norme speciali per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici si applichino (per la scuola è espressamente escluso) anche alle Regioni e agli enti locali. A questo, signor Ministro, non le chiedo di rispondermi subito; se solo lei prendesse atto della nota sarei contento.

Le chiedo, invece, una risposta sull'argomento trattato nell'emendamento, giacché – ripeto – sarei disposto a ritirarlo.

PRESIDENTE. Senatore Belisario, per sua conoscenza l'inconveniente è avvenuto perché i tempi sono contingentati ed il suo Gruppo ha esaurito il tempo a disposizione.

Comunque, la Presidenza concederà altri minuti per consentire l'illustrazione degli emendamenti.

PARDI (*IdV*). Signor Presidente, desidero motivare brevemente l'emendamento 11.4. L'argomento è denso, ma si può spiegare in poco tempo.

La mia proposta interviene per sottolineare la contrarietà più convinta dell'Italia dei Valori alla distorsione a cui va incontro la Corte dei conti. Il Governo negli ultimi tempi ha praticato una linea di distorsione degli altri poteri, soprattutto della magistratura ordinaria. Ora sembra avvicinarsi all'idea di distorcere il ruolo della Corte dei conti.

La Corte dei conti dovrebbe essere un organo di autogoverno, che non può subire interferenze da parte dell'Esecutivo. Invece, si mettono in essere misure che garantiscono di fatto la possibilità per l'Esecutivo di interferire con questo organo giurisdizionale. Siamo in una dimensione di alterazione costituzionale. Può darsi che l'Aula non se ne renda conto, ma se renderà effettive intenzioni di questo tipo determinerà conseguenze dagli effetti al momento difficilmente misurabili. Quando un organo che deve essere libero non lo è più, poi è difficilissimo riuscire a calcolare in anticipo tutta la serie delle conseguenze negative. Siamo quindi fermamente contrari a questa disposizione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

VIZZINI, *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti. Vorrei però fare una precisazione, dal momento che ho ascoltato interventi appassionati in merito alla modifica apportata dalla Camera dei deputati, che, peraltro, rispetta la copertura, così come evidenziato anche nel parere dalla Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento.

Giusto perché resti agli atti, vorrei ricordare ai colleghi intervenuti che tale norma di fatto ripristina un sistema introdotto nel nostro Paese nel 2003 con la legge n. 131, attuativa del Titolo V novellato della Costituzione, che in realtà è stata abrogata soltanto un anno fa con la legge finanziaria dell'ultimo Governo Prodi, approvando un maxiemendamento che conteneva di tutto e di più, quindi anche l'abrogazione di questo sistema che è rimasto in vigore nel nostro Paese dal 2003 al 2008.

Mi rendo conto che la questione posta dal senatore Benedetti Valentini può essere oggetto di una più approfondita valutazione, ma penso che il valore dell'entrata in vigore di questo provvedimento nel suo complesso, che può diventare legge della Repubblica dopo le dichiarazioni di voto finali, è maggiore rispetto ad una modifica che riporterebbe il disegno di

legge all'esame dell'altro ramo del Parlamento non so con quale destino, magari vedendolo tornare ancora una volta al Senato.

Per questi motivi, il mio parere – ripeto – è contrario su tutti gli emendamenti.

BRUNETTA, *ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

Vorrei soltanto invitare il senatore Peterlini a ritirare l'emendamento 11.5, assicurandolo che da parte mia, come egli ben sa, sarà garantita la massima attenzione nei confronti delle peculiarità delle due Province autonome.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.1, identico all'emendamento 11.6.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.1, presentato dal senatore Benedetti Valentini, identico all'emendamento 11.6, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	254
Senatori votanti	253
Maggioranza	127
Favorevoli	111
Contrari	137
Astenuti	5

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 847-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.2.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.2, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	248
Senatori votanti	247
Maggioranza	124
Favorevoli	109
Contrari	132
Astenuti	6

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 847-B

PRESIDENTE. Senatore Peterlini, accoglie l'invito del Ministro a ritirare l'emendamento 11.5?

PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*). Signor Presidente, ringrazio molto il ministro Brunetta per le sue rassicurazioni. Pertanto accolgo l'invito al ritiro, confidando nel Governo per la soluzione del problema.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.3.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.3, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	256
Senatori votanti	255
Maggioranza	128
Favorevoli	112
Contrari	138
Astenuti	5

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 847-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.4.

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Signor Presidente, prima di procedere, vorrei sapere se c'è un senatore presente in corrispondenza del voto espresso nell'ultimo banco in alto a destra. (*Il senatore Saia fa segno di essere presente*).

PRESIDENTE. Curiosità soddisfatta, senatrice Incostante.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata.*)

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.4, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	253
Senatori votanti	252
Maggioranza	127
Favorevoli	112
Contrari	137
Astenuti	3

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 847-B

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 11.

VIZZINI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto al parere del Governo.

BRUNETTA, *ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*. Il Governo esprime parere contrario sull'ordine del giorno G11.100, mentre accoglie l'ordine del giorno G11.101

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G11.100.

LANNUTTI (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lannutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata.*)

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G11.100, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	251
Senatori votanti	250
Maggioranza	126
Favorevoli	112
Contrari	134
Astenuti	4

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 847-B

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G11.101 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, introdotto dalla Camera dei deputati.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

PARDI (*IdV*). Signor Presidente, sarò brevissimo. L'emendamento 13.1 ha il preciso senso di sottolineare l'ennesima ripetizione di un'anomalia riguardante la semplificazione nei provvedimenti legislativi.

È abbastanza curioso questo fatto. C'è stata un'iniziativa, che ha anche effetti pregevoli, del ministro Calderoli volta ad un processo di semplificazione; la semplificazione ricompare però anche in altri provvedimenti, come in quello oggi al nostro esame e a cui l'emendamento fa riferimento dove si vedono ricomparire spezzoni e lacerti di tentativi di semplificazione che ridondano all'interno di altre leggi. Credo che alla fine ciò produrrà una complicazione e probabilmente prima o poi il Parlamento ne dovrà prendere atto.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 13 altri emendamenti oltre a quello soppressivo 13.1, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Sono presenti in Aula gli studenti dell'Istituto polispécialistico «San Paolo» di Sorrento, ai quali va il nostro saluto. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 847-B (ore 11,30)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

PINZGER (*UDC-SVP-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Senatore, la prego solo di attendere un attimo per consentire il deflusso dei colleghi dall'Aula.

PINZGER (*UDC-SVP-Aut*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina del rapporto di lavoro pubblico e della relativa contrattazione collettiva, prevedendo, tra l'altro, la tendenziale assimilazione della disciplina a quella relativa al lavoro privato, in particolare in materia di relazioni sindacali, promuovendo l'efficienza delle procedure di contrattazione collettiva, e la previsione di sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e delle strutture, promuovendo meritocrazia e misure premiali, a fronte di un maggior rigore nella valutazione della responsabilità dei dipendenti, valorizzando altresì il principio di concorsualità ai fini dell'accesso al lavoro pubblico e delle progressioni in carriera.

Sebbene il Gruppo UDC, SVP e Autonomie ne condivida le finalità, il provvedimento non può meritare un voto favorevole, sia perché concede un tempo troppo ampio al Governo per l'attuazione delle deleghe, in contraddizione con la natura di un disegno di legge collegato alla finanziaria, sia perché presenta alcuni elementi di criticità.

Il percorso del provvedimento che stiamo per approvare era stato annunciato con grande enfasi e si era intravisto un obiettivo, che sembrava aderente alle aspettative e alle esigenze più volte avvertite dal nostro Paese: l'ammodernamento, l'ottimizzazione e l'efficienza della pubblica amministrazione. Questo doveva essere il fulcro per la lotta agli sprechi, per la riduzione della spesa pubblica, per l'innovazione, per il rapporto di efficienza, per la valorizzazione del merito, per la responsabilità dei dipendenti, per l'assenteismo e il controllo sulla scarsa produttività, che il Ministro ha chiamato «lotta ai fannulloni».

Ci saremmo aspettati una partecipazione diversa da parte del Governo. Una partecipazione dinamica rispetto alle proposte avanzate, sia nelle Commissioni sia nell'Aula del Senato.

Il Governo anche in questa occasione ha dimostrato poco rispetto per il Parlamento. Riforme di così rilevante portata o si fanno con il contributo di tutti o sono riforme ridotte, che rimangono solo sul piano progettuale, senza esplicitarsi ed attualizzarsi.

Signor Ministro, ci manca una valutazione complessiva e generale, con riferimento al problema della dirigenza generale, con tutti i problemi che abbiamo avuto e che ci trasciniamo, dalla separazione tra la responsabilità del potere politico e quella della dirigenza amministrativa, in un momento in cui lo Stato perde alcune sue attribuzioni per effetto del ruolo sempre più predominante delle Regioni e delle autonomie locali.

Ci manca anche il coinvolgimento del Parlamento, nonché il dialogo e la possibilità per noi senatori di dare un contributo legislativo per formare un testo più completo.

Per tali ragioni, annuncio il voto contrario del mio Gruppo. (*Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut.*)

PARDI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (*IdV*). Signor Presidente, il Gruppo dell'Italia dei Valori ha cinque motivi fondamentali per non essere d'accordo con questo provvedimento. Li elenco, cercando di farlo con la massima semplicità: il primo punto riguarda l'assoluta contrarietà nei confronti delle disposizioni relative alla questione della Corte dei conti, su cui ci siamo intrattenuti appena poco tempo fa. Si assiste ad una distorsione di un organo che dovrebbe essere indipendente; lo si rende meno indipendente, suggestionabile da parte dell'Esecutivo ed in questa maniera si incrina quel tipico meccanismo di controllo reciproco che funziona quando funziona la democrazia. Questo tipo di soluzione adottata per la Corte dei conti, in realtà,

non avrebbe dovuto essere introdotta in questo provvedimento. Più ne fosse stata fuori, più ne avrebbe guadagnato la chiarezza della legge.

Il secondo punto riguarda la perplessità intensa relativa alla logica con cui l'attività legislativa finisce per prevalere sulla contrattazione collettiva. Vi è una progressiva intenzione di ridurre gli spazi della contrattazione collettiva e di sottoporne le potestà al controllo della legificazione. Si prevede una sorta di progressiva derogabilità dei contratti attraverso norme di legge. Questo cela in sé un rischio immanente ed è il fatto che, se si adotta questa logica, qualsiasi legge o leggina di carattere settoriale, magari spinta da interessi particolari, da pulsioni corporative, può infilarsi nella normativa di carattere generale e determinare una distorsione anche di natura finanziaria. Si potrebbe assistere ad un meccanismo per cui, derogando per norma la potestà contrattuale, all'interno di questa opera di deroga alla rovescia, si insinuino poi pulsioni corporative ed anche una certa tendenza – lo prevediamo con facilità – all'incremento di spesa.

Il terzo punto di contrarietà riguarda il modo particolare con cui è stato creato l'organismo centrale con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio dei dipendenti ed alle funzioni di valutazione. Mi sono già trattenuto su questo argomento illustrando un emendamento. La preoccupazione è questa: tale organismo, che dovrebbe essere dipendente, rischia di non esserlo perché sarà di fatto di nomina governativa e per di più è straordinariamente costoso. Fatti i conti, siamo di fronte ad una spesa prevedibile di circa 10 milioni di euro per cinque componenti, i quali avranno magari anche la più straordinaria professionalità, però, francamente, mi sembra ci sia una sproporzione tra l'esiguità della commissione dell'indagine e la spesa.

Penso che si possano temere, di fronte a questo contesto, le premesse per la costruzione di una cosa che è tutt'altro che omogenea all'aspirazione della semplificazione. In questa previsione di spesa si può vedere la costruzione di un altro carrozzone – una volta si chiamavano così – cioè ambiti opachi di sottogoverno. Duole anche avere soltanto questa fantasia, prodotta però dalla lettera delle cose, nei confronti di un'entità che invece doveva essere fin dall'inizio l'emblema della chiarezza, della trasparenza e della visione sgombera di interessi particolari.

Il quarto punto di contrarietà riguarda l'argomento su cui si è intrattenuto il collega Lannutti a lungo: mi riferisco agli inceppi che vengono messi tra i piedi della cosiddetta *class action*, che io preferirei chiamare azione collettiva. Nei confronti di essa vi sono essenzialmente due elementi che fanno riflettere: in primo luogo, il fatto che sia macchinoso il modo con cui l'azione collettiva può essere intrapresa; in secondo luogo, l'atto finale per cui – una volta che questa difficile, complicata, inceppata azione collettiva sia arrivata a compimento – si può arrivare perfino alla punizione del pubblico dipendente colpevole ma si esclude in modo sistematico il risarcimento del danno.

Francamente, la cosa appare contraddittoria con le intenzioni stesse dell'azione collettiva. I cittadini sprecano iniziative, soldi, impegno perso-

nale, per costruire una cosa difficile come la rappresentazione degli interessi dei cittadini in un organo collettivo informale, di fronte all'autorità dell'amministrazione; si danno da fare, attraversando un *iter* complicato e poi, alla fine, gli si dà un buffetto sulla guancia e si dice: sì, aveva ragione il dipendente Tal dei tali (resta da vedere se veramente alla fine la cosa debba finire con una punizione: personalmente ritengo che l'idea della punizione sia alquanto discutibile) ma gli si vieta il raggiungimento della soddisfazione economica.

Il quinto e ultimo punto – lo avevo accennato nell'illustrazione dell'ultimo emendamento – è costituito dal fatto che anche in questo provvedimento, che ha una sua serietà, viene introdotta per così dire di sbieco una parte dell'iniziativa di semplificazione.

Per tutti questi motivi, l'Italia dei Valori vota contro. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

BODEGA (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BODEGA (*LNP*). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, la Lega Nord ha seguito con molta attenzione questo provvedimento, in modo particolare nella persona della nostra collega Presidente, la senatrice Rosy Mauro, che in tanti anni di lotte e di rivendicazioni per i diritti dei lavoratori dell'amministrazione pubblica e di quella privata si è sempre battuta con l'obiettivo di avere comunque una pubblica amministrazione efficiente: diritti ai pubblici lavoratori ma con efficienza.

Quindi, concordiamo tutti ormai sul fatto che sia fondamentale attuare politiche di rinnovamento di una pubblica amministrazione quasi sempre percepita come lenta, costosa e inefficace. È quello che prospetta questo importante disegno di legge delega, a cui si è giunti attraverso un contributo costruttivo da tutte le parti di entrambi i rami del Parlamento, Senato e Camera. Si tratta quindi di un testo per lo più condiviso, volto alla razionalizzazione dell'amministrazione pubblica cercando di massimizzarne la produttività, in un'ottica di meritocrazia e valorizzazione del dipendente, cercando nel contempo di migliorare l'offerta di beni e servizi pubblici messi a disposizione del Paese. Per fare ciò si prevede innanzi tutto che il mercato del lavoro pubblico converga verso quello del lavoro privato. Si sono stabiliti, inoltre, criteri direttivi relativi ad un nuovo approccio della disciplina sulla valutazione delle strutture e del personale della pubblica amministrazione.

Si prevedono, infatti, nel testo del provvedimento in esame misure finalizzate a premiare i dipendenti meritevoli e a far scattare sanzioni nei confronti di quei dirigenti che non c'entrano gli obiettivi prefissati per l'attività dei loro uffici, anche se vediamo che i dirigenti delle pubbliche amministrazioni quando indicano il grado di conseguimento degli obiettivi da perseguire durante l'anno ne comunicano sempre il pieno raggiungimento. Qui dovrebbe scattare, secondo noi, una serie di valutazioni

dei dirigenti che dichiarano sempre e comunque di aver raggiunto il 100 per cento degli obiettivi. Il tutto dovrebbe avvenire attraverso questo nuovo sistema di valutazione supervisionato dalla nuova *Authority* per la valutazione.

A tale proposito, vorrei soffermarmi sull'importanza dell'introduzione del principio teso a consentire agli organi di vertice politici delle pubbliche amministrazioni di accedere direttamente alle informazioni relative alla valutazione del personale, oltre che della previsione per cui i sindaci e i Presidenti delle Province nominano i componenti dei nuclei cui è affidato il compito di effettuare la valutazione dei dirigenti. Sono stati introdotti meccanismi premiali per quelli meritevoli – lo abbiamo già detto –, prevedendo che parte delle economie derivanti dai risparmi sui costi di funzionamento e destinati al personale coinvolto dal processo di ristrutturazione e razionalizzazione siano attribuiti in proporzione ai risultati conseguiti dalle singole strutture amministrative, al fine di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici e per contrastare i fenomeni di scarsa produttività e di assenteismo.

Riguardo al contrasto del fenomeno dell'assenteismo, da parte di questo Governo, si sono già attuati diversi interventi decisivi ed incisivi che hanno dato i suoi frutti, soprattutto per ciò che concerne le assenze dal luogo di lavoro per malattia. Qui dobbiamo dare atto al ministro Brunetta di esser stato efficace nel far recepire il messaggio che oggi si fa sul serio e che non si deve sgarrare. Questi dati, infatti, hanno evidenziato come queste misure devono aver indotto comportamenti più corretti e responsabili da parte dei dipendenti pubblici e come ciò si sia tradotto in risparmi non trascurabili per il bilancio dello Stato.

Presidenza della vice presidente BONINO (ore 11,50)

(*Segue BODEGA*). Riteniamo positivo il fatto che alla Camera dei deputati con un emendamento del Gruppo della Lega Nord si sia inserito all'interno dei criteri di delega un principio riguardante la previsione dell'obbligo di permanenza per almeno un quinquennio nella sede della prima destinazione anche per i vincitori delle procedure di progressione verticale, considerando come titolo preferenziale nelle medesime procedure di progressione verticale la permanenza nelle sedi carenti di organico.

Tali criteri sono destinati a favorire l'ottimizzazione del lavoro pubblico e, in particolare, ad evitare che, come spesso accade, i vincitori di concorso in Regioni diverse da quelle di residenza chiedano immediatamente il trasferimento, compromettendo così le esigenze funzionali del sistema pubblico. Quello che la nostra gente vuole è poter contare su una pubblica amministrazione moderna ed efficiente che possa chiaramente

rappresentare un volano per le altre attività. Mai come oggi abbiamo bisogno di queste cose; siamo, infatti, in un periodo in cui la crisi economica si fa sentire, le famiglie faticano ad arrivare alla fine del mese e gli stipendi sono sempre e comunque limitati allo stretto indispensabile.

Noi riteniamo che non è facile avere una pubblica amministrazione efficiente; si può dire di tutto e di più. Ho sempre sostenuto che ci sono i bravi e i cattivi anche nella pubblica amministrazione, ho sempre sostenuto che pubblico non sempre è peggio di privato; quindi, la filosofia del provvedimento è quella di aver sempre un pubblico efficiente, migliore, trasparente, veloce e, pertanto, noi come Gruppo della Lega Nord siamo convinti che dalla presente riforma possa scaturire una nuova pubblica amministrazione.

È per questo che votiamo convintamente a favore di questo provvedimento. Ringraziamo tutte le persone, e il Ministro *in primis*, che si sono impegnate per cercare di ottenere questo. Ci auguriamo che questo provvedimento possa essere attuato concretamente e possa produrre risultati positivi. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, voglio partire con il dare atto al lavoro svolto nel Comitato ristretto e all'interlocuzione positiva avuta con il Governo, frutto dell'impegno, delle competenze, della serietà e del rigore con cui abbiamo tutti operato per arrivare ad un prodotto sicuramente migliore della proposta iniziale del Governo. Questo, a mio avviso, è un metodo utile che serve come sempre alla maggioranza, all'opposizione e anche al Paese per migliorare i provvedimenti. Rivendichiamo pienamente tutte le parti, anche innovative, che insieme abbiamo costruito e che fanno parte della nostra proposta di legge, che in particolare sottolineavano i punti riguardanti l'innovazione della pubblica amministrazione, l'efficienza, il merito, la trasparenza, la valutazione.

Su questo terreno, signor Ministro, la sfida è molto alta e noi la sfidiamo ancora di più. Il Partito Democratico è convinto che la pubblica amministrazione sia un vero fattore di sviluppo e di competitività del Paese. È infatti per noi un elemento di arretratezza rispetto ai Paesi d'Europa e in alcune aree del Paese, nel Mezzogiorno, l'arretratezza della pubblica amministrazione è un fattore di diseconomia. In più, rispetto alle competenze nuove affidate a tante amministrazioni territoriali, rispetto ai compiti di *governance*, sempre più complicati, rispetto alla presenza di tanti attori sociali, s'impone ai decisori politici la necessità di un'amministrazione qualificata, competente e che sappia reggere a queste sfide.

Perciò, in una società oggi completamente cambiata, non possiamo più immaginare una pubblica amministrazione come la vecchia burocrazia degli anni 50. Una pubblica amministrazione che funzioni per atti sempli-

cente e non si ponga il problema di riorganizzare i suoi processi, di lavorare per obiettivi, di tendere a dare risposte ai cittadini e all'impresa.

Efficienza, quindi, produttività, merito, trasparenza: queste le proposte del Partito Democratico, che non si è sottratto ad un confronto di merito, che ha lavorato sull'obiettivo, come enunciato anche nella proposta del Governo, di una convergenza sui temi del lavoro pubblico e del lavoro privato; ma anche sottolineando attentamente che la pubblica amministrazione non è un'impresa. Essa ha bisogno di alcuni cardini, di alcuni fondamenti, perché sia veramente esercizio anche della funzione democratica nella sua ossatura e nella sua dirigenza, al di là delle maggioranze che si possono avvicendare.

Per questo, signor Ministro, non ci ha convinto il primo approccio, l'impianto iniziale con cui era stato presentato questo provvedimento – al di là delle declamazioni, delle sue affermazioni e delle nostre condivisioni sui punti che ho già detto – di un ritorno indietro, di una prevalenza della legge rispetto al contratto. Su questo elemento ci siamo fortemente battuti con i nostri emendamenti e tuttavia lo troviamo reintrodotta con l'emendamento approvato dalla Camera, che ha tradito in parte il lavoro fatto e che riteniamo molto pericoloso perché apre spazio non solo ad una prevalenza della legge sul contratto, fattore abbastanza insidioso ed ambiguo, ma anche agli eventuali regolamenti comunali. Possiamo pensare che si potrebbe produrre una confusione.

Ci auguriamo, e lavoreremo a tal fine, che nelle norme attuative questi aspetti siano chiariti e non si torni assolutamente indietro. Sia chiaro, non è che non vediamo le degenerazioni di alcuni aspetti della contrattazione decentrata, come le rendite di posizione o i corporativismi.

Il Partito Democratico raccoglie la sfida, va più avanti, ma sicuramente lei ci voleva proporre, e rischia di proporre anche con questi emendamenti approvati dalla Camera dei deputati, un rimedio peggiore del male. Una legge che ritorna a prevalere sulla contrattazione, una politica invadente che si introduce in un rapporto che non le è proprio (dovrebbe soltanto tracciare le linee, le cornici); la possibilità ancora una volta di tornare a maggioranze che possono di volta in volta alternarsi e che usino la pubblica amministrazione come camera di compensazione, magari anche in tempi di elezioni.

Se c'è stato un guaio nel nostro Paese è proprio questo, che la classe dirigente non ha affidato una funzione e una missione alla pubblica amministrazione, che non ha creato una schiera di dirigenti pubblici all'altezza dei tempi e delle sfide, che ha usato invece la pubblica amministrazione perché fosse non competente, non qualificata e quindi più prona ai *desiderata* dei decisori politici. Insomma, lo spirito del decreto legislativo n. 29 del 1993 tenta ancora invano e con difficoltà di affermarsi. Questo quindi è un nostro terreno di sfida, signor Ministro, per cui riteniamo addirittura, per quanto apprezziamo i passi avanti, insoddisfacente il percorso fatto fin qui.

Infine, vorrei in ultima analisi osservare che lei, in quanto rappresentante del Governo – non si tratta di una notazione personale – ha scelto di

parlare della pubblica amministrazione in modo un po' riduttivo, ritornando quasi sui singoli comportamenti dei lavoratori come se questi, e non i temi che ho tentato di argomentare, fossero il male della pubblica amministrazione. Ecco, noi ribadiamo il rigore, il merito ma non la compressione dei diritti. Siamo per uno sguardo responsabile e qualificato sulla pubblica amministrazione; siamo per unire le forze del lavoro, siamo per la pazienza di chi governa, che per produrre riforme deve sfidare anche la composizione del consenso. Siamo per un processo innovativo della pubblica amministrazione; non si tratta solo di investire risorse finanziarie. Ecco, lancio qui una sfida: perché non iniziare un processo di riforma vero di tutta la pubblica amministrazione, connettendosi alle università, a tanti centri di eccellenza pubblici e privati che su questi temi hanno lavorato, e fare della funzione pubblica un vero motore di una sperimentazione che si avvia in tante parti del Paese, supportandola ed aiutandola, così come abbiamo detto noi nella nostra proposta sui temi della valutazione?

Signor Ministro, la campagna mediatica che lei ha voluto stabilire lascia una traccia che ci mette anche molto in difficoltà, nonostante gli apprezzamenti e nonostante il lavoro fatto in comune. Chiediamo un quadro più generale di valutazione, al di là dei punti controversi che rimangono su questo provvedimento e al di là del fatto che non vediamo dentro questo quadro una politica rigorosa del lavoro e della pubblica amministrazione; non si fa parola sui suoi precari che entro fine anno smetteranno di svolgere le proprie funzioni. Stiamo parlando di migliaia di lavoratori; non vogliamo utilizzarli come ammortizzatori sociali ma decidiamo quale vuole essere la linea di azione. Siamo pronti sempre ad una collaborazione attenta, puntuale e di qualità su questi temi; non ci sottraiamo e non ci siamo sottratti, ma per le motivazioni più generali di peggioramento del provvedimento e per quelle che ho tentato di argomentare voteremo contro, pur continuando, naturalmente, a lavorare e a collaborare in tutte le fasi di attuazione dei procedimenti che seguiranno e degli altri provvedimenti che lei porterà nelle Commissioni. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

CASTRO (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTRO (*PdL*). Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la riforma della pubblica amministrazione e del lavoro pubblico, che quest'Assemblea si appresta ad approvare, è una riforma vigorosa e intensa.

I dati ormai acquisiti nella letteratura scientifica internazionale individuano una relazione di questo tipo: ogni dieci punti di produttività del lavoro pubblico che vengono recuperati si mobilitano e si generano due punti di prodotto interno lordo. Ebbene, se accogliamo tali dati consolidati da un lato e dall'altro constatiamo, adottando un atteggiamento più prudente, la previsione più circospetta che questa riforma è in grado di recu-

perare a regime non meno di 20 punti di efficienza del fattore lavoro della pubblica amministrazione, e più probabilmente si orienta ed indirizza a conseguire 30, allora è evidente che siamo in presenza di una riforma dal significato economico imponente per l'intero sistema economico del nostro Paese.

Questa positiva imponente, questa straordinaria capacità di mobilitazione dello sviluppo acquisisce un ruolo ancor più cruciale ora che la grande crisi ha fatto alluvionale irruzione mettendo davvero in difficoltà l'intera articolazione del nostro sistema economico. È decisivo che vengano sottratte risorse per essere virtuosamente destinate al sostegno nel nostro sistema industriale dei servizi aperti, prelevandole da quella pubblica amministrazione che viene sempre percepita – e non irragionevolmente – come zavorra, come ostacolo, come impedimento al pieno dispiegamento della capacità di generazione competitiva del nostro sistema. Questo trasferimento di risorse da una pubblica amministrazione pesante, opaca, occlusa, al sistema delle imprese, impegnato in una lacerante competizione nell'arena internazionale, può diventare un elemento decisivo per superare il deserto della crisi e per riapprodare felicemente in una condizione di positività economica.

La chiave della riforma che stiamo per approvare è l'introduzione massiccia e scandita del principio di responsabilità nella pubblica amministrazione, trasformando quel principio, trasformando quella cultura in una prassi. Non è un caso che mi permetto di sottolineare come tra l'altro quello stesso principio, quella stessa cultura e quella stessa prassi della responsabilità siano il complessivo vettore ideologico – se mi perdonate l'espressione – della riforma sul federalismo fiscale che proprio recentemente quest'Aula ha approvato. Vi è una sintonia diretta tra i due approcci, vi è un diretto collegamento.

Il modo in cui si realizza l'introduzione della cultura della responsabilità è quello dello spostamento netto del baricentro della configurazione organizzativa della macchina pubblica dal procedimento al provvedimento, cioè il sistema passa oltre un'organizzazione autoreferenziale concentrata e incentrata sulla propria mera sopravvivenza, per recuperare invece la pienezza della relazione con lo scopo per il quale una pubblica amministrazione è stata costituita e istituita. C'è questo recupero dell'orizzonte di senso che legittima la pubblica amministrazione ad essere tale, ponendola in una relazione fertile con i cittadini i clienti. Proprio questo nuovo nesso di sostanzialità per cui il centro è il provvedimento, per cui il centro è lo scopo per il quale la macchina amministrativa esiste, davvero dà un segno forte verso il recupero di quei segmenti, di quegli spezzoni spesso così densamente raggruppati di antipolitica, che sono uno fra i grandi pericoli che il nostro Paese corre, laddove non riesca a restituirli a compiutezza, di rientro in un'autentica logica democratica. Una buona riforma della pubblica amministrazione è decisiva per dire agli italiani che la politica è buona e dunque essa non va respinta, ma va praticata, va attraversata con consapevolezza e con partecipazione. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, per favore, consentite al senatore Castro di terminare la sua dichiarazione di voto.

CASTRO (*PdL*). L'afflato che anima questa riforma non può non evocare il medesimo afflato che nel 1994 segnò Bill Clinton ed Al Gore nel lanciare il loro grande programma «reinventiamo l'amministrazione» (mi astengo dall'espressione inglese perché ho assunto l'impegno con il presidente Nania di non ricorrere ad alcuna espressione della *koinè* manageriale internazionale e credo che anche con la presidente Bonino valga lo stesso impegno). Quindi «reinventiamo l'amministrazione» in qualche modo è anche il segno che connota la riforma che oggi ci apprezziamo ad approvare.

I tratti fondamentali possono ulteriormente essere riassunti in un recupero marcato di efficienza lungo una linea che va ribadita con chiarezza anche alla luce di talune piccole polemiche che si sono recentemente fatte segnare.

Finalmente si sconfigge il principio, nel nostro Paese troppo volte malamente recitato, che poche risorse e buona qualità non riescano ad andare d'accordo. L'efficienza, intesa come cultura nemica dello spreco, è portatrice di per sé di buona qualità. Usciamo, per cortesia, da questa mitologia tanto più ingenua quanto più in realtà ipocrita, secondo la quale solo dotazioni generose di risorse possono determinare buona qualità per i clienti cittadini. È vero esattamente il contrario: tutte le buone esperienze italiane ed internazionali, anche nel settore privato, persino nel segmento del lusso, dicono che più feroce è la caccia allo spreco, più alta è la capacità di generazione della qualità nel processo e nel prodotto.

Un sì netto anche alla meritocrazia, con l'intelligente equilibrio secondo il quale il merito che viene ricercato, riconosciuto e remunerato non è soltanto il merito individuale, del singolo funzionario, ma è il merito di un'organizzazione, di una squadra, che viene organizzata dal dirigente al quale viene affidata una strumentazione efficace per condurre quella squadra alla pienezza dei suoi risultati.

Profonda è anche la riforma nella direzione del cambiamento della cultura delle relazioni industriali nella pubblica amministrazione, che programmaticamente ed intensamente passano dal vecchio, stantio modello consociativo ad un modello partecipativo che rende queste stesse relazioni industriali nel pubblico impiego compiutamente coerenti con le riforme in atto nel settore privato.

Speravo, onorevoli colleghi, di poter constatare una piena convergenza, una compiuta confluenza del voto del Partito Democratico su questa riforma. Ho l'impressione, e lo dico con personale rammarico, che un voto contrario in qualche modo... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di consentire al senatore Castro di terminare la sua dichiarazione di voto. Questo brusio non è veramente ammissibile, non riesce a sentire neppure la Presidenza.

CASTRO (*PdL*). La ringrazio, signora Presidente. È la simulazione di un pronto soccorso nella notte di San Silvestro.

Dico, appunto, agli amici del Partito Democratico che sembra quasi vanificato il tanto lavoro fatto insieme ed il contributo decisivo dei senatori Ichino, Bianco, Incostante, che ha reso oggi il provvedimento che verrà approvato dal Senato più equilibrato, più attento alle diverse articolazioni organizzative, agli orizzonti più efficaci delle esperienze internazionali di quanto non fosse all'ingresso in Parlamento.

Lo stesso lavoro intelligente, competente, attento del presidente Vizini, che è stato un magnifico relatore, corre forse il rischio di essere vanificato. Non voglio però ascoltare le voci di quei commentatori, di quegli spagirici, tanto più perfidi quanto più pessimisti, che vogliono vedere in questa decisione del Partito Democratico una sorta di regressione barbaricamente clanica intorno ad un grumo identitario e conservatore; no, non sono assolutamente d'accordo su questa interpretazione: credo sia semplicemente la manifestazione di una volontà tattica di distinguersi. In questa direzione ed in questa prospettiva ciò mi sembra importante e il Popolo della libertà ritiene davvero significativa l'apertura fatta dal ministro Brunetta nel momento in cui ha dichiarato di mantenere intatto un percorso ad alta densità partecipativa nella emanazione dei decreti delegati, quel ministro Brunetta che esce in qualche misura dalla decisione del Partito Democratico rafforzato come un nitido riformatore, capace di intelligenza e di energia.

C'è un filo rosso che collega il giovane Brunetta che rompe il tabù della scala mobile nel 1984 con quello di 25 anni dopo, che oggi cambia la pubblica amministrazione. (*Applausi dal Gruppo PdL*). Perché amici, colleghi, signora Presidente, davvero possiamo dire che quella che oggi esce dal Senato è una riforma che consentirà fra qualche anno alla pubblica amministrazione italiana di essere, come il settore dell'auto sportiva, come quello dell'aeronautica, come quello dell'elettrodomestico, come il sistema della moda, come il sistema della gioielleria, una grande eccellenza italiana. (*Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per 20 minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,12, è ripresa alle ore 12,33).

Presidenza del presidente SCHIFANI

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 847-B

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Procediamo nuovamente alla votazione del disegno di legge.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Proteste dai banchi del PD).

LEGNINI (PD). Signor Presidente, la prego di controllare in terza fila.

PRESIDENTE. Dove riscontrate anomalie? Vi prego di non urlare.
(Commenti del senatore Legnini).

GIAMBRONE (IdV). Presidente, nel banco sopra quello del collega Ramponi.

PRESIDENTE. Senatrice Segretario, può verificare, per favore? *(Proteste dal Gruppo PD)*. Calma, colleghi. Facciamo le opportune verifiche e non chiudiamo la votazione fin quando non sono stati effettuati gli opportuni controlli.

GARRAFFA (PD). Senatrice Segretario, estraiga la tessera! *(La senatrice Segretario Amati estrae una tessera).*

PRESIDENTE. Senatrice Amati, porti la scheda alla Presidenza. *(Commenti del senatore Vizzini)*. Colleghi, ho chiesto io alla collega Amati di scendere e di provvedere al ritiro della scheda.

GIAMBRONE (*IdV*). Signor Presidente, chiedo di verificare l'effettiva presenza di un senatore nell'ultimo posto a destra.

PRESIDENTE. Senatore Giambrone, la prego di rivolgere il suo invito alla senatrice Amati, affinché possa provvedere in tal senso.

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	156
Senatori votanti	155
Maggioranza	78
Favorevoli	154
Contrari	1

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione del disegno di legge:

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*) (**ore 12,37**)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1082, già approvato dalla Camera dei deputati.

I relatori, senatori Malan e Delogu, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore, senatore Malan. (*Brusìo*).

Mi scusi, senatore, ma anche lei ha diritto di svolgere il suo intervento in un'Aula composta e consona alle proprie responsabilità. Colleghi, invito dunque chi non è interessato a lasciare l'Aula.

Prego, senatore Malan.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, il provvedimento che andiamo ad esaminare proviene dalla Camera dei deputati ed origina dallo stralcio di un collegato alla manovra finanziaria. Ci sono stati diversi stralci, un altro dei quali è all'esame in Commissione; questo contiene varie misure che si riferiscono allo sviluppo economico, alla semplificazione legislativa ed amministrativa, alla competitività, nonché altre misure in materia di processo civile.

Presidenza della vice presidente BONINO (ore 12,38)

(*Segue MALAN, relatore*). Si tratta non di una singola riforma ovvero di un grande provvedimento organico, ma di una serie di interventi che non sono però per questo meno importanti, proprio ai fini che si propone questo disegno di legge, vale a dire quelli dello sviluppo economico, della competitività e della semplificazione.

Esaminerò ora rapidamente il contenuto degli articoli. (*Brusì*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, abbiamo due relazioni orali da svolgere ed il tono del brusì, come ha già rilevato il presidente Schifani, è inaccettabile. Invito quindi chi non è interessato ad allontanarsi e chi rimane a consentire alla Presidenza e ai colleghi di ascoltare.

MALAN, *relatore*. Per quanto riguarda il contenuto delle singole parti di questo provvedimento – mi occuperò qui della parte di maggiore competenza della Commissione affari costituzionali – l'articolo 1 contiene provvedimenti per gli interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate atti a facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e di comunicazione del Paese. Si tratta di una norma molto importante perché, proprio in quelle aree del Paese, è importante che ci sia uno sviluppo delle nuove tecnologie, così rilevanti per la più generale crescita economica del Paese e delle singole aree di esso.

L'articolo 2, che prevedeva misure controverse sulle centrali di committenza, è stato soppresso dalle Commissioni.

Alcuni successivi articoli che sono stati aggiunti dalle Commissioni si occupano della semplificazione legislativa.

L'articolo 3 si riferisce alla chiarezza dei testi normativi, introducendo l'articolo 13-*bis* alla legge n. 400 del 1988. Questo articolo 3, modificato in Commissione, stabilisce che il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, quando redige norme dirette a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti, indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate. Un'indicazione esplicita, che sicuramente facilita il lavoro a chi deve studiare e mettere in pratica queste leggi. Stabilisce altresì che ogni rinvio ad altre norme indichi in forma integrale o sintetica il testo o la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento. Si tratta di principi generali che vanno applicati sempre dal Governo quando redige testi legislativi. Infine stabilisce che almeno ogni sette anni si provveda all'aggiornamento dei codici e dei testi unici secondo le procedure previste dalla legge n. 400 del 1988.

L'articolo 3-*bis*, ancora sulla semplificazione della legislazione, fa riferimento alle leggi approvate anteriormente al 1° gennaio 1970 delle

quali si ritenga indispensabile la permanenza in vigore, lasciando che le altre invece vengano cancellate secondo le norme che abbiamo già discusso in altra sede. Vengono stabiliti i criteri con i quali vanno individuate le leggi che si ritiene debbano restare in vigore. Ad esempio, vanno identificate le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe una lesione dei diritti costituzionali, così come altre categorie di leggi che è necessario restino in vigore. Contiene poi norme per coordinare questo intervento con le altre normative in vigore sul merito.

L'articolo 3-*ter* attiene a modifiche alla disciplina dei regolamenti e dei testi unici compilativi. Si tratta di una misura analoga a quella degli articoli precedenti, ma riferita a questa particolare fattispecie.

L'articolo 4 reca misure per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, così da adattarli alle nuove esigenze e da superare diseconomie che impedivano nel passato, ad esempio, a certe strutture, di espandere la propria attività nel rilascio di autorizzazioni, visti e documenti di competenza, anche quando queste avrebbero recato maggiori introiti, anziché maggiori oneri. Si tratta di dare maggiore autonomia e maggiore semplicità nelle procedure.

L'articolo 5, sulla certezza dei tempi di conclusione del procedimento, e l'articolo 6, sulla certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche, modificano la legge n. 241 del 1990 per darle ulteriore e maggiore efficacia.

L'articolo 7 interviene sulla Conferenza di servizi e sul meccanismo del silenzio assenso. È importante che in questo articolo sia stata introdotta la previsione circa la partecipazione, senza diritto di voto, dei concessionari e dei gestori di pubblici servizi nel caso in cui il procedimento amministrativo abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Si cerca così di rendere più efficace questo importante strumento.

L'articolo 8 si occupa della tutela degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza delle Regioni e degli enti locali.

L'articolo 9, di molto ridotto nel suo passaggio in Commissione a causa della eliminazione della maggior parte dei commi, reca misure di due tipi. I primi due commi prevedono una delega al Governo per realizzare ed individuare nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria presso le farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. È una norma molto importante e vicina ai cittadini, a differenza di altre che restano spesso nell'ambito della pubblica amministrazione, pur esplicando i suoi effetti ben al di fuori di essa, perché si prevede che le farmacie possano partecipare al servizio di assistenza domiciliare integrata a supporto dell'attività del medico di medicina generale.

PRESIDENTE. Collegli, constato che vi sono varie riunioni in corso che si tengono con un tono di voce troppo elevato, tale da non consentire al senatore Malan di svolgere la sua relazione.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colgo l'occasione per segnalarvi che siamo osservati dagli studenti dell'Istituto comprensivo statale «Enrico Medi» di Porto Recanati. (*Applausi*).

Vi ringraziamo per la vostra presenza ed attenzione ai nostri lavori, che magari aiutano tutti i colleghi a tenere un comportamento più consono ed un livello acustico più accettabile. Magari vogliono sentire persino loro, cari colleghi, il che aiuterebbe!

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082 (ore 12,47)

PRESIDENTE. La prego di continuare la sua relazione, senatore Malan.

MALAN, *relatore*. Speriamo che l'istituto sia comprensivo anche verso di noi.

L'articolo 9, come dicevo, si propone di far partecipare le farmacie al servizio di assistenza domiciliare a supporto delle attività del medico di medicina generale, anche per garantire il corretto utilizzo dei medicinali; di collaborare ai programmi di educazione sanitaria della popolazione; di realizzare campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale; di consentire la prenotazione in farmacia di visite ed esami specialistici. Tutte queste attività andranno remunerate entro il limite dell'accertata diminuzione degli oneri derivante per il Servizio sanitario nazionale. Questo è un principio che viene usato in diverse parti della normativa introdotta da questa legge.

L'altro argomento di cui si occupa l'articolo 9 è una semplificazione a favore dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, simile a quella che si offre ai cittadini; questi Comuni, nel caso in cui vengano richiesti da qualsiasi pubblica amministrazione atti, documenti e provvedimenti o copie dei medesimi o documenti consimili, possono semplicemente limitarsi a citare qual è la pubblica amministrazione presso la quale quei documenti sono reperibili, in modo da non caricare gli oneri di ricerca di archivio sui Comuni stessi, che hanno un personale ridotto date le loro ridotte dimensioni.

Sono stati invece stralciati altri provvedimenti che riguardano i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, che potranno essere, con opportune rivalutazioni, esaminati in altra sede, ad esempio nel codice delle autonomie.

È stato introdotto l'articolo 9-*bis* che prevede un differimento del termine per l'emanazione di disposizioni correttive e integrative in materia ambientale.

L'articolo 10 prevede modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali nell'ambito della cooperazione allo

sviluppo internazionale, prevedendo la priorità per i Paesi che hanno sottoscritto accordi di rimpatrio o di collaborazione nella gestione dei flussi dell'immigrazione clandestina ovvero diretti ad agevolare l'esecuzione delle pene detentive delle persone condannate in Italia presso gli istituti esistenti nei luoghi d'origine. È inoltre attribuita la priorità ai progetti con i Paesi terzi per il rimpatrio volontario degli stranieri titolari di permesso di soggiorno che si trovino in stato di disoccupazione a causa della crisi economica.

L'articolo 11 introduce misure per la trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate.

L'articolo 11-*bis* interviene sul Fondo nazionale di garanzia.

L'articolo 12 introduce misure in tema di concorrenza e tutela degli utenti nel settore postale.

L'articolo 12-*bis* si occupa di un settore importante della nostra attività produttiva, il turismo, introducendo un fondo per i progetti di eccellenza piuttosto rilevante, pari a 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

L'articolo 12-*ter* interviene sull'organizzazione dell'Agenzia nazionale del turismo.

L'articolo 13 è stato soppresso dalle Commissioni.

L'articolo 14 introduce misure per la trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti, inclusi i segretari comunali e provinciali, e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale.

L'articolo 15 introduce misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni attraverso un intervento sul decreto legislativo n. 165 del 2001.

L'articolo 16 è stato stralciato, così come il successivo articolo 17.

L'articolo 18 si occupa della diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e dei tempi per l'adozione dei provvedimenti o per l'erogazione dei servizi al pubblico.

L'articolo 20 contiene disposizioni relative alle sedi diplomatiche e consolari. L'articolo 21 si occupa della tutela non giurisdizionale dell'utente dei servizi pubblici.

L'articolo 22 si occupa dell'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea incoraggiando l'uso dello strumento informatico, pur con misure che salvaguardino coloro che da questa pubblicazione traevano un giusto beneficio.

L'articolo 23 introduce alcune modifiche al codice dell'amministrazione digitale, allo scopo di rendere questa tecnologia sempre più efficace ed impiegata positivamente nella pubblica amministrazione; lo stesso tema è trattato dall'articolo 23-*bis*.

L'articolo 24 si occupa ancora di tecnologia avanzata, in particolare del sistema cosiddetto VOIP (Voce tramite protocollo Internet) e del sistema pubblico di connettività.

L'articolo 24-*bis* modifica la Carta nazionale dei servizi. L'articolo 25 prevede la riallocazione di alcuni fondi. L'articolo 26 introduce misure a favore del risparmio energetico.

Dopo l'articolo 26 sono stati introdotti alcuni articoli importanti: il 26-*bis* contiene disposizioni concernenti la Corte dei conti; il 26-*ter* fa riferimento all'Avvocatura dello Stato e in esso vengono modificati i criteri di ripartizione dei proventi di determinati tipi di cause; il 26-*quater* contiene una delega per il riassetto della disciplina del processo amministrativo e in esso vengono enumerati dettagliatamente i criteri per l'implementazione di questa modifica.

Vi sono poi gli ultimi articoli del disegno di legge, di competenza prevalente della 1ª Commissione. L'articolo 43 contiene norme relative alla Patrimonio dello Stato spa e l'articolo 43 disposizioni per le società pubbliche. L'articolo 45, infine, in attuazione del federalismo, contiene una clausola di salvaguardia riguardante le Regioni a Statuto speciale e le Province di Trento e Bolzano. Questi ultimi articoli non sono stati modificati in Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Delogu.

DELOGU, *relatore*. Signor Presidente, signori senatori, la seconda parte di questa complessa normativa della quale ci stiamo occupando regola il giudizio civile. Le modifiche che si introducono al codice di procedura civile sono tese a semplificare determinate procedure e a far sì che il giudizio civile abbia una durata consona alle attese dei cittadini che al giudice civile si rivolgono.

Ho l'idea che la parte normativa abbia una sua importanza, però ritengo anche che coloro che si occupano concretamente del processo civile non possano essere ritenuti del tutto al di fuori dei problemi di durata che occupano in questo momento questa Aula. Mi riferisco agli avvocati da una parte e ai giudici dall'altra. È evidente che in Italia c'è un numero eccessivo di avvocati; questo comporta che il numero delle cause sia notevole e che le possibilità di conciliazione diminuiscano. Per quanto riguarda i giudici, non è possibile continuare con un ordinamento nel quale i termini sono perentori per tutte le parti processuali: se le parti processuali non rispettano quei termini hanno delle gravissime sanzioni, ma se i giudici non li rispettano non capita niente a nessuno, fuorché alle parti che non vedono definire il loro giudizio, perché i termini sono sempre ordinatori. Le norme introdotte con questo provvedimento sono tese a ridurre la durata dei processi.

La discussione in Commissione è stata lunga e aperta a tutte le opinioni, tant'è vero che sono stati accolti emendamenti provenienti da tutte le parti. Sono oltre 20 gli emendamenti del Governo, della maggioranza e dell'opposizione che riguardano le norme di cui ci stiamo occupando. Le disposizioni di maggior spessore e di maggior incidenza sulla durata dei processi sono, per esempio, contenute nell'articolo 27 dove vengono ridotti i termini entro i quali possono essere recepite o rilevate le eccezioni e dove viene stabilito che le decisioni su questa materia non devono più essere delle sentenze, ma solo delle ordinanze.

Successivamente, per quanto riguarda le sentenze, molto opportunamente si dice che nella sentenza non è più necessario esporre sia pure succintamente – sappiamo che poi l'avverbio succintamente non è sempre rispettato – lo svolgimento del processo: si devono solo indicare in modo conciso le ragioni di fatto e diritto che hanno portato alla decisione, senza indicare se con atto di citazione o con comparsa di risposta. Si dice semplicemente che per queste ragioni gli altri atti sono presenti nei fascicoli e possono essere visti da chiunque.

Anche nello svolgimento degli incarichi, i consulenti, i custodi e gli altri ausiliari devono rispettare i termini fissati dal giudice che, secondo questa norma, non devono superare i tre mesi, salvo casi che devono essere ritenuti eccezionali e, quindi, motivati dal giudice che assegna il termine. Se il consulente, il custode e gli ausiliari del giudice non rispettano questo termine la sanzione è la revoca dell'incarico. Anche in questo caso il termine è perentorio per tutti, ma non per il giudice.

Si prevede che la procura alle liti possa essere data con sistema informatico. Per quanto riguarda le memorie, di cui all'articolo 183, mentre prima la norma diceva che il giudice deve concedere il termine per le memorie difensive, adesso può concedere questi termini solo se sussistono gravi motivi. La concessione dei termini *ex* articolo 183 non è, quindi, automatica poiché ci deve essere una ragione fondata su gravi motivi.

Anche le modalità di svolgimento delle prime udienze, che adesso portano il giudizio avanti per mesi e forse anche per anni, vengono snellite. Altrettanto avviene per quanto riguarda la procedura relativa alle consulenze.

Uno dei punti importanti di questa decisione è la testimonianza scritta. Nel testo della Camera si diceva che il giudice, sentite le parti, poteva chiedere che i testimoni rispondessero ai quesiti non presentandosi davanti al giudice stesso ma compilando un modulo, che dovevano fare autenticare da un segretario generale e poi consegnare. Ci siamo resi conto tutti che ciò non era possibile. Quindi, la riforma ora, nel testo delle Commissioni riunite, stabilisce che il giudice, non «sentite le parti» ma «su accordo delle parti», può chiedere questa testimonianza scritta, salvo che non si tratti di documenti di spesa (fatture di incidenti stradali o di altro genere); in questi casi il teste rilascia all'avvocato che lo ha dedotto come teste la deposizione scritta e l'avvocato la presenta al giudice. Naturalmente in tutte queste ipotesi, quali che esse siano, se la testimonianza scritta non è chiara o ci sono altri particolari da accertare, il giudice può sentire il testimone e chiedere che compaia di fronte a lui per rispondere ai quesiti, come avviene oggi, e non fermarsi quindi alla testimonianza scritta.

Un altro punto centrale della riforma è il cosiddetto filtro, vale a dire l'ammissibilità dei ricorsi per Cassazione. L'articolo 29 contiene questa nuova disposizione: «Sull'ammissibilità del ricorso la Corte decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile resa da un collegio di tre magistrati». Quindi, prima che il ricorso vada alla valutazione della se-

zione che se ne dovrà occupare, c'è il filtro di un collegio di tre magistrati che decide se il ricorso è ammissibile o meno.

Se lo è, viene trasmesso alla sezione competente, altrimenti viene respinto con un'ordinanza che non può essere impugnata. Nella norma vengono indicati in dettaglio e con precisione tutti i casi di ammissibilità, non è cioè una norma di carattere negativo che dice quali ricorsi non sono ammissibili, ma vengono indicati con esattezza i casi di ammissibilità. Tra questi, nella prima versione approvata dalla Camera, c'era la cosiddetta doppia conforme: se la sentenza di primo e secondo grado fossero state identiche, non era ammissibile il ricorso per Cassazione. Questa disposizione, con l'accordo del Governo, è stata esclusa perché tutti abbiamo convenuto sul fatto che due errori non fanno una verità, due sbagli non danno luogo ad un'interpretazione corretta.

Viene snellito anche il procedimento del pignoramento presso terzi e si inserisce il procedimento sommario di cognizione, il quale prevede che la domanda sia proposta non già con citazione ma con ricorso. Però, tutto va bene solo se il giudice che riceve il ricorso fissa la prima udienza in termini brevi; se l'udienza, come capita abitualmente nei vari riti del nostro ordinamento civile, viene fissata a lungo termine, non sarà il fare la domanda con citazione o con ricorso a ridurre i tempi. Tuttavia, il fatto che vi sia il ricorso dovrebbe indurre tutti coloro che si occupano del problema a ridurre i termini.

Un altro emendamento importante, che modifica il testo proveniente dalla Camera, riguarda il calendario del processo. Questa norma introduce, dopo l'articolo 81 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, un articolo 81-*bis* che recita: «Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo con l'indicazione delle udienze successive e degli incumbenti che verranno espletati». I termini possono essere eventualmente prorogati, ma la norma è importante, perché almeno le parti sapranno fin dalla prima udienza – e non attraverso continui rinvii, che le lasciano spiazzate e incapaci di comprendere o apprezzare quanto si sta facendo – che la loro causa finirà fra un anno o un anno e mezzo.

Inoltre, si è deciso di dare – leggo l'articolo 34-*bis* – una delega al Governo per la riduzione e la semplificazione dei procedimenti civili. Come molti dei senatori sanno, sono stati inseriti diversi procedimenti civili regolati da norme e da procedure diverse, per cui «il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro ore mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale». Tuttavia, per avviare questo procedimento di semplificazione, già noi relatori, il senatore Malan ed io, abbiamo presentato all'Assemblea un emendamento per far sì che il cosiddetto rito societario, che è entrato in vigore qualche anno fa e che non funziona assolutamente, venga abolito, salvo ovviamente che per i procedimenti in corso.

Sempre al fine di ridurre la durata dei procedimenti, viene data al Governo un'ulteriore delega in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali. Ciò significa che prima che inizino i giudizi deve essere fatta questa mediazione con tutta una serie di regole, che sono esposte e ben dettate nell'articolo 39 che è stato approvato.

Ci sono poi ovviamente disposizioni transitorie, disposizioni sulla decisione delle questioni di giurisdizione e misure per il recupero delle somme afferenti al bilancio della giustizia, che sono tutto sommato norme che riguardano la pratica dei rapporti tra lo Stato e l'amministrazione della giustizia e non incidono in modo significativo, come tutto il resto, sulla durata dei processi.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la questione sospensiva QS1.

Ha chiesto di intervenire il senatore Casson per illustrarla. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). Signora Presidente, signori senatori, signori del Governo, come Partito Democratico abbiamo presentato tale questione sospensiva in relazione al disegno di legge in esame perché esso solleva diverse perplessità, nel metodo e nel merito, che non sono superate dall'esame che abbiamo effettuato all'interno delle Commissioni 1ª e 2ª. All'interno di queste Commissioni, si sono anzi verificate continue presentazioni di emendamenti, accavallamenti a non finire, contraddizioni, accelerazioni e frenate, e abbiamo assistito a contrasti, anche pesanti, tra la maggioranza e lo stesso Governo.

Per quanto riguarda in particolare i profili metodologici, non si può in alcun modo condividere la scelta di introdurre una così incisiva riforma del codice di rito civile del 1942 nell'ambito di un collegato alla finanziaria, esaminato in tempi ristretti, non certo adeguati alla portata delle innovazioni ordinamentali previste, in assenza della organicità, sistematicità e completezza che sarebbero necessarie per ogni riforma. Basti pensare, in proposito, come il disegno di legge in questione non preveda disposizione alcuna in merito ad una delle fasi del processo civile, quale la fase esecutiva, che rappresenta invece una delle parti maggiormente meritevoli (se non addirittura bisognose) di riforma, così come rilevato dalla sensibilità degli operatori del settore e dagli utenti della giustizia.

Allo stesso modo, un'altra questione, quella relativa all'accelerazione dei vari momenti processuali, non è stata adeguatamente approfondita ed affrontata. Questo rilievo è *a fortiori* asseverato dal fatto che una delle parti maggiormente innovative della riforma proposta, ovvero l'unificazione dei riti del processo civile, è stata introdotta soltanto con un emendamento, sulla cui opportunità non è stato possibile acquisire specifici e aggiornati pareri di avvocati, della magistratura, di docenti ed esperti in materia, degli operatori del settore, pareri che ben avrebbero potuto contribuire a migliorare il testo, a enucleare le reali problematiche del processo civile, e soprattutto della sua fase esecutiva, che solo chi pratica

ogni giorno le aule dei tribunali civili conosce davvero, nella loro complessità.

Inoltre, l'emendamento in questione sull'unificazione dei riti, lungi dal dettare disposizioni autoapplicative (che avrebbero potuto essere previste in questo specifico settore), contiene invece una mera delega al Governo all'emanazione di decreti legislativi in materia, peraltro secondo principi e criteri direttivi privi dei necessari requisiti di tassatività e determinatezza richiesti dall'articolo 76 della Costituzione, soprattutto nella lettura fornita da una consolidata giurisprudenza della Consulta (si veda in particolare, da ultimo, la sentenza n. 340 del 2007).

Analogo rilievo può estendersi poi alla delega al Governo contenuta nell'articolo 39 per l'emanazione di norme in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali, materia la cui delicatezza e complessità richiederebbe un approfondito confronto nel merito, così come la materia fallimentare imporrebbe un confronto adeguato; confronto che invece non è reso possibile rispetto a meri principi e criteri direttivi, inseriti nel disegno di legge, che sono peraltro privi dei necessari requisiti anch'essi di tassatività e determinatezza richiesti dalla Carta costituzionale.

Rappresento infine come esistano almeno tre disegni di legge di riforma completa del codice di rito processuale civile, disegni di legge d'origine sia della maggioranza che dell'opposizione, che si basano tutti sui lavori del comitato ristretto costituito nella precedente legislatura all'interno della Commissione giustizia (comitato ristretto presieduto dal senatore Caruso). I lavori avevano visto un'ampia condivisione, per cui le fasi conclusive di questi disegni di legge si possono ritenere non molto distanti tra di loro. Quindi, sarebbe davvero opportuno ragionare assieme e rivedere questi disegni di legge di origine diversificata. Per certi aspetti alcune parti di questa preannunciata riforma del processo civile rischierebbero di fare rivoltare nella tomba i nostri professori processual-civilisti.

Per tutta questa serie di motivi il Gruppo del Partito Democratico chiede che il Senato deliberi, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di sospendere l'esame del disegno di legge n. 1082. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulla questione sospensiva presentata si svolgerà una discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo per non più di dieci minuti.

BERSELLI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERSELLI (*PdL*). Signora Presidente, francamente siamo stupiti dalla presentazione della questione sospensiva; siamo stupiti perché dall'inizio della legislatura da parte di tutte le opposizioni è stato imputato al Governo, quindi conseguentemente alla sua maggioranza, di interessarsi

di problemi in qualche modo legati alla giustizia che però esulavano dal problema vero e fondamentale della giustizia italiana, cioè una giustizia dai tempi esageratamente lunghi. (*Brusìo*).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, credo che il senatore Berselli abbia qualche difficoltà.

BERSELLI (*PdL*). Io non ho alcuna difficoltà, però...

PRESIDENTE. Abbiamo tutti difficoltà ad ascoltarla e a sentirla.

BERSELLI (*PdL*). Questo brusìo non giova ad una compiuta spiegazione dei problemi che sottendono alla richiesta di sospensiva avanzata.

Stavo dicendo che dall'inizio di questa legislatura da parte di tutte le opposizioni si lamenta che il Governo (quindi la sua maggioranza) si interessa di problemi non strettamente legati all'estrema lentezza della giustizia sia civile che penale, lentezza che rende invece necessario un intervento immediato.

Voglio ricordare ai colleghi dell'opposizione che nei due anni della precedente legislatura di parole ne sono state fatte tante, di commissioni anche, di risultati zero: questo è un fatto assolutamente incontestabile, perché è stata istituita una commissione ministeriale per la riforma del processo penale con risultato zero; è stata istituita una commissione per la riforma del codice penale con risultato parimenti zero.

Si è detto che quello della giustizia è un problema gravissimo perché, anche se la lentezza della giustizia non occupa – così come non occupa – le prime pagine dei giornali e i resoconti televisivi, è altrettanto vero che la giustizia interessa milioni di italiani, tant'è che i processi pendenti sono 5,5 milioni. Si diceva che la lentezza della giustizia civile interferiva anche sulla competitività del sistema Italia, perché si diceva giustamente che molti investitori stranieri erano disincentivati a portare capitali in Italia stanti i ritardi clamorosi della giustizia civile.

Ebbene, tra i primi provvedimenti messi in cantiere dal Governo, vi è stato anche quello della riforma della giustizia civile. Pensavamo che le opposizioni riservassero ben altro trattamento ad un'iniziativa che andava incontro non solo alle aspettative di tutte le opposizioni, ma anche a quelle – cosa più importante – di tutti i cittadini e dell'intero popolo italiano. Finalmente una riforma che incideva direttamente sui ritardi della giustizia, una riforma che incideva anche per una semplificazione – lo diremo più avanti – del sistema della giustizia civile. Una riforma tecnico-giuridica, non una riforma di sistema per la quale si prospettava una modifica costituzionale (non si parlava di una riforma che andava in qualche modo ad interferire sul Consiglio superiore della magistratura); una riforma che non toccava minimamente questioni delicate su cui immediatamente erano state erette barricate dalle opposizioni, e non solo da queste; posso riferirmi anche alla questione relativa alla separazione delle carriere o a quella dell'obbligatorietà dell'azione penale, cioè a tutte quelle riforme

di sistema che erano nel programma elettorale del Popolo della Libertà e rispetto alle quali da tutte le opposizioni si diceva che prima c'erano altre riforme: prima quella della giustizia civile e subito dopo o subito prima la riforma della giustizia penale. Nel momento in cui il Governo ha posto mano in modo responsabile e con assoluta urgenza alla riforma della giustizia civile, noi ci siamo sentiti obiettare che si sarebbe dovuta seguire una strada diversa, magari per ritardare ulteriormente quella riforma che questa volta invece il Governo aveva posto con carattere di assoluta priorità. Questa riforma è stata inserita nel collegato alla finanziaria e con il collegato i tempi obiettivamente sono stati abbondantemente più brevi.

È stato licenziato dalla Camera un testo che la Commissione giustizia e la Commissione affari costituzionali del Senato hanno riesaminato con particolare attenzione, come diceva prima di me il relatore, senatore Delogu, anche ascoltando (perché è importante ascoltare le opposte tesi dell'opposizione) e valutando positivamente tanti emendamenti di sostanza che sono stati prospettati dalle opposizioni e che sono stati recepiti dalla stessa Commissione e quindi dal Governo, c'è stata una particolare attenzione alle sollecitazioni che provenivano da parte dei colleghi dell'opposizione e oggi possiamo dire tranquillamente che quella riforma che era stata licenziata dall'altro ramo del Parlamento, oggi, così com'è uscita dalle Commissioni riunite, sia sicuramente una riforma migliore, che non solo tiene conto di alcune indicazioni delle opposizioni, ma anche di alcune prospettazioni che ci venivano dal mondo della avvocatura: abbiamo ascoltato con attenzione gli avvocati ed anche i magistrati, che erano interessati alla riforma della giustizia civile e oggi si può tranquillamente dire che ci troviamo di fronte ad un testo non dico di gran lunga, ma certamente migliore rispetto a quello che era stato approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Possiamo dire che una volta tanto il sistema bicamerale perfetto ha funzionato, nel senso che questa volta, in questo ramo del Parlamento, stiamo per votare – e noi speriamo approvare – una riforma che certamente è da lungo tempo attesa e che contiamo possa trovare anche il consenso almeno di una parte delle opposizioni. Infatti, quando si parla di riforma tecnico-giuridica non dovremmo schierarci su posizioni ideologiche di maggioranza e di opposizione, di centrodestra e di centrosinistra, perché si parla di questioni tecniche rispetto alle quali non dovrebbero esservi particolari differenze. Non stiamo realizzando una riforma per il centrodestra a fronte di una riforma che poteva essere per il centrosinistra: stiamo ponendo in essere una riforma per il popolo degli italiani, che in questo momento attende finalmente quella riforma che oramai è in dirittura di arrivo.

Come ha detto poc'anzi il relatore Delogu, abbiamo affrontato anche temi che non erano stati considerati nell'altro ramo del Parlamento. Nel momento in cui si introduceva il giudizio sommario di cognizione, da parte di qualcuno, anche fuori dal Parlamento, giustamente era stato fatto osservare che si introduceva un nuovo rito. Nel campo della giustizia civile c'erano già troppi riti, per quale motivo se ne doveva introdurre uno

nuovo? Era una considerazione che aveva una sua logica e una sua ragionevolezza, tant'è che abbiamo sollecitato il Governo il quale, proprio in base alle indicazioni dell'intera Commissione, ha presentato un emendamento volto a semplificare e ridurre drasticamente i tanti riti della giustizia civile.

Chi, come me, alla fine degli anni '60 superò l'esame, come il senatore Delogu, di procuratore legale sa che allora il rito era uno solo: era solo il giudizio di cognizione ordinaria. Poi, tempo dopo, venne introdotto il rito speciale del lavoro. C'era un solo rito, mentre oggi, colleghi senatori dell'opposizione, il vero dibattito è sul numero dei riti attualmente esistenti: c'è chi dice che sono 23, chi sostiene che siano 25 e chi 28. Con questo provvedimento finalmente si giunge ad una drastica riduzione dei riti, semplificando la vita non soltanto degli avvocati, ma anche dei magistrati, consentendo altresì una maggiore rapidità delle decisioni e mettendo la nostra giustizia finalmente sullo stesso piano, o quasi, della giustizia dei Paesi dell'Europa occidentale che si guardano ad esempio.

PRESIDENTE. Senatore Berselli, le ricordo solo il tempo.

BERSELLI (*PdL*). Ho terminato, signora Presidente.

Per tutte queste considerazioni invito la maggioranza di questa Assemblea a votare contro la richiesta di sospensiva presentata dal Gruppo del Partito Democratico. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva QS1, avanzata dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvata.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. L'opinione della Presidenza è che la questione sia stata respinta, tuttavia ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Per cortesia, colleghi, ognuno vada al proprio posto.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva.

FERRARA (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (*PdL*). Signora Presidente, con i senatori del Partito Democratico e dell'Italia dei Valori avremmo pensato, affinché sia più piana e produttiva, di iniziare la discussione generale del disegno di legge in ti-

tolo nella seduta pomeridiana. Le avanziamo pertanto una richiesta in tal senso.

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, poiché non si fanno osservazioni, la Presidenza accetta la sua proposta.

Pertanto, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,25*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

**Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti
(847-B)**

ORDINE DEL GIORNO

G100 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerato che:

il provvedimento interviene sul fondamentale tema della produttività del lavoro pubblico mirando ad un riassetto basato sul merito e sull'efficienza;

la fase di predisposizione del testo, in particolare nelle commissioni competenti, è stata caratterizzata da un confronto puntuale e di merito fra maggioranza e opposizione, che ha consentito di giungere ad un articolato condiviso in molte sue parti;

il Governo ha già espresso l'intenzione di coinvolgere i soggetti interessati nella fase di predisposizione dei decreti legislativi ma è altresì fondamentale che le commissioni parlamentari interessate siano informate sull'esito delle suddette consultazioni in maniera costante;

molti dei contenuti di principio su cui si è registrata convergenza debbono trovare una loro concreta traduzione normativa nei decreti legislativi ed è quindi fondamentale che anche su di essi le commissioni parlamentari competenti diventino parti in causa attive, a tutela sia del rispetto del contenuto della delega sia dei vincoli procedurali in essa previsti;

impegna il Governo:

a riferire costantemente e puntualmente, presso le Commissioni parlamentari competenti, nelle forme e nei tempi che saranno opportunamente convenuti, sul processo di elaborazione degli schemi di decreto legislativo.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 1 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di derogabilità delle disposizioni applicabili solo ai dipendenti pubblici)

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente: «Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge».

2. L'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica alle disposizioni emanate o adottate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI

1.1

PARDI, ASTORE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

1.2

BIANCO, TREU, ICHINO, INCOSTANTE

Ritirato e trasformato nell'odg G1.2

Sopprimere l'articolo.

ORDINE DEL GIORNO

G1.2 (già emendamento 1.2)

ICHINO, BIANCO, TREU, INCOSTANTE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerato che il principio contrattualistico deve rimanere quello cui fundamentalmente si ispira l'intero sistema di regolazione di rapporti di lavoro alle dipendenze di enti pubblici,

impegna il Governo

ad operare affinché gli organi deputati alla contrattazione collettiva nel settore pubblico esercitino tale loro funzione secondo i criteri di rigore e buona amministrazione necessari per ridurre al minimo, nei campi concorrenti, l'intervento legislativo anche all'esito del monitoraggio di cui all'art. 3, comma 2, lettera c).

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

*(Delega al Governo in materia di riforma del lavoro
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a riformare, anche mediante modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, e della relativa contrattazione collettiva per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato, con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali;

b) miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle procedure della contrattazione collettiva;

c) introduzione di sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e delle strutture, finalizzati ad assicurare l'offerta di servizi conformi agli *standard* internazionali di qualità e a consentire agli organi di vertice politici delle pubbliche amministrazioni l'accesso diretto alle informazioni relative alla valutazione del personale dipendente;

d) garanzia della trasparenza dell'organizzazione del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e dei relativi sistemi retributivi;

e) valorizzazione del merito e conseguente riconoscimento di meccanismi premiali per i singoli dipendenti sulla base dei risultati conseguiti dalle relative strutture amministrative;

f) definizione di un sistema più rigoroso di responsabilità dei dipendenti pubblici;

g) affermazione del principio di concorsualità per l'accesso al lavoro pubblico e per le progressioni di carriera;

h) introduzione di strumenti che assicurino una più efficace organizzazione delle procedure concorsuali su base territoriale, conformemente al principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici, da garantire, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.

i) previsione dell'obbligo di permanenza per almeno un quinquennio nella sede della prima destinazione anche per i vincitori delle procedure di progressione verticale, considerando titolo preferenziale nelle medesime procedure di progressione verticale la permanenza nelle sedi carenti di organico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nell'osservanza dei principi e criteri direttivi fissati dai seguenti articoli, nonché nel rispetto del principio di pari opportunità, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, lettera a), 4, 5 e 6, nonché previo parere della medesima Conferenza relativamente all'attuazione delle restanti disposizioni della presente legge, sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 individuano le disposizioni rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e quelle contenenti principi generali dell'ordinamento giuridico, ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali negli ambiti di rispettiva competenza.

5. Le disposizioni della presente legge si applicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri, salvo che risultino incompatibili con la specificità del relativo ordinamento.

EMENDAMENTI

2.5

ICHINO, BIANCO, TREU, INCOSTANTE

Ritirato e trasformato nell'odg G2.5

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «e a consentire» fino alla fine, e sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) garanzia della trasparenza totale dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche e dei relativi sistemi retributivi, orientata a consentire l'accessibilità diretta, anche mediante i siti *internet* delle medesime amministrazioni, secondo i criteri e le modalità individuate dal Garante per la protezione dei dati personali, a norma dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni relative a retribuzioni individuali, provvedimenti disciplinari, dati aggregati per ufficio relativi ai tassi di assenze dal lavoro per qualsiasi motivo, dati e parametri posti alla base delle valutazioni, contenuto delle valutazioni stesse, formulato in modo tale da garantire la confrontabilità tra strutture omologhe;».

2.3

PARDI, ASTORE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: «e a consentire agli organi di vertice politici delle pubbliche amministrazioni l'accesso diretto alle informazioni relative alla valutazione del personale dipendente».

2.4

PARDI, ASTORE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «e a consentire agli organi di vertice politici delle pubbliche amministrazioni l'accesso diretto alle informazioni relative alla valutazione del personale dipendente» con le seguenti: «e a consentire agli organi di governo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'accesso alle informazioni relative alla valutazione del personale dipendente».

ORDINI DEL GIORNO**G2.5** (già em. 2.5)

BIANCO, ICHINO, TREU, INCOSTANTE

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 847-B,

premesso che il disegno di legge in esame conferisce al Governo un'ampia delega legislativa per la riforma della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

impegna il Governo

ad applicare, in sede di esercizio della delega legislativa, il principio della trasparenza totale, di cui all'articolo 4, comma 7, in modo tale che sia consentita e resa effettiva l'accessibilità diretta, anche mediante i siti internet delle pubbliche amministrazioni, secondo i criteri e le modalità individuate dal Garante per la protezione dei dati personali, a norma dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, delle informazioni relative a retribuzioni individuali, provvedimenti disciplinari, dati aggregati per ufficio relativi ai tassi di assenze dal lavoro per qualsiasi motivo, dati e parametri posti alla base delle valutazioni, contenuto delle valutazioni stesse, formulato in modo tale da garantire la confrontabilità tra strutture omologhe.

G2.100

PARDI, ASTORE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame, nel quadro generale di interventi finalizzati all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, prevede, tra le altre, all'articolo 2 una delega al Governo in materia di riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;

l'esercizio di tale delega è finalizzato all'introduzione di sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e delle strutture, finalizzate ad assicurare l'offerta di servizi conformi agli *standard* internazionali di qualità e a consentire agli organi di vertice politici delle pubbliche amministrazioni l'accesso diretto alle informazioni relative alla valutazione del personale dipendente;

secondo l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 165/2001, «gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti»; a tale funzione, attribuita agli organi di governo, si contrappone quella attribuita ai dirigenti, ai quali, secondo il comma 2 del medesimo articolo, «spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati». Il comma 3 aggiunge che «le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative». In questo modo viene enunciato il principio di separazione tra politica ed amministrazione, introdotto nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo 29/1993: la politica spetta agli organi di governo (tra i quali rientrano il governo a livello regionale, provinciale e comunale), l'amministrazione ai dirigenti;

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa finalizzata ad evitare che la citata previsione normativa contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge in esame si trasformi in una indebita invasione della pubblica amministrazione;

a chiarire che per «organi di vertice politici» si debbano intendere esclusivamente gli organi di governo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Principi e criteri in materia di contrattazione collettiva e integrativa e funzionalità delle amministrazioni pubbliche)

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a modificare la disciplina della contrattazione collettiva nel settore pubblico al fine di conseguire una migliore organizzazione del lavoro e ad assicurare il rispetto della ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, nonché, sulla base di questa, ad atti organizzativi e all'autonoma determinazione dei dirigenti, e quelle sottoposte alla contrattazione collettiva.

2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) precisare, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1 della presente legge, gli ambiti della disciplina del rapporto di lavoro pubblico riservati rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge, fermo restando che è riservata alla contrattazione collettiva la determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro;

b) fare in ogni caso salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, secondo periodo, e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

c) prevedere meccanismi di monitoraggio sull'effettività e congruenza della ripartizione delle materie attribuite alla regolazione della legge o dei contratti collettivi;

d) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, in caso di nullità delle clausole contrattuali per violazione di norme imperative e dei limiti fissati alla contrattazione collettiva;

e) individuare criteri per la fissazione di vincoli alla contrattazione collettiva al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di bilancio, anche mediante limiti massimi di spesa ovvero limiti minimi e massimi di spesa;

f) prevedere, ai fini dell'accertamento dei costi della contrattazione integrativa, uno schema standardizzato di relazione tecnica recante i contenuti minimi necessari per la valutazione degli organi di controllo sulla compatibilità economico-finanziaria, nonché adeguate forme di pubblicizzazione ai fini della valutazione, da parte dell'utenza, dell'impatto della contrattazione integrativa sul funzionamento evidenziando le richieste e le previsioni di interesse per la collettività;

g) potenziare le amministrazioni interessate al controllo attraverso il trasferimento di personale in mobilità ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

h) riordinare le procedure di contrattazione collettiva nazionale, in coerenza con il settore privato e nella salvaguardia delle specificità sussistenti nel settore pubblico, nonché quelle della contrattazione integrativa e riformare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), con particolare riguardo alle competenze, alla struttura ed agli organi della medesima Agenzia, secondo i seguenti criteri:

1) rafforzamento dell'indipendenza dell'ARAN dalle organizzazioni sindacali anche attraverso la revisione dei requisiti soggettivi e delle incompatibilità dei componenti dei relativi organi, con particolare riferimento ai periodi antecedenti e successivi allo svolgimento dell'incarico, e del personale dell'Agenzia;

2) potenziamento del potere di rappresentanza delle regioni e degli enti locali;

3) ridefinizione della struttura e delle competenze dei comitati di settore, rafforzandone il potere direttivo nei confronti dell'ARAN;

4) riduzione del numero dei comparti e delle aree di contrattazione, ferma restando la competenza della contrattazione collettiva per l'individuazione della relativa composizione, anche con riferimento alle aziende ed enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni;

5) modificazione, in coerenza con il settore privato, della durata dei contratti al fine di ridurre i tempi e i ritardi dei rinnovi e di far coincidere il periodo di regolamentazione giuridica con quello di regolamentazione economica;

6) rafforzamento del regime dei vigenti controlli sui contratti collettivi integrativi, in particolare prevedendo specifiche responsabilità della parte contraente pubblica e degli organismi deputati al controllo sulla compatibilità dei costi;

7) semplificazione del procedimento di contrattazione anche attraverso l'eliminazione di quei controlli che non sono strettamente funzionali a verificare la compatibilità dei costi degli accordi collettivi;

i) introdurre norme di raccordo per armonizzare con gli interventi di cui alla lettera h) i procedimenti negoziali, di contrattazione e di concertazione di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 195, 19 maggio 2000, n. 139, 13 ottobre 2005, n.217, e 15 febbraio 2006, n. 63;

l) prevedere che le pubbliche amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione, sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi

ultimi prevedono, con possibilità di ambito territoriale e di riferimento a più amministrazioni;

m) prevedere l'imputabilità della spesa per il personale rispetto ai servizi erogati e definire le modalità di pubblicità degli atti riguardanti la spesa per il personale e dei contratti attraverso gli istituti e gli strumenti previsti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

n) prevedere, al fine di ridurre il ricorso a contratti di lavoro a termine, a consulenze e a collaborazioni, disposizioni dirette ad agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, finalizzati a garantire lo svolgimento delle funzioni pubbliche di competenza da parte delle amministrazioni che presentino carenza di organico;

o) prevedere, al fine di favorire i processi di mobilità intercompartimentale del personale delle pubbliche amministrazioni, criteri per la definizione mediante regolamento di una tabella di comparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione.

EMENDAMENTO

3.6

TREU, ICHINO, BIANCO, INCOSTANTE

Ritirato e trasformato nell'odg G3.6

Al comma 2, lettera n), sostituire la parole: «agevolare» con la seguente: «attivare».

ORDINE DEL GIORNO

G3.6 (già em. 3.6)

TREU, ICHINO, INCOSTANTE, BIANCO

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 847-B,

premesso che il disegno di legge in esame conferisce al Governo un'ampia delega legislativa per la riforma della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

impegna il Governo

a disporre, in sede di esercizio della delega legislativa, affinché i dirigenti delle strutture pubbliche nelle quali si registrino eccedenze di organico siano effettivamente vincolati ad attivare le necessarie procedure di mobilità per l'eliminazione di tali situazioni irregolari.

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva. Disposizioni sul principio di trasparenza nelle amministrazioni pubbliche)

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a modificare ed integrare la disciplina del sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare elevati *standard* qualitativi ed economici dell'intero procedimento di produzione del servizio reso all'utenza tramite la valorizzazione del risultato ottenuto dalle singole strutture, a prevedere mezzi di tutela giurisdizionale degli interessati nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici che si discostano dagli *standard* qualitativi ed economici fissati o che violano le norme preposte al loro operato, nonché a prevedere l'obbligo per le amministrazioni, i cui indicatori di efficienza o produttività si discostino in misura significativa, secondo parametri deliberati dall'organismo centrale di cui al comma 2, lettera *f*), dai valori medi dei medesimi indicatori rilevati tra le amministrazioni omologhe rientranti nel 25 per cento delle amministrazioni con i rendimenti più alti, di fissare ai propri dirigenti, tra gli obiettivi di cui alla lettera *b*) del medesimo comma 2, l'obiettivo di allineamento entro un termine ragionevole ai parametri deliberati dal citato organismo centrale e, infine, a prevedere l'attivazione di canali di comunicazione diretta utilizzabili dai cittadini per la segnalazione di disfunzioni di qualsiasi natura nelle amministrazioni pubbliche.

2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare sistemi di valutazione delle amministrazioni pubbliche diretti a rilevare, anche mediante ricognizione e utilizzo delle fonti informative anche interattive esistenti in materia, nonché con il coinvolgimento degli utenti, la corrispondenza dei servizi e dei prodotti resi ad oggettivi *standard* di qualità, rilevati anche a livello internazionale;

b) prevedere l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di predisporre, in via preventiva, gli obiettivi che l'amministrazione si pone per ciascun anno e di rilevare, in via consuntiva, quanta parte degli obiettivi dell'anno precedente è stata effettivamente conseguita, assicurandone la pubblicità per i cittadini, anche al fine di realizzare un sistema di indicatori di produttività e di misuratori della qualità del rendimento del personale, correlato al rendimento individuale ed al risultato conseguito dalla struttura;

c) prevedere l'organizzazione di confronti pubblici annuali sul funzionamento e sugli obiettivi di miglioramento di ciascuna amministrazione, con la partecipazione di associazioni di consumatori e utenti, organizzazioni sindacali, studiosi e organi di informazione, e la diffusione dei relativi contenuti mediante adeguate forme di pubblicità, anche in modalità telematica;

d) promuovere la confrontabilità tra le prestazioni omogenee delle pubbliche amministrazioni anche al fine di consentire la comparazione delle attività e dell'andamento gestionale nelle diverse sedi territoriali ove si esercita la pubblica funzione, stabilendo annualmente a tal fine indicatori di andamento gestionale, comuni alle diverse amministrazioni pubbliche o stabiliti per gruppi omogenei di esse, da adottare all'interno degli strumenti di programmazione, gestione e controllo e negli strumenti di valutazione dei risultati;

e) riordinare gli organismi che svolgono funzioni di controllo e valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche secondo i seguenti criteri:

- 1) estensione della valutazione a tutto il personale dipendente;
- 2) estensione della valutazione anche ai comportamenti organizzativi dei dirigenti;
- 3) definizione di requisiti di elevata professionalità ed esperienza dei componenti degli organismi di valutazione;
- 4) assicurazione della piena indipendenza e autonomia del processo di valutazione, nel rispetto delle metodologie e degli *standard* definiti dall'organismo di cui alla lettera *f*);
- 5) assicurazione della piena autonomia della valutazione, svolta dal dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni e responsabilità;

f) prevedere, nell'ambito del riordino dell'ARAN di cui all'articolo 3, l'istituzione, in posizione autonoma e indipendente, di un organismo centrale che opera in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di cui alle lettere *a)* e *b)*, di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attività svolta. I componenti,

in numero non superiore a cinque, sono scelti tra persone di elevata professionalità, anche estranee all'amministrazione, che non abbiano interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'organismo, con comprovate competenze in Italia o all'estero nelle materie attinenti la definizione dei sistemi di cui alle lettere *a)* e *b)*, e sono nominati, nel rispetto del principio della rappresentanza di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, per un periodo di sei anni e previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti;

g) prevedere che i sindaci e i presidenti delle province nominino i componenti dei nuclei di valutazione cui è affidato il compito di effettuare la valutazione dei dirigenti, secondo i criteri e le metodologie stabiliti dall'organismo di cui alla lettera *f)*, e che provvedano a confermare o revocare gli incarichi dirigenziali conformemente all'esito della valutazione;

h) assicurare la totale accessibilità dei dati relativi ai servizi resi dalla pubblica amministrazione tramite la pubblicità e la trasparenza degli indicatori e delle valutazioni operate da ciascuna pubblica amministrazione anche attraverso:

1) la disponibilità immediata mediante la rete *internet* di tutti i dati sui quali si basano le valutazioni, affinché possano essere oggetto di autonoma analisi ed elaborazione;

2) il confronto periodico tra valutazioni operate dall'interno delle amministrazioni e valutazioni operate dall'esterno, ad opera delle associazioni di consumatori o utenti, dei centri di ricerca e di ogni altro osservatore qualificato;

3) l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni, sentite le associazioni di cittadini, consumatori e utenti rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di un programma per la trasparenza, di durata triennale, da rendere pubblico anche attraverso i siti *web* delle pubbliche amministrazioni, definito in conformità agli obiettivi di cui al comma 1;

i) prevedere l'ampliamento dei poteri ispettivi con riferimento alle verifiche ispettive integrate di cui all'articolo 60, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

l) consentire a ogni interessato di agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni, nonché dei concessionari di servizi pubblici, fatte salve le competenze degli organismi con funzioni di regolazione e controllo istituiti con legge dello Stato e preposti ai relativi settori, se dalla violazione di *standard* qualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi, dall'omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali derivi la lesione di interessi giuridica-

mente rilevanti per una pluralità di utenti o consumatori, nel rispetto dei seguenti criteri:

1) consentire la proposizione dell'azione anche ad associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati;

2) devolvere il giudizio alla giurisdizione esclusiva e di merito del giudice amministrativo;

3) prevedere come condizione di ammissibilità che il ricorso sia preceduto da una diffida all'amministrazione o al concessionario ad assumere, entro un termine fissato dai decreti legislativi, le iniziative utili alla soddisfazione degli interessati; in particolare, prevedere che, a seguito della diffida, si instauri un procedimento volto a responsabilizzare progressivamente il dirigente competente e, in relazione alla tipologia degli enti, l'organo di indirizzo, l'organo esecutivo o l'organo di vertice, a che le misure idonee siano assunte nel termine predetto;

4) prevedere che, all'esito del giudizio, il giudice ordini all'amministrazione o al concessionario di porre in essere le misure idonee a porre rimedio alle violazioni, alle omissioni o ai mancati adempimenti di cui all'alinea della presente lettera e, nei casi di perdurante inadempimento, disponga la nomina di un commissario, con esclusione del risarcimento del danno, per il quale resta ferma la disciplina vigente;

5) prevedere che la sentenza definitiva comporti l'obbligo di attivare le procedure relative all'accertamento di eventuali responsabilità disciplinari o dirigenziali;

6) prevedere forme di idonea pubblicità del procedimento giurisdizionale e della sua conclusione.

7) prevedere strumenti e procedure idonei ad evitare che l'azione di cui all'alinea della presente lettera nei confronti dei concessionari di servizi pubblici possa essere proposta o proseguita, nel caso in cui un'autorità indipendente o comunque un organismo con funzioni di vigilanza e controllo nel relativo settore abbia avviato sul medesimo oggetto il procedimento di propria competenza.

3. Per il funzionamento dell'organismo di cui al comma 2, lettera *f*), è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro per l'anno 2009 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, compresi i compensi ai componenti. È altresì autorizzata la spesa massima di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per finanziare, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, progetti sperimentali e innovativi volti a:

a) diffondere e uniformare le metodologie della valutazione tra le amministrazioni centrali e gli enti territoriali, anche tramite la definizione di modelli da pubblicare sulla rete *internet*;

b) sviluppare i processi di formazione del personale preposto alle funzioni di controllo e valutazione;

c) sviluppare metodologie di valutazione della funzione di controllo della soddisfazione dei cittadini;

d) migliorare la trasparenza delle procedure di valutazione mediante la realizzazione e lo sviluppo di un apposito sito *internet*.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 227, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di organizzazione dell'organismo di cui al comma 2, lettera f), e fissati i compensi per i componenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, ad eccezione del comma 2, lettera f), e del comma 3, secondo periodo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

7. Ai fini del comma 6 la trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti *internet* delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta in proposito dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

8. Le amministrazioni pubbliche adottano ogni iniziativa utile a promuovere la massima trasparenza nella propria organizzazione e nella propria attività.

9. All'articolo 1, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale».

EMENDAMENTI

4.3

PARDI, ASTORE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1 sopprimere le parole: «, secondo parametri deliberati dall'organismo centrale di cui al comma 2, lettera f),».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere le parole: «ai parametri deliberati dal citato organismo centrale».

4.11

ICHINO, INCOSTANTE, BIANCO, TREU

Ritirato e trasformato nell'odg G4.11

Al comma 1, sopprimere le parole: «rientranti nel 25 per cento delle amministrazioni con i rendimenti più alti».

4.4

LANNUTTI, ASTORE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 2, lettera 1), numero 3), primo periodo, sopprimere le parole: «come condizione di ammissibilità».

4.5

LANNUTTI, ASTORE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 2, lettera 1), numero 3), sopprimere le parole da: «in particolare, prevedere che» fino alla fine.

4.9

INCOSTANTE, TREU, ICHINO, BIANCO

Ritirato e trasformato nell'odg G4.9

Al comma 2, lettera 1), numero 3), sopprimere la parola: «progressivamente».

4.6

LANNUTTI, ASTORE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 2, lettera 1), numero 4), sopprimere le parole: «con esclusione del risarcimento del danno, per il quale resta ferma la disciplina vigente;».

4.10

ICHINO, BIANCO, TREU, INCOSTANTE

Id. em. 4.6

Al comma 2, lettera 1), numero 4), sopprimere le parole: «con esclusione del risarcimento del danno, per il quale resta ferma la disciplina vigente».

4.7

LANNUTTI, ASTORE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 2, lettera 1), sopprimere il numero 7).

4.12

INCOSTANTE, ICHINO, BIANCO, TREU

Id. em. 4.7

Al comma 2, lettera 1), sopprimere il numero 7).

4.8

PARDI, ASTORE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 3, al primo periodo, sostituire le parole «4 milioni di euro» con le seguenti: «2 milioni di euro» e sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010,» con le seguenti: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2009 e per l'anno 2010,».

4.13

ICHINO, INCOSTANTE, BIANCO, TREU

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «, ferma restando la piena autonomia dell'organismo di cui al comma 2, lettera f) circa gli indirizzi e le modalità di spesa,».

4.14

CASSON, ICHINO

Respinto

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. L'accesso alle notizie inerenti lo svolgimento delle prestazioni rese dai soggetti addetti ad una funzione pubblica, nonché la relativa valutazione, è garantito nei limiti e secondo le modalità previste da appositi provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per quanto riguarda le attività per le quali è autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo, il trattamento dei dati sensibili».

ORDINI DEL GIORNO

G4.11 (già em. 4.11)

ICHINO, BIANCO, INCOSTANTE, TREU

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 847-B,

premesso che il disegno di legge in esame conferisce al Governo un'ampia delega legislativa per la riforma della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

impegna il Governo

ad esercitare la delega legislativa in modo tale che, in sede di scelta dei membri dell'organo collegiale di cui al comma 2, lettera *f*), sia attribuito il debito rilievo al criterio dell'esperienza pluriennale acquisita in organi indipendenti di valutazione della produttività ed efficienza di amministrazioni pubbliche e private, e in particolare dell'esperienza acquisita in Paesi stranieri dove la cultura della valutazione ha radici più profonde ed è maggiormente progredita.

G4.9 (già em. 4.9)

INCOSTANTE, TREU, BIANCO, ICHINO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 847-B,

premesso che il disegno di legge in esame conferisce al Governo un'ampia delega legislativa per la riforma della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

impegna il Governo

ad esercitare la delega legislativa in modo tale da assicurare l'immediata e più efficace responsabilizzazione dei dirigenti degli enti investiti da diffida giudiziale circa la sollecita ottemperanza della diffida medesima, anche mediante la predisposizione di un adeguato apparato sanzionatorio per i casi di inottemperanza, parziale o totale.

(*) Accolto dal Governo

G4.100

LANNUTTI, ASTORE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Il Senato,

premesso che:

la discussione in merito alla valutazione del personale e dell'attività della pubblica amministrazione non può non essere collegata ad un dibattito in merito alle garanzie a tutela del consumatore nei confronti di tale attività;

lo stesso disegno di legge in esame, all'articolo 4, istituisce la *class action* per il settore pubblico;

la finalità principale di tale istituto, come descritta dal disegno di legge in esame, risiede sostanzialmente nel ripristinare il servizio e gli *standard* a disposizione degli utenti, ma non quello di garantire il risarcimento del danno, per il quale si continuerebbe ad applicare l'attuale disciplina;

con riferimento a tale articolo, si rileva che, a seguito delle modifiche approvate da parte di entrambi i rami del Parlamento, sono state introdotte tutta una serie di costrizioni e di allungamenti dei tempi giudiziari che, di fatto, altro non faranno che impedire ai cittadini di far valere legittimamente i propri diritti nei confronti della pubblica amministrazione;

non si comprendono i motivi per i quali un soggetto giuridico, quale è appunto la pubblica amministrazione ovvero la concessionaria di un pubblico servizio possono essere completamente esentate dall'obbligo di risarcire il danno ingiustamente causato nei confronti dei cittadini, mentre un'azienda privata dello stesso settore sia costretta a farlo;

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa normativa volta a prevedere il risarcimento del danno nell'ipotesi in cui la pubblica amministrazione o la concessionaria di un servizio pubblico non abbiano fornito il servizio dovuto nei confronti del cittadino, anche in seguito al pronunciamento del giudice.

ARTICOLI 5 E 6 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

(Principi e criteri finalizzati a favorire il merito e la premialità)

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato ad introdurre nell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa, secondo le modalità attuative stabilite dalla contrattazione collettiva, anche mediante l'affermazione del principio di selettività e di concorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi.

2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire percentuali minime di risorse da destinare al merito e alla produttività, previa valutazione del contributo e del rendimento del singolo dipendente formulati in relazione al risultato, evitando la corresponsione generalizzata ed indifferenziata di indennità e premi incentivanti a tutto il personale;

b) prevedere che la valutazione positiva conseguita dal dipendente in un congruo arco temporale costituisca un titolo rilevante ai fini della progressione in carriera e dei concorsi riservati al personale interno;

c) destinare al personale, direttamente e proficuamente coinvolto nei processi di ristrutturazione e razionalizzazione, parte delle economie conseguite con risparmi sui costi di funzionamento in proporzione ai risultati conseguiti dalle singole strutture amministrative;

d) stabilire che le progressioni meramente economiche avvengano secondo principi di selettività;

e) definire una riserva di accesso dall'esterno alle posizioni economiche apicali nell'ambito delle rispettive aree funzionali, anche tramite un corso-concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione;

f) stabilire che le progressioni di carriera avvengano per concorso pubblico, limitando le aliquote da destinare al personale interno ad una quota comunque non superiore al 50 per cento;

g) individuare specifici e ulteriori criteri premiali per il personale coinvolto in progetti innovativi che ampliano i servizi al pubblico, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

Art. 6.

Approvato

(Principi e criteri in materia di dirigenza pubblica. Modifica all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a modificare la disciplina della dirigenza pubblica, al fine di conseguire la migliore organizzazione del lavoro e di assicurare il progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate al pubblico, utilizzando anche i criteri di gestione e di valutazione del settore privato, al fine di realizzare adeguati livelli di produttività del lavoro pubblico e di favorire il riconoscimento di meriti e demeriti, e al fine di rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza, nel rispetto della giurisprudenza costituzionale in materia, regolando il rapporto tra organi di vertice e dirigenti titolari di incarichi apicali in modo da garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico degli organi di governo in ambito amministrativo.

2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) affermare la piena autonomia e responsabilità del dirigente, in qualità di soggetto che esercita i poteri del datore di lavoro pubblico, nella gestione delle risorse umane, attraverso il riconoscimento in capo allo stesso della competenza con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

1) individuazione dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ufficio al quale è preposto;

2) valutazione del personale e conseguente riconoscimento degli incentivi alla produttività;

3) utilizzo dell'istituto della mobilità individuale di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo criteri oggettivi finalizzati ad assicurare la trasparenza delle scelte operate;

b) prevedere una specifica ipotesi di responsabilità del dirigente, in relazione agli effettivi poteri datoriali, nel caso di omessa vigilanza sulla effettiva produttività delle risorse umane assegnate e sull'efficienza della relativa struttura nonché, all'esito dell'accertamento della predetta responsabilità, il divieto di corrispondergli il trattamento economico accessorio;

c) prevedere la decadenza dal diritto al trattamento economico accessorio nei confronti del dirigente il quale, senza giustificato motivo, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti, nei casi in cui sarebbe stato dovuto;

d) limitare la responsabilità civile dei dirigenti alle ipotesi di dolo e di colpa grave, in relazione alla decisione di avviare il procedimento di-

disciplinare nei confronti dei dipendenti della pubblica amministrazione di appartenenza;

e) prevedere sanzioni adeguate per le condotte dei dirigenti i quali, pur consapevoli di atti posti in essere dai dipendenti rilevanti ai fini della responsabilità disciplinare, omettano di avviare il procedimento disciplinare entro i termini di decadenza previsti, ovvero in ordine a tali atti rendano valutazioni irragionevoli o manifestamente infondate;

f) prevedere che l'accesso alla prima fascia dirigenziale avvenga mediante il ricorso a procedure selettive pubbliche concorsuali per una percentuale dei posti, adottando le necessarie misure volte a mettere a regime il nuovo sistema di accesso in raccordo con il regime vigente;

g) prevedere, inoltre, che il conferimento dell'incarico dirigenziale generale ai vincitori delle procedure selettive di cui alla lettera *f)* sia subordinato al compimento di un periodo di formazione, non inferiore a sei mesi, presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale, secondo modalità determinate, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, da ciascuna amministrazione d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenuto anche conto delle disposizioni previste nell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilendo che, mediante intesa fra gli stessi soggetti istituzionali, sia concordato un apposito programma per assicurare un'adeguata offerta formativa ai fini dell'immediata applicazione della disciplina nel primo biennio successivo alla sua entrata in vigore;

h) ridefinire i criteri di conferimento, mutamento o revoca degli incarichi dirigenziali, adeguando la relativa disciplina ai principi di trasparenza e pubblicità ed ai principi desumibili anche dalla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori, escludendo la conferma dell'incarico dirigenziale ricoperto in caso di mancato raggiungimento dei risultati valutati sulla base dei criteri e degli obiettivi indicati al momento del conferimento dell'incarico, secondo i sistemi di valutazione adottati dall'amministrazione, e ridefinire, altresì, la disciplina relativa al conferimento degli incarichi ai soggetti estranei alla pubblica amministrazione e ai dirigenti non appartenenti ai ruoli, prevedendo comunque la riduzione, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, delle quote percentuali di dotazione organica entro cui è possibile il conferimento degli incarichi medesimi;

i) ridefinire e ampliare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le competenze e la struttura del Comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riferimento alla verifica sul rispetto dei criteri di conferimento o di mancata conferma degli incarichi, nonché sull'effettiva adozione ed utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento o della mancata conferma degli incarichi;

l) valorizzare le eccellenze nel raggiungimento degli obiettivi fissati mediante erogazione mirata del trattamento economico accessorio ad

un numero limitato di dirigenti nell'ambito delle singole strutture cui può essere attribuita la misura massima del trattamento medesimo in base ai risultati ottenuti nel procedimento di valutazione di cui all'articolo 4;

m) rivedere la disciplina delle incompatibilità per i dirigenti pubblici e rafforzarne l'autonomia rispetto alle organizzazioni rappresentative dei lavoratori e all'autorità politica;

n) semplificare la disciplina della mobilità nazionale e internazionale dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni, al fine di renderne più ampia l'applicazione e di valorizzare il relativo periodo lavorativo ai fini del conferimento degli incarichi;

o) promuovere la mobilità professionale e intercompartimentale dei dirigenti, con particolare riferimento al personale dirigenziale appartenente a ruoli che presentano situazioni di esubero;

p) prevedere che, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la componente della retribuzione legata al risultato sia fissata, nel medio periodo, per i dirigenti in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva, fatta eccezione per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale;

q) stabilire il divieto di corrispondere l'indennità di risultato ai dirigenti qualora le amministrazioni di appartenenza, decorso il periodo transitorio fissato dai decreti legislativi di cui al presente articolo, non abbiano predisposto sistemi di valutazione dei risultati coerenti con i principi contenuti nella presente legge.

3. Al comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «dell'anzianità massima contributiva di 40 anni» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni».

EMENDAMENTO

6.2

BIANCO, TREU, INCOSTANTE, ICHINO

Ritirato e trasformato nell'odg G6.2

Al comma 2, lettera p), sostituire le parole: «la dirigenza del Servizio sanitario nazionale» con le seguenti: «il personale medico dirigente del Servizio sanitario nazionale».

ORDINI DEL GIORNO

G6.2 (già emendamento 6.2)

ICHINO, BIANCO, INCOSTANTE, TREU

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 847-B,

premesso che, al fine di riconoscere la specificità della prestazione professionale del personale dirigente medico, l'articolo 6, comma 2, lettera *p*), prevede l'esclusione della dirigenza del Servizio sanitario nazionale dall'ambito di applicazione della disposizione che prescrive che una componente non inferiore al 30 per cento della retribuzione dei pubblici dirigenti sia legata al risultato;

considerato che tale esclusione corrisponde all'esigenza di riconoscere e tutelare la peculiare e specifica natura della prestazione professionale del personale dirigente medico;

impegna il Governo

in sede di esercizio della delega legislativa, ad applicare la disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *p*), riconoscendo la prevista esclusione al solo personale dirigente medico e dunque a ricomprendere i dirigenti amministrativi del Servizio sanitario nazionale nell'ambito di applicazione della disciplina sulla componente variabile della retribuzione.

(*) Accolto dal Governo

G6.100

CARLONI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 847-B (Delega al governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti);

premesso che,

l'articolo 6, comma 3 modifica il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituendo le parole: «dell'anzianità mas-

sima contributiva di 40 anni» con le seguenti: «dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni»;

la suddetta modifica interviene in materia di collocamento a riposo per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, prevedendo appunto la possibilità per le pubbliche amministrazioni di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di compimento dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni del personale dipendente;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di esplicitare nella dizione «dell'anzianità massima di servizio effettivi di 40 anni» che si intendono esclusi - nella corretta applicazione della norma - tutti i periodi di riscatto, e cioè pagati con contributi dei lavoratori interessati (laurea, anni di borsa di studio per i ricercatori universitari), onde evitare che sia affidata alla discrezionalità delle singole Amministrazioni l'interpretazione autentica dalla disposizione medesima.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI 7 E 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

Approvato

(Principi e criteri in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici)

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a modificare la disciplina delle sanzioni disciplinari e della responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle norme speciali vigenti in materia, al fine di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici contrastando i fenomeni di scarsa produttività ed assenteismo. Nell'ambito delle suddette norme sono individuate le disposizioni inderogabili inserite di diritto nel contratto collettivo ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificare le fasi dei procedimenti disciplinari, con particolare riferimento a quelli per le infrazioni di minore gravità, nonché razionalizzare i tempi del procedimento disciplinare, anche ridefinendo la natura e l'entità dei relativi termini e prevedendo strumenti per una sollecita ed ef-

ficace acquisizione delle prove, oltre all'obbligo della comunicazione immediata, per via telematica, della sentenza penale alle amministrazioni interessate;

b) prevedere che il procedimento disciplinare possa proseguire e concludersi anche in pendenza del procedimento penale, stabilendo eventuali meccanismi di raccordo all'esito di quest'ultimo;

c) definire la tipologia delle infrazioni che, per la loro gravità, comportano l'irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento, ivi comprese quelle relative a casi di scarso rendimento, di attestazioni non veritiere di presenze e di presentazione di certificati medici non veritieri da parte di pubblici dipendenti, prevedendo altresì, in relazione a queste due ultime ipotesi di condotta, una fattispecie autonoma di reato, con applicazione di una sanzione non inferiore a quella stabilita per il delitto di cui all'articolo 640, secondo comma, del codice penale e la procedibilità d'ufficio;

d) prevedere meccanismi rigorosi per l'esercizio dei controlli medici durante il periodo di assenza per malattia del dipendente, nonché la responsabilità disciplinare e, se pubblico dipendente, il licenziamento per giusta causa del medico, nel caso in cui lo stesso concorra alla falsificazione di documenti attestanti lo stato di malattia ovvero violi i canoni di diligenza professionale nell'accertamento della patologia;

e) prevedere, a carico del dipendente responsabile, l'obbligo del risarcimento del danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché del danno all'immagine subito dall'amministrazione;

f) prevedere il divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza e improduttività;

g) prevedere ipotesi di illecito disciplinare in relazione alla condotta colposa del pubblico dipendente che abbia determinato la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento dei danni;

h) prevedere procedure e modalità per il collocamento a disposizione ed il licenziamento, nel rispetto del principio del contraddittorio, del personale che abbia arrecato grave danno al normale funzionamento degli uffici di appartenenza per inefficienza o incompetenza professionale;

i) prevedere ipotesi di illecito disciplinare nei confronti dei soggetti responsabili, per negligenza, del mancato esercizio o della decadenza dell'azione disciplinare;

l) prevedere la responsabilità erariale dei dirigenti degli uffici in caso di mancata individuazione delle unità in esubero;

m) ampliare i poteri disciplinari assegnati al dirigente prevedendo, altresì, l'erogazione di sanzioni conservative quali, tra le altre, la multa o la sospensione del rapporto di lavoro, nel rispetto del principio del contraddittorio;

n) prevedere l'equipollenza tra la affissione del codice disciplinare all'ingresso della sede di lavoro e la sua pubblicazione nel sito *web* dell'amministrazione;

o) abolire i collegi arbitrali di disciplina vietando espressamente di istituirli in sede di contrattazione collettiva.

p) prevedere l'obbligo, per il personale a contatto con il pubblico, di indossare un cartellino identificativo ovvero di esporre sulla scrivania una targa indicante nome e cognome, con la possibilità di escludere da tale obbligo determinate categorie di personale, in relazione alla specificità di compiti ad esse attribuiti.

Art. 8.

Approvato

(Norma interpretativa in materia di vicedirigenza)

1. L'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la vicedirigenza è disciplinata esclusivamente ad opera e nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, che ha facoltà di introdurre una specifica previsione costitutiva al riguardo. Il personale in possesso dei requisiti previsti dal predetto articolo può essere destinatario della disciplina della vicedirigenza soltanto a seguito dell'avvenuta costituzione di quest'ultima da parte della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento. Sono fatti salvi gli effetti dei giudicati formati alla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI

8.1

BENEDETTI VALENTINI

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 8.2, nell'odg G8.1

Sopprimere l'articolo.

8.2

BENEDETTI VALENTINI

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 8.1, nell'odg G8.1

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - 1. L'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la istituita vicedirigenza viene disciplinata in conformità con la contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento. Può essere destinatario della disciplina della vicedirigenza il personale in possesso dei requisiti previsti

dal predetto articolo. Sono fatti salvi gli effetti dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge».

ORDINE DEL GIORNO

G8.1

BENEDETTI VALENTINI

Ritirato

Il Senato,

posto che l'articolo 8 del disegno di legge sulla produttività del lavoro pubblico e sulla efficienza delle pubbliche amministrazioni fornisce una lettura meramente interpretativa dell'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di vicedirigenza,

impegna il Governo a riprendere in esame, nei tempi più ravvicinati possibile, l'intera problematica della istituita vicedirigenza, facendosi promotore di una sistemazione normativa organica che stabilisca i caratteri fondamentali dell'istituto nell'interesse proprio e generale della Pubblica Amministrazione, disciplinandone le modalità applicative in conformità con la contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento.

ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

Approvato

(Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro – CNEL)

1. Dopo l'articolo 10 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis*. - (*Ulteriori attribuzioni*). – *I*. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 99 della Costituzione il CNEL:

a) redige una relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini;

b) raccoglie e aggiorna l'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nel settore pubblico, con particolare riferimento

alla contrattazione decentrata e integrativa di secondo livello, predisponendo una relazione annuale sullo stato della contrattazione collettiva nelle pubbliche amministrazioni con riferimento alle esigenze della vita economica e sociale;

c) promuove e organizza lo svolgimento di una conferenza annuale sull'attività compiuta dalle amministrazioni pubbliche, con la partecipazione di rappresentanti delle categorie economiche e sociali, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di studiosi qualificati e di organi di informazione, per la discussione e il confronto sull'andamento dei servizi delle pubbliche amministrazioni e sui problemi emergenti».

2. Il CNEL provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO

9.1

BENEDETTI VALENTINI

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Ritirato dal proponente è fatto proprio dal senatore Ichino. Approvato il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLO 10 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

Approvato

(Efficienza dell'azione amministrativa)

1. All'articolo 3, comma 68, alinea, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «segnalano in particolare, con riferimento all'anno precedente e al primo quadrimestre dell'anno in corso:» sono sostituite dalle seguenti: «danno conto, con riferimento all'anno solare precedente, degli elementi informativi e di valutazione individuati con apposita direttiva emanata dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, su proposta del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, di cui al regolamento di cui al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:».

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le misure idonee a rafforzare l'autonomia e ad accrescere le capacità di analisi conoscitiva e valutativa dei servizi per il controllo interno, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 11 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

Approvato

(Corte dei conti)

1. Le disposizioni di delega della presente legge non si applicano alle funzioni della Corte dei conti che restano disciplinate dalle norme vigenti in materia, come integrate dalle disposizioni del presente articolo.

2. La Corte dei conti, anche a richiesta delle competenti Commissioni parlamentari, può effettuare controlli su gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento. Ove accerti gravi irregolarità gestionali ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme, nazionali o comunitarie, ovvero da direttive del Governo, la Corte ne individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, a darne comunicazione, anche con strumenti telematici idonei allo scopo, al Ministro competente. Questi, con decreto da comunicare al Parlamento e alla presidenza della Corte, sulla base delle proprie valutazioni, anche di ordine economico-finanziario, può disporre la sospensione dell'impegno di somme stanziato sui pertinenti capitoli di spesa. Qualora emergano rilevanti ritardi nella realizzazione di piani e programmi, nell'erogazione di contributi ovvero nel trasferimento di fondi, la Corte ne individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause, e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, a darne comunicazione al Ministro competente. Entro sessanta giorni l'amministrazione competente adotta i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti, ferma restando la facoltà del Ministro, con proprio decreto da comunicare alla presidenza della Corte, di sospendere il termine stesso per il tempo ritenuto necessario ovvero di comunicare, al Parlamento ed alla presidenza della Corte, le ragioni che impediscono di ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte.

3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo concerto con

il Presidente della Corte, possono fare applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo nei confronti delle gestioni pubbliche regionali o degli enti locali. In tal caso la facoltà attribuita al Ministro competente si intende attribuita ai rispettivi organi di governo e l'obbligo di riferire al Parlamento è da adempiere nei confronti delle rispettive Assemblee elettive.

4. All'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-*bis*. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salva diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo *status* dei predetti componenti è equiparato a tutti già effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385».

5. Il comma 61 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.

6. Gli atti, i documenti e le notizie che la Corte dei conti può acquisire ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e delle norme ivi richiamate, sono anche quelli formati o conservati in formato elettronico.

7. Il Presidente della Corte dei conti, quale organo di governo dell'istituto, sentito il parere dei presidenti di sezione della Corte medesima, presenta annualmente al Parlamento, e comunica al Governo, la relazione di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ne trasmette copia al Consiglio di presidenza della Corte dei conti. Esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita da norme di legge ad altri organi collegiali o monocratici della Corte. Provvede, sentito il Consiglio di presidenza, ad autorizzare, nei casi consentiti dalle norme, gli incarichi extra-istituzionali, con o senza collocamento in posizione di fuori ruolo o aspettativa. Revoca, sentito il Consiglio di presidenza, gli incarichi extra-istituzionali in corso di svolgimento, per sopravvenute esigenze di servizio della Corte. Può esercitare la facoltà di cui all'articolo 41, ultimo capoverso, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Si applica al Presidente della Corte dei conti, per la composizione nominativa e per la determinazione delle com-

petenze delle sezioni riunite, in ogni funzione ad esse attribuita, ferme restando le previsioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui all'articolo 1, quinto comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, introdotto dall'articolo 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

8. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, quale organo di amministrazione del personale di magistratura, esercita le funzioni ad esso espressamente attribuite da norme di legge. È composto dal Presidente della Corte, che lo presiede, dal Presidente aggiunto, dal Procuratore generale, da quattro rappresentanti del Parlamento eletti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *d*), della legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, e dell'articolo 18, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, e da quattro magistrati eletti da tutti i magistrati della Corte. Alle sedute del Consiglio, tranne quelle in sede disciplinare, possono partecipare il Segretario generale della Corte ed il magistrato addetto alla presidenza con funzioni di capo di gabinetto. Qualora, per specifiche questioni, uno dei due sia designato relatore, lo stesso ha diritto di voto per espressa delega del Presidente della Corte. Ferme restando la promozione dell'azione disciplinare da parte del Procuratore generale e la relativa procedura, il Presidente della Corte ha le funzioni di iniziativa nel sottoporre al Consiglio di presidenza gli affari da trattare e può disporre che le questioni siano previamente istruite dalle commissioni ovvero sottoposte direttamente al *plenum*. Il Consiglio di presidenza, su proposta del Presidente della Corte, adotta idonei indicatori e strumenti di monitoraggio per misurare i livelli delle prestazioni lavorative rese dai magistrati. Il Presidente e i componenti del Consiglio di presidenza rispondono, per i danni causati nell'esercizio delle proprie funzioni, soltanto nei casi di dolo o colpa grave.

9. Per lo svolgimento delle funzioni di controllo di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. All'onere conseguente si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

10. Il presente articolo entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Il termine, decorrente dalla data di scadenza del Consiglio di presidenza in carica, entro il quale il Presidente della Corte dei conti indice le elezioni per il rinnovo della composizione del Consiglio medesimo, è prorogato al 7 maggio 2009.

EMENDAMENTI

11.1

BENEDETTI VALENTINI

Respinto*Sopprimere i commi 4 e 5.*
_____**11.6**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Id. em. 11.1*Sopprimere i commi 4 e 5.*
_____**11.2**PARDI, ASTORE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO,
GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO**Respinto***Sopprimere il comma 4.*
_____**11.5**

PETERLINI, D'ALIA, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

Ritirato*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dei Comuni e delle Province a livello regionale.» inserire il seguente periodo: «Per le sezioni della Corte dei Conti nelle province autonome di Trento e Bolzano la designazione spetta al relativo Consiglio provinciale e rispettivamente al Consiglio delle autonomie locali provinciale».*
_____**11.3**PARDI, ASTORE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO,
GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO**Respinto***Sopprimere il comma 5.*

11.4

PARDI, ASTORE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Il presente articolo entra in vigore il 1° gennaio 2012».

ORDINI DEL GIORNO**G11.100**

PARDI, ASTORE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Il Senato,

premessi che:

secondo quanto disposto dall'articolo 100 della Costituzione: «Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione. La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo»:

i primi due commi dell'articolo 103 della Costituzione dispongono: «Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge»;

la Corte dei conti ha assunto sin dal momento della sua istituzione. Con la legge 14 agosto 1862, n. 800, il carattere di organo di controllo esterno, in grado di svolgere la sua attività sia nei confronti della pubblica amministrazione che dello stesso Governo per poi riferire al Parlamento. Tale impostazione è rimasta immutata nel corso delle varie modifiche costituzionali, ed anzi, come ha ricordato il procuratore generale presso la Corte dei conti, è stata rafforzata dal succitato articolo 100 della Costituzione;

il comma 4 dell'articolo 11 del disegno di legge in esame prevede espressamente una modifica all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131. In particolare, viene aggiunto un nuovo comma 8 con il quale si pre-

vede che «Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salva diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo *status* dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385»;

tale norma determina una inaccettabile politicizzazione dell'organo di giustizia contabile che, sino a prova contraria, in quanto organo di rilevanza costituzionale, soggiace a tutte le norme che la Costituzione prevede in materia di giurisdizione;

il comma 8 dell'articolo 11 del disegno di legge in esame, riducendo la presenza di membri togati nel Consiglio di presidenza della Corte, aumenta l'influenza del potere politico in tale organismo;

in un sistema democratico, il rapporto tra i poteri, ed in particolare tra gli organi che li sostanziano e rappresentano, è questione delicatissima e cruciale, l'equilibrio è una caratteristica fondamentale ineludibile, che da sola qualifica il carattere democratico del sistema politico;

la Corte dei conti ha ottenuto l'istituzione di un organo di autogoverno nel 1988 con la legge n. 117 che ha esteso alla medesima Corte le norme previste dalla legge 27 aprile 1982, n. 186, relative all'organo di autogoverno previsto per la magistratura amministrativa;

questa estensione appare naturale e comprensibile poiché Corte dei conti e Consiglio di Stato sono previsti entrambi congiuntamente dagli articoli 100 e 103 della Costituzione;

in data lo scorso dicembre autorevoli componenti del Consiglio di presidenza della Corte dei conti hanno chiesto ufficialmente che la disciplina dell'organo di governo sia stralciata dal testo, richiesta fondata anche sulla attualità della questione «riforma della giustizia» che non potrebbe non riguardare la struttura ed i compiti degli organi che governano le altre magistrature;

impegna il Governo

ad intervenire con urgenza al fine di garantire la piena osservanza del principio di autonomia di indipendenza e di autogoverno della magistratura contabile;

a garantire, in un'ottica democratica di equilibrio tra poteri, che il ruolo ed i compiti della Corte dei conti non vengano subordinati all'iniziativa del potere politico.

G11.101

MAURO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo II, comma 2 affida alla Corte dei conti nuove funzioni di controllo sulle gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento, estese, ai sensi del comma 3, anche alle sezioni regionali della Corte medesima, per le gestioni delle regioni e degli enti locali;

per lo svolgimento delle nuove funzioni, il comma 8 dell'articolo II reca uno stanziamento aggiunti va di 5 milioni;

tale innovazione si pone in controtendenza con la riforma delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, realizzata dalla legge n. 20 del 1994, e poi indirettamente confermata dalla riforma del Titolo V della Costituzione; tale riforma, infatti, ha ridotto i controlli preventivi di legittimità, valorizzando al contempo il controllo successivo sulla gestione, da svolgere sulla base di appositi programmi elaborati dalla Corte dei conti, che riferisce al Parlamento nazionale ed ai Consigli regionali sull'esito dei controlli eseguiti;

le modifiche introdotte rispetto alla legge n.20 del 1994 riguardano sia l'oggetto del controllo (esteso dal controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio a tutta l'attività gestoria delle amministrazioni pubbliche), sia la tipologia di verifica richiesta (finalizzata a valutare l'adeguatezza della gestione in funzione degli obiettivi prestabiliti, prima che questi si realizzino o che si compiano i termini stabiliti per la loro realizzazione). In virtù di tali previsioni, il vaglio della Corte riguarderà non solo i risultati finali della gestione (secondo quanto previsto dalla legge vigente), ma anche il controllo degli atti e delle attività predisposti dalle amministrazioni per il perseguimento degli obiettivi loro assegnati;

particolarmente invasivi appaiono gli esiti del controllo disciplinato dall'articolo 11: mentre la normativa vigente prevede come unico esito del controllo di gestione l'invio, da parte della Corte dei conti, di un referto annuale dei controlli eseguiti al Parlamento, ai Consigli regionali e alle amministrazioni interessate, il nuovo controllo in corso di gestione, nei casi più gravi, può assumere conseguenze fortemente invasive nei confronti dell'amministrazione soggetta a riscontro;

qualora la Corte accerti «gravi irregolarità gestionali» o «gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione», è tenuta ad individuarne le cause, anche in contraddittorio con l'amministrazione, e provvede a darne comunicazione al ministro competente, che può decidere

di intervenire disponendo la sospensione dell'impegno di somme stanziare sui relativi capitoli di spesa. Il provvedimento di sospensione è adottato con decreto ministeriale che viene comunicato al Parlamento e alla presidenza della Corte dei conti;

non è chiaro quanto duri la sospensione della somme e come sia possibile, per l'amministrazione interessata, rimuovere il corrispondente vincolo;

analoga procedura di controllo è prevista nell'ipotesi in cui l'amministrazione si renda responsabile di «rilevanti ritardi» nella realizzazione di piani e programmi, o nell'erogazione di contributi, o nel trasferimento di fondi. In questi casi, il Ministro può adottare, entro 60 giorni (termine che può essere sospeso per il tempo necessario) i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti e, contemporaneamente, può decidere anche di sospendere il termine stesso; in alternativa il ministro può scegliere di non ottemperare ai rilievi sollevati dalla Corte e in tal caso è tenuto a comunicarne le ragioni al Parlamento e alla corte stessa;

ai sensi del comma 3, le nuove funzioni di controllo in corso di gestione attribuite alla Corte dei conti in relazione alle amministrazioni statali sono estese anche alle amministrazioni regionali e locali: in tali ipotesi, la funzione di controllo è attribuita alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, previo concerto con il Presidente della Corte. L'oggetto del controllo e le procedure sono analoghe a quelle applicate alle amministrazioni statali, salva l'attribuzione delle funzioni del ministro competente ai «rispettivi organi di governo» e la destinazione delle comunicazioni alle assemblee regionali, provinciali e comunali, anziché al Parlamento;

la legge Costituzionale n. 3 del 2001 ha profondamente innovato l'assetto istituzionale, modificando in radice il sistema dei controlli di legittimità e di merito nei confronti degli atti delle Regioni, delle Province e dei Comuni attraverso l'abrogazione espressa dell'articolo 9, il primo comma dell'articolo 125, e l'articolo 130 Costituzione nonché l'articolo 124,

impegna il Governo

ad interpretare le nuove funzioni di controllo in corso di gestione attribuite dall'articolo 11 alla Corte dei conti, nella misura in cui si applicano anche agli enti territoriali, conformemente allo spirito della riforma del Titolo V della Costituzione e del potenziato ruolo delle Autonomie, che induce a ritenere definitivamente superati i controlli esterni di legittimità e di merito sugli atti di Regioni, Comuni e Province.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI 12 E 13 INTRODOTTI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 12.

Approvato

*(Monitoraggio della spesa per le prerogative sindacali
nel settore pubblico)*

1. Il Governo trasmette annualmente al Parlamento e alla Corte dei conti una relazione sull'andamento della spesa relativa all'applicazione degli istituti connessi alle prerogative sindacali in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Art. 13.

Approvato

*(Modifica all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246,
in materia di semplificazione della legislazione)*

1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, il comma 18 è sostituito dal seguente:

«18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19».

EMENDAMENTO

13.1

PARDI, ASTORE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (1082)

PROPOSTA DI QUESTIONE SOSPENSIVA

QS1

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, INCOSTANTE, ADAMO, DE SENA

Respinta

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in titolo solleva diverse perplessità, nel metodo e nel merito, non superate dall'esame in Commissione;

in particolare, non si può in alcun modo condividere la scelta di introdurre una così incisiva riforma del codice di rito civile del 1942, nell'ambito di un collegato alla finanziaria, esaminato in tempi non certo adeguati alla portata delle innovazioni ordinarie previste e in assenza dell'organicità, sistematicità e completezza necessarie per ogni riforma. Basti, pensare, in proposito, come il disegno di legge in titolo non preveda disposizione alcuna in merito ad una delle fasi del processo civile - quale la fase esecutiva - che rappresenta invece una delle parti maggiormente meritevoli (se non addirittura bisognose) di riforma;

il disegno di legge in titolo non contiene neppure alcuna disposizione idonea a garantire effettivamente la ragionevole durata del processo civile, che rappresenta invece un obiettivo prioritario per qualsiasi riforma in materia che intenda adeguare l'ordinamento ai principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che troppe volte ha condannato e continua a condannare l'Italia per la durata "non ragionevole" dei processi, in particolare in materia civile;

tali rilievi sono *a fortiori* asseverati dal fatto che una delle parti maggiormente innovative della riforma proposta - ovvero l'unificazione dei riti del processo civile - è stata introdotta addirittura con un emendamento, sulla cui opportunità non è stato possibile acquisire neppure i pareri degli avvocati, della magistratura, dei docenti competenti in materia, eccetera, che ben avrebbero potuto contribuire a migliorare il testo, a enucleare le reali problematiche del processo civile, che solo chi pratica ogni giorno le aule dei tribunali civili conosce davvero, nella loro complessità;

inoltre, l'emendamento in questione, lungi dal dettare disposizioni autoapplicative - che ben avrebbero potuto essere previste in tale settore - contiene invece una mera delega al Governo all'emanazione di decreti legislativi in materia, peraltro secondo principi e criteri direttivi privi dei necessari requisiti di tassatività e determinatezza richiesti dall'articolo 76 della Costituzione, soprattutto nella lettura fornita da una consolidata giurisprudenza della Consulta (confronta da ultimo, in particolare, Corte costituzionale, sentenza n. 340 del 2007);

analogo rilievo può estendersi alla delega al Governo - contenuta nell'articolo 39 del disegno di legge in titolo - per l'emanazione di norme in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali; materia la cui delicatezza e complessità richiederebbe un approfondito confronto nel merito, impossibile rispetto a meri principi e criteri direttivi, necessariamente caratterizzati da un margine di flessibilità che non consente di pronunciarsi sul contenuto della norma finale;

l'esame in Commissione del disegno di legge in titolo ha peraltro dimostrato la sussistenza di significative discrasie finanche tra le posizioni del Governo e quelle della maggioranza, tali da indurre le opposizioni a richiedere lo stralcio delle parti del disegno di legge relative alla riforma della giustizia civile, anche al fine di esaminarle con la dovuta attenzione, coordinandole e confrontandole con le numerose proposte contenute nei disegni di legge sul processo civile (tanto della maggioranza quanto delle opposizioni), già incardinati in Commissione giustizia;

desta altresì diverse perplessità la parte del disegno di legge relativa alla riforma del Processo amministrativo;

non si può in alcun modo condividere infatti la scelta di operare una così rilevante riforma della giustizia amministrativa con un emendamento, rispetto al quale non sono mancate espressioni di rammarico, in particolare da parte della magistratura amministrativa, per non essere stata minimamente interpellata su una riforma che essa, lungi dal condividere, dovrebbe invece subire;

anche in tale materia inoltre, non può condividersi la scelta di rimettere all'Esecutivo la disciplina di un settore così delicato come la giustizia amministrativa. Ciò significa infatti ancora una volta ridurre e marginalizzare oltre modo il ruolo dell'organo direttamente rappresentativo della volontà popolare; né d'altro canto potrebbe invocarsi in alcun modo un'esigenza tecnica di riordino normativo che solo il Governo potrebbe soddisfare. Invero, la più incisiva e progressista riforma del processo amministrativo dagli anni '70 ad oggi è stata realizzata con una legge (come tale autoapplicativa) e non con una legge delega: la legge n. 205 del 2000;

quella legge ha introdotto innovazioni di assoluto rilievo, potenziando i poteri cognitivi del giudice; ammettendo l'esperibilità della consulenza tecnica d'ufficio così riconoscendo all'autorità giudiziaria la potestà di sindacare anche la discrezionalità tecnica; riconoscendo al giudice amministrativo il potere di disporre il risarcimento del danno patrimoniale consequenziale alla lesione di interessi legittimi; estendendo, conforme-

mente ai principi sanciti dalla giurisprudenza, il giudizio d'ottemperanza nei confronti del giudicato amministrativo;

non si vede perché, allora, non intervenire con legge autoapplicativa al fine di disporre la riforma del processo amministrativo, preferendo invece una legge delega, recante peraltro principi e criteri direttivi alquanto indeterminati e generici;

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, di sospendere l'esame del disegno di legge n. 1082.

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 847-B. Em. 2.3, Pardi e altri	221	220	000	082	138	111	RESP.
002	Nom.	DDL n. 847-B. Em. 2.4, Pardi e altri	224	222	000	083	139	112	RESP.
003	Nom.	DDL n. 847-B. ODG. G2.5, Bianco e altri	240	239	005	234	000	120	APPR.
004	Nom.	DDL n. 847-B. ODG G3.6, Treu e altri	237	236	001	235	000	119	APPR.
005	Nom.	DDL n. 847-B. Em. 4.3, Pardi e altri	251	250	000	108	142	126	RESP.
006	Nom.	DDL n. 847-B. Em. 4.4, Lannutti e altri	243	242	000	105	137	122	RESP.
007	Nom.	DDL n. 847-B. Em. 4.5, Lannutti e altri	245	244	001	104	139	123	RESP.
008	Nom.	DDL n. 847-B. Emm. 4.6 e 4.10, Lannutti e altri; Ichino e altri	249	248	000	109	139	125	RESP.
009	Nom.	DDL n. 847-B. Emm. 4.7 e 4.12, Lannutti e altri; Incostante e altri	244	242	000	106	136	122	RESP.
010	Nom.	DDL n. 847-B. ODG G4.11, Ichino e altri	253	252	002	250	000	127	APPR.
011	Nom.	DDL n. 847-B. ODG G4.100, Lannutti e altri	254	253	000	113	140	127	RESP.
012	Nom.	DDL n. 847-B. Emm. 11.1 e 11.6, Benedetti Valentini; Casson e altri	254	253	005	111	137	127	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 2

Seduta N. 0158

del 25/02/2009 8.46.05

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
013	Nom.	DDL n. 847-B. Em. 11.2, Pardi e altri	248	247	006	109	132	124	RESP.
014	Nom.	DDL n. 847-B. Em. 11.3, Pardi e altri	256	255	005	112	138	128	RESP.
015	Nom.	DDL n. 847-B. Em. 11.4, Pardi e altri	253	252	003	112	137	127	RESP.
016	Nom.	DDL n. 847-B. ODG G11.100, Pardi e altri	251	250	004	112	134	126	RESP.
017	Nom.	DDL n. 847-B. Votazione finale	156	155	000	154	001	078	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0158 del 25/02/2009 8.46.05 Pagina 1

Totale votazioni 17

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000017																
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017
ADAMO MARILENA			F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F		
ADERENTI IRENE	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
ADRAGNA BENEDETTO																	
AGOSTINI MAURO																	
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	F
ALICATA BRUNO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
ALLEGRI NI LAURA	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
AMATI SILVANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
AMATO PAOLO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	C	F	F	C		C	C	C	F	C			C	C	C	F
ANDREOTTI GIULIO																	
ANDRIA ALFONSO					F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ANTEZZA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ARMATO TERESA	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ASCIUTTI FRANCO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
ASTORE GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AUGELLO ANDREA	C	C		F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	F	F	C	C	C	C	C					C	C	C	F
BAIO EMANUELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BALBONI ALBERTO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
BALDASSARRI MARIO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
BALDINI MASSIMO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
BARBOLINI GIULIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BARELLI PAOLO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
BASSOLI FIORENZA	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	A	F	
BASTICO MARIANGELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C					F
BELISARIO FELICE	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C				C	C	F
BERSELLI FILIPPO	C	C	F	F	C		C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
BERTUZZI MARIA TERESA	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	F	F	C	C	C	C		F	C	C	C	C	C	C	F
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
BIANCHI DORINA	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F
BIANCO ENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	F
BIANCONI LAURA	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
BIONDELLI FRANCA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BLAZINA TAMARA			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BODEGA LORENZO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
BOLDI ROSSANA	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
BONDI SANDRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BONFRISCO ANNA CINZIA	C	C	F	F	C	C	C	C				C	C	C	C	C	F
BONINO EMMA																	
BORNACIN GIORGIO	C	C	F	F	C	C	C	C	C		C						F
BOSCETTO GABRIELE	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F

Seduta N. 0158 del 25/02/2009 8.46.05 Pagina 2

Totale votazioni 17

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000017																
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017
BOSONE DANIELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BRICOLO FEDERICO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
BRUNO FRANCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BUBBICO FILIPPO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BUGNANO PATRIZIA																	
BUTTI ALESSIO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
CABRAS ANTONELLO					F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CAFORIO GIUSEPPE					F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CAGNIN LUCIANO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C		C	F
CALABRO' RAFFAELE	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CALIENDO GIACOMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	F
CALIGIURI BATTISTA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CAMBER GIULIO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
CANTONI GIANPIERO CARLO					C	C	C	C	C	F	C						F
CARLINO GIULIANA	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CARLONI ANNA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CAROFILIO GIOVANNI																	
CARRARA VALERIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CARUSO ANTONINO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
CASELLI ESTEBAN JUAN	C	C	F	F	C		C	C	C	F	C	C	C	C	C		F
CASOLI FRANCESCO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C		C	C	C	F
CASSON FELICE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASTRO MAURIZIO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
CECCANTI STEFANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CENTARO ROBERTO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
CERUTI MAURO			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CHIAROMONTE FRANCA	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CHITI VANNINO																	
CHIURAZZI CARLO					F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CIAMPI CARLO AZELIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE													C	C	C	C	F
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	F	F	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	F
CINTOLA SALVATORE																	
COLLI OMBRETTA	C	C	F	F	C	C		C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
COLLINO GIOVANNI	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
COLOMBO EMILIO																	
COMINCIOLI ROMANO			C	F	F	C	C	C		F	C	C	C	C	C	C	F
COMPAGNA LUIGI	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
CONTI RICCARDO										F	C	C	C	C	C	C	F
CONTINI BARBARA	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	
CORONELLA GENNARO	C	C	F	F			C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
COSENTINO LIONELLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F						

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Amato, Caliendo, Caligiuri, Carrara, Castelli, Ciampi, Davico, Dell'Utri, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Martinat, Messina, Orsi, Palma, Pera, Pontone, Totaro e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Papania, per attività della 8^a Commissione permanente; Firrarello, per attività del Comitato per le questioni degli italiani all'estero.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori De Feo Diana, Pichetto Fratin Gilberto, Allegrini Laura, Scarpa Bonazza Buora Paolo, Lauro Raffaele, Gallo Cosimo, Zanetta Valter, Cagnin Luciano, Aderenti Irene, Izzo Cosimo, Chiaromonte Franca, Compagna Luigi, Carloni Anna Maria, Amati Silvana, Serafini Anna Maria, Porretti Donatella, Perduca Marco, Lannutti Elio, Carlino Giuliana, D'Alia Gianpiero, Germontani Maria Ida, Gramazio Domenico, Caligiuri Battista, Contini Barbara, Licastro Scardino Simonetta, Rizzotti Maria, Ghigo Enzo Giorgio, Dell'Utri Marcello, Sbarbati Luciana, Adamo Marilena, Incostante Maria Fortuna, Bianconi Laura, Maraventano Angela, Casoli Francesco, Malan Lucio

Istituzione dell'Ufficio del Garante per i diritti degli Animali Domestici (1398)

(presentato in data 24/2/2009);

senatori Baldini Massimo, Colli Ombretta, Fazzone Claudio, Casoli Francesco, Gallo Cosimo, Zanetta Valter, Cicolani Angelo Maria

Rifinanziamento degli interventi per il funzionamento del Parco nazionale della Pace a S. Anna di Stazzema (1399)

(presentato in data 25/2/2009);

senatori Baldini Massimo, Colli Ombretta, Fazzone Claudio, Casoli Francesco, Gallo Cosimo, Zanetta Valter, Cicolani Angelo Maria

Istituzione del Museo nazionale della cartapesta di Viareggio (1400)

(presentato in data 25/2/2009);

senatori Baldini Massimo, Colli Ombretta, Fazzone Claudio, Casoli Francesco, Gallo Cosimo, Zanetta Valter, Cicolani Angelo Maria

Norme a sostegno delle attività del Carnevale e delle sue manifestazioni (1401)

(presentato in data 25/2/2009);

senatori Baldini Massimo, Colli Ombretta, Fazzone Claudio, Casoli Francesco, Gallo Cosimo, Zanetta Valter, Cicolani Angelo Maria

Nuovo ordinamento delle attività del Carnevale e sue manifestazioni (1402)
(presentato in data 25/2/2009).

Interrogazioni

NESPOLI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

sin dall'atto di insediamento dell'amministrazione comunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), si sono verificate fortissime tensioni all'interno della compagine di maggioranza le quali hanno portato anche a reiterate dimissioni del sindaco;

lo stesso gruppo consiliare di maggioranza ha visto l'abbandono di ben 4 consiglieri comunali transitati, poi, nella fila dell'opposizione;

a mezzo di *Blog* informatici, di articoli di stampa pubblicati sulle testate giornalistiche locali e ricorrenti volantinaggi, si è scatenata una strategia di delegittimazione e denigrazione nei confronti dei rappresentanti politici che, legittimamente, hanno ritenuto di opporre, in maniera libera ed indipendente, la loro contrarietà in Consiglio comunale nei confronti di talune, quantomeno dubbie, scelte amministrative;

tale campagna di diffamazione nei confronti dei consiglieri comunali di minoranza e della ex maggioranza si è finanche amplificata a mezzo di esposti, ad avviso dell'interrogante, deliranti, all'autorità giudiziaria, poi, rivelatisi anonimi ed, ovviamente, del tutto infondati, ma comunque posti in essere al fine di esercitare un'indebita pressione politica e mass-mediale esterna sugli stessi;

in seno a quella comunità si è giunti alla totale lacerazione dei corretti rapporti politici ed istituzionali tra amministrazione comunale, maggioranza e minoranza consiliari con fortissime ed inquietanti ripercussioni sociali soprattutto tra la popolazione ed i cittadini che vedono al loro interno acuirsi, in maniera esasperante, il minaccioso scontro dialettico tra le diverse fazioni,

si chiede di sapere:

quali celeri ed oramai improcrastinabili iniziative il Ministro in indirizzo intenda urgentemente adottare al fine di valutare l'opportunità di verificare, anche tramite la competente Ufficio territoriale del Governo, la correttezza e la legittimità degli atti amministrativi causa del vivace scontro politico in consiglio comunale;

inoltre, se non sia il caso, al fine di restituire – se possibile – la giusta serenità a quei consiglieri comunali oggetto delle caluniose iniziative giornalistiche e, in forma anonima, anche giudiziaria, di porre in essere tutte le più utili iniziative tese a perseguire gli autori e quanti diffondono e, con ogni mezzo pubblicano, ripetutamente l'eclatante notizia la quale crea malessere e tensioni sociali anche tra la popolazione amministrata.

(3-00570)

NESPOLI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

il Gruppo AnsaldoBreda – stabilimento di Napoli- conta circa 1.000 dipendenti (400 operai e 600 impiegati) divisi tra i settori: progettazione, produzione, service e staff;

a tale organico cosiddetto interno si aggiungono altre 200 unità lavorative su attività esternalizzate quali manutenzione e servizi, logistica interna, sistemi informativi, mensa e pulizia;

presso il comparto di Napoli risulta presente anche ATSF che conta circa 400 dipendenti divisi tra tecnici ed ingegneri;

lo stabilimento AnsaldoBreda di Napoli, tra le altre commesse sempre puntualmente evase, risulta essere il sito di eccellenza dell'elettronica, dei motori, dei carrelli, dell'allestimento dei locomotori e delle metropolitane leggere automatiche;

il presidio produttivo di Napoli ha sempre realizzato locomotori e motrici per Trenitalia e, modello di punta commissionato, è il modello E403;

anche il «Programma di Stabilizzazione» di circa 150 unità lavorative è, ovviamente, subordinato all'acquisizione di nuove commesse;

«Trenitalia-Cargo» ha programmato la sostituzione di 350 locomotori;

lo stabilimento di Napoli, il quale garantisce occupazione e reddito a circa 1.600 unità lavorative (interne ed esterne), insiste su un territorio particolarmente esposto a squilibri sociali e dal tessuto economico sempre particolarmente fragile,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno che siano poste in essere e promosse tutte le possibili iniziative amministrative o accordi commerciali perché al Gruppo AnsaldoBreda, stabilimento di Napoli, possa essere garantita la commissione dei locomotori necessari a «Trenitalia-Cargo» sopra citata al fine di garantire il prosieguo di un già proficuo e consolidato rapporto di collaborazione commerciale tra le due parti e, in fine, la possibilità di preservare i livelli occupazionali e produttivi che fanno dello stabilimento napoletano l'eccellenza in Europa in tale settore.

(3-00571)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

VITALI, GHEDINI, NEROZZI, SANGALLI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la situazione della finanza locale, con particolare riferimento ai vincoli stringenti per gli investimenti, è giunta ad un punto molto critico che si avvicina al collasso;

questo è particolarmente grave in una situazione di crisi economica internazionale nella quale gli investimenti pubblici anche locali sono considerati, in tutti i Paesi, un importante volano di sostegno all'economia;

l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) stima in 1 miliardo e 434 milioni di euro la somma dei trasferimenti mancanti ai comuni per il solo anno 2008, causati dalla sottostima del mancato gettito dell'Imposta comunale immobili (ICI) sull'abitazione principale e dei tagli ai cosiddetti «costi della politica»;

la situazione è destinata a diventare ancor peggiore per l'anno 2009, con un ulteriore elemento di criticità rappresentato dalle regole del Patto di stabilità interno contenute nella legge 6 agosto 2008 n. 133 (manovra economica triennale) le quali impongono ai comuni un miglioramento dei saldi pari a 1 miliardo e 340 milioni di euro che si trasforma in una riduzione di spesa netta difficilmente sostenibile per i comuni e le province le quali devono far fronte alla crescente domanda di servizi sociali, all'aumento dei costi, ai rinnovi contrattuali;

ad essere penalizzati saranno soprattutto gli investimenti di comuni e province, che in qualche caso saranno pressoché azzerati, per le norme sui saldi finanziari che impediscono di utilizzare risorse che i comuni hanno a disposizione a partire dagli avanzi di amministrazione, per i vincoli contabili che inibiscono il pagamento di lavori già eseguiti e per gli esigui spazi di bilancio lasciati aperti per attivare nuovi impegni di spesa;

il Senato nella seduta dell'11 dicembre 2008 ha approvato un ordine del giorno del senatore Giovanni Legnini che prevede uno stanziamento aggiuntivo per i comuni a compensazione della sottostima del mancato gettito dell'ICI sull'abitazione principale, e la Camera dei deputati nella seduta del 15 gennaio 2009 ha approvato un ordine del giorno dell'on. Paola De Micheli per escludere dai saldi utili del Patto di stabilità interno degli enti locali i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del «Testo Unico degli enti locali»;

il Presidente dell'ANCI Leonardo Domenici ha scritto una lettera al Ministro dell'economia e delle finanze in data 29 gennaio 2009 nella quale esprime sconcerto per la circolare del Ministero che non consente l'utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni immobiliari per finanziare la spesa per gli investimenti, in contrasto con una norma della legge n. 133, il che produce la cancellazione dai bilanci dei comuni italiani di almeno un miliardo e mezzo di euro e la conseguente impossibilità di rispettare le regole del Patto di stabilità per l'80 per cento dei comuni italiani;

il Consiglio nazionale dell'ANCI in data 5 febbraio 2009 ha deliberato la sospensione delle relazioni istituzionali con il Governo in attesa di una soluzione positiva alle richieste dei comuni, e l'Ufficio di Presidenza il 19 febbraio ha rivolto un appello all'opinione pubblica per sostenere le proposte anti-crisi presentate dall'Associazione;

la Conferenza metropolitana dei sindaci e la Provincia di Bologna il 16 febbraio 2009 hanno presentato un'indagine dalla quale risulta che nei 37 enti censiti, con una popolazione di 814.636 abitanti, sono previsti investimenti per il 2009 di 291 milioni di euro e, a causa dai limiti imposti dal Patto di stabilità, non potranno essere investiti sul territorio altri 94 milioni di euro;

gli enti locali bolognesi non possono garantire gli stati di avanzamento di opere già iniziate e sono costretti a sospendere i lavori dei cantieri, mentre a causa dell'obbligo del rispetto del Patto di stabilità non possono pagare le opere già realizzate pur avendo le risorse in cassa, con grave pregiudizio dei loro bilanci perché si vedranno costretti a subire pignoramenti o a pagare interessi di mora per i ritardi;

il ritardato o mancato pagamento delle opere avviate è causa di gravi problemi per le imprese, specie quelle di piccole dimensioni, le quali potrebbero essere costrette a licenziare i lavoratori o addirittura a fallire,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda porre rimedio ad una situazione di enorme difficoltà della finanza locale con conseguenze critiche soprattutto per quanto riguarda gli investimenti, il che è particolarmente grave in un momento di crisi economica come l'attuale, predisponendo le misure suggerite dalle associazioni delle autonomie locali e sostenute dalle associazioni economiche e dalle organizzazioni sindacali nazionali.

(3-00569)

VITA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che il 30 gennaio 2009, si è avuta notizia dell'intenzione del Ministro per i beni e le attività culturali di proporre al Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione di una specifica ordinanza che preveda poteri straordinari, anche di protezione civile, per risolvere le problematiche dell'intera area archeologica di Roma e di Ostia Antica, attraverso la nomina del capo del Dipartimento della Protezione civile, dottor Guido Bertolaso, quale commissario straordinario e dell'assessore del Comune di Roma alle Politiche della programmazione e pianificazione del territorio, dottor Marco Corsini, quale soggetto attuatore;

considerato che:

la decisione di procedere al commissariamento dell'area archeologica di Roma ed Ostia e l'indicazione a commissario straordinario del capo della protezione civile, appare a giudizio dell'interrogante del tutto incomprensibile non solo se si considera che l'area archeologica romana non si trova in uno stato di abbandono e di incuria tale da poter giustificare l'adozione di un provvedimento che preveda poteri straordinari, ma anche se si considera che la Soprintendenza per i beni archeologici di Roma risulta essere tra le più efficienti d'Italia;

la suddetta proposta è il chiaro segnale di come sia in atto da parte del Governo il tentativo di procedere al commissariamento dei propri organi di tutela presenti sull'intero territorio nazionale, anche in considerazione di quanto già avvenuto per l'area archeologica di Pompei (Napoli),

dove, tra l'altro, a fronte dell'avvenuta dichiarazione dello stato di emergenza sono stati raggiunti risultati di modestissimo impatto rispetto alle dichiarate finalità;

considerato inoltre che con la nomina dell'assessore all'urbanistica Marco Corsini a vice commissario si porrebbe anche un problema di compatibilità in considerazione del fatto che molti provvedimenti emanati dall'assessorato all'urbanistica sono sottoposti al controllo della Soprintendenza per i beni archeologici di Roma,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che hanno indotto il Ministro in indirizzo ad ipotizzare il commissariamento di due tra le aree archeologiche più importanti del mondo, quella di Roma e di Ostia Antica;

in particolare, se si ritenga che i beni e le strutture di competenza delle Soprintendenze per i beni archeologici di Roma e di Ostia versino in condizioni di degrado ambientale e di dissesto amministrativo tali da giustificare il commissariamento straordinario e persino il coinvolgimento del capo del Dipartimento della Protezione Civile, dottor Guido Berolaso;

se si ritenga che la prevista nomina del dottor Marco Corsini a vice-commissario sia compatibile con l'incarico di assessore all'urbanistica del Comune di Roma, attualmente ricoperto dallo stesso;

se, anche in considerazione di quanto già avvenuto per l'area archeologica di Pompei, non si ritenga che la scelta di trasferire il compito di tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico dell'Italia ad organismi diversi da quelli istituzionalmente preposti non sia operata in deroga a quanto stabilito in materia dalla normativa vigente;

inoltre, se non si ritenga che l'adozione di tale provvedimento non generi confusione istituzionale e sovrapposizione di ruoli in contrasto con ogni criterio di economicità e di produttività, tanto proclamato dal Governo in carica, nonché un ingiustificato svuotamento dei compiti storicamente e legittimamente attribuiti alle soprintendenze archeologiche, unici organi in grado di garantire una reale tutela e valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico dell'Italia;

quali siano i motivi che hanno indotto il Ministro in indirizzo a procedere ad un vero e proprio esautoramento del personale operante presso le suddette soprintendenze – archeologi, architetti, personale tecnico-amministrativo – mostrando, tra l'altro scarsa considerazione verso le capacità professionali, il talento e la dedizione al lavoro di quanti in questi anni sono riusciti ad assicurare, nonostante le croniche carenze di risorse finanziarie e di personale, la tutela e la salvaguardia del patrimonio archeologico di Roma e di Ostia Antica;

in fine, se il Ministro in indirizzo non valuti opportuno riconsiderare l'ipotesi di commissariare la Soprintendenza per i beni archeologici di Roma e di Ostia Antica e nel contempo attivarsi al fine di dotare la stessa, già ricca al suo interno di personale altamente qualificato, dell'unico strumento davvero indispensabile alla realizzazione degli interventi necessari

nelle aree archeologiche di loro competenza, ossia delle adeguate risorse finanziarie da più tempo invano reclamate.

(3-00572)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PETERLINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

il tema del cambiamento climatico ha assunto ormai una rilevanza preoccupante e la politica energetica e climatica non può permettersi ulteriori ritardi;

la posizione contraria del Governo italiano, in merito al pacchetto sul clima dell'Unione europea, suscita sconcerto e rammarico e ancora di più suscitano perplessità le motivazioni fornite dal Governo, in sede europea, come la volontà di raccogliere il malessere del mondo industriale che sulla sfida del clima si è mosso tardi e ora si trova in difficoltà. Farsi portavoce degli interessi dei comparti più arretrati della nostra industria sarebbe, ad avviso dell'interrogante, un errore fatale;

la tutela dell'ambiente e del clima dovrebbe essere una delle priorità dell'attuale Esecutivo;

la posizione assunta dall'Italia a Bruxelles trova d'accordo soltanto i paesi più retrogradi. Anziché mettersi al vertice di una battaglia di retroguardia, l'Italia dovrebbe allinearsi sulle posizioni degli altri paesi fondatori e di tutti gli altri paesi dell'Unione europea impegnati sul clima ormai da molti anni;

l'attuale crisi finanziaria non impone necessariamente delle politiche in contrasto con la lotta ai cambiamenti climatici, al contrario, le misure contenute nel pacchetto sul clima dell'Unione europea sono parte della soluzione: basti pensare a quante nuove opportunità occupazionali si potrebbero creare, se solo si investisse maggiormente nelle energie rinnovabili;

un governo responsabile, anche e soprattutto nei confronti delle future generazioni, dovrebbe puntare maggiormente su un futuro sostenibile e non opporsi all'approvazione di un piano inteso alla salvaguardia dell'ambiente e della biosfera;

la posizione assunta dal Governo italiano, oltre ad indebolire la battaglia per il clima, rischia di rallentare l'individuazione, da parte della nostra industria, di percorsi più intelligenti per inserirsi nella rivoluzione energetica che comunque è già partita,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro in indirizzo non intendano rivedere le posizioni assunte per contribuire ad una rapida approvazione del richiamato pacchetto dell'Unione europea. Non far approvare dal Consiglio d'Europa entro dicembre 2009 il suddetto pacchetto significherebbe, infatti, impedire al Parlamento europeo di approvarlo prima del suo scioglimento nella prossima primavera; ciò indebolirebbe il ruolo propulsivo dell'Europa in vista dell'appuntamento

mondiale nel dicembre del 2009 a Copenaghen nei confronti di Cina, India, Brasile.

(4-01178)

FLERES, FERRARA, VICARI, ALICATA, D'ALÌ. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

il quotidiano «La Sicilia» dell'8 febbraio 2009 ha pubblicato un'intervista al presidente del gruppo logistico GMC di Catania, dottor Giuseppe Campione, nella quale è stato reso noto che Trenitalia SpA, a mezzo di lettere sottoscritte dall'amministratore delegato, ingegner Soprano, e dal direttore del settore cargo di Trenitalia, dottor Castaldo, ha provveduto a modificare unilateralmente le condizioni contrattuali relative alle tariffe per l'affitto delle tratte cargo da Alcamo (Trapani) per Catania e da Catania per Milano, richiedendo aumenti medi del 41 per cento, con punte fino al 70 per cento per la tratta Alcamo-Catania;

le precedenti condizioni contrattuali erano state già negoziate da ultimo nel novembre 2008, prevedendo un pesante aumento del 20 per cento, che è stato accettato, *ob torto collo*, soltanto perché Trenitalia opera in regime di assoluto monopolio e, pertanto, l'azienda non avrebbe potuto fare ricorso ad altri fornitori;

le nuove condizioni contrattuali, qualora fossero applicate e diventassero operative, impedirebbero al gruppo GMC di potere continuare ad operare nel settore del cargo merci ferroviario e comporterebbero il conseguente passaggio dal trasporto delle merci su rotaia al trasporto su gomma, determinando un sensibile aumento dei costi di trasporto, nonché dell'inquinamento atmosferico, con conseguente incremento della pressione di automezzi sulle strade, in particolare in Sicilia;

Trenitalia ha motivato gli aumenti unilaterali delle tariffe a causa dei mancati contributi da parte del Governo e ha fatto sapere, per mezzo del proprio amministratore delegato, ingegner Moretti, che la propria strategia nel settore prevede la chiusura del cargo ferroviario in Sicilia, con tratte cargo che arriverebbero fino a Villa San Giovanni (Reggio Calabria);

il trasporto su rotaia, oltre a ridurre i costi del trasporto merci, produce una notevole diminuzione del traffico merci su gomma, limitando le emissioni nell'atmosfera di gas inquinanti;

l'Unione europea ha da diversi anni sollecitato a trasferire il trasporto merci su rotaia e l'Italia si è impegnata nella creazione e nell'implementazione del *network* di trasporto transeuropeo, denominato TEN-T, adottato nell'aprile 2004 con decisione della Commissione europea n. 884/2004/EC, che prevede quale progetto n. 1 la realizzazione dell'asse ferroviario Berlino – Verona/Milano – Bologna – Napoli – Messina – Palermo – Trapani;

l'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nel 2009 del Ministro delle infrastrutture prevede, quale «Priorità politica 1», la realizzazione degli interventi prioritari per

il rilancio delle ferrovie, nonché interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno ed attuazione del nuovo quadro strategico nazionale 2007-2013;

la Sicilia sarebbe costretta, ancora una volta, a pagare ulteriormente la propria marginalità territoriale subendo i maggiori costi derivanti dalla soppressione del cargo ferroviario, che determinerebbero, ad avviso degli interroganti, un conseguente aumento del divario infrastrutturale con il resto della penisola e con l'Europa,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dell'attività posta in essere da Trenitalia, che illegittimamente impone aumenti unilaterali sui contratti esistenti con i clienti che affittano tratte cargo in Sicilia, e come reputi di intervenire per fare cessare tale scorretta attività;

che tipo di interventi il Governo intenda porre in essere con sollecitudine, al fine di impedire la soppressione delle tratte cargo operate in Sicilia, così come preannunciato dall'amministratore delegato di Trenitalia;

se non si ritenga necessario ed urgente prevedere procedure accelerate per consentire il rilascio delle concessioni necessarie per consentire l'accesso di altri soggetti imprenditoriali nell'utilizzo delle linee ferroviarie, con particolare riferimento alle reti siciliane.

(4-01179)

GIAMBRONE, LI GOTTI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

si registrano da tempo, in molti tribunali d'Italia gravi disagi e forti ritardi nella gestione delle spese di giustizia, con particolare riferimento alla situazione delle spese e dei pagamenti per le consulenze di ufficio, per i servizi di interpretariato e traduzione, per le consulenze medico-legali, grafologiche, foniche e di trascrizione, nonché per le difese d'ufficio e il gratuito patrocinio;

in alcune sedi giudiziarie situate nelle regioni meridionali, inoltre, la gravità della situazione finanziaria in cui versano i periti ed i consulenti per i ritardati pagamenti è tale che ben presto potrebbe impedire a molti di loro la possibilità di proseguire nel proprio lavoro;

i problemi nella liquidazione dei compensi sono tradizionalmente critici, dal momento che le competenze dovute venivano di solito effettivamente pagate a lunga distanza dalla data del decreto di liquidazione emesso da parte del magistrato. Al momento attuale questa dilazione non solo ha raggiunto o addirittura superato, in alcuni casi, anche i due anni, ma si è materialmente tradotta in un ulteriore ritardo tale da prefigurare un arresto dei pagamenti per mancanza di fondi;

molti consulenti e periti, inoltre, non ricevono neppure avvisi di liquidazione delle proprie competenze a distanza di molti mesi. In tal modo, a causa dell'appesantimento dei passaggi burocratici e della carenza di risorse, molti periti, traduttori ed interpreti si trovano nella situazione di non poter recepire compensi per prestazioni svolte anche tre o quattro anni fa;

la situazione è aggravata dal blocco delle tariffe, ancora ferme al decreto del Ministro della giustizia 30 maggio 2002, anche a causa delle numerose proroghe intervenute in riferimento alla rivalutazione monetaria;

in tale quadro, si segnalano, nello specifico, numerosi casi di superamento dei tempi ordinariamente previsti per la liquidazione dell'onorario da parte del giudice, lentezze nella gestione delle corrispondenti notifiche da parte delle cancellerie nonché ulteriori ritardi nell'*iter* di trasmissione alla Banca d'Italia per il pagamento definitivo. Nelle more di tali adempimenti i fondi disponibili vengono ad esaurimento ed in conseguenza di ciò anche le pratiche concluse non possono essere liquidate. Risulta agli interroganti che in alcuni tribunali siano fermi i pagamenti per alcune centinaia di migliaia di euro, con tempi di attesa che si aggirano, in media, su un anno e mezzo. Nel frattempo le spese vengono anticipate dal consulente, che se le vedrà rimborsate successivamente ma senza adeguamento all'inflazione;

a causa di tali circostanze si sta verificando un maggior ricorso alla messa in mora del Ministero della giustizia per ritardo nei pagamenti, con la conseguenza che lo Stato potrebbe trovarsi a dover pagare interessi ingenti. Progressivamente, inoltre, tale situazione comporta il fatto che i migliori professionisti si trovino nelle condizioni di dover declinare gli incarichi per le consulenze di ufficio, sottraendo in tal modo competenze professionali qualificate e preziose ai bisogni della giustizia,

si chiede di sapere

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di assicurare, da parte degli enti e delle istituzioni preposte allo stanziamento dei fondi, misure urgenti volte a garantire la disponibilità delle risorse necessarie per le spese di giustizia, con particolare riferimento alle somme necessarie per il pagamento delle parcelle di periti e consulenti tecnici, che svolgono un ruolo fondamentale per l'amministrazione quotidiana della giustizia in Italia;

quali iniziative siano state assunte o si intenda assumere al fine di provvedere allo snellimento delle procedure di liquidazione degli onorari in questione, riducendo drasticamente gli attuali tempi di attesa, con priorità per le sedi e i tribunali ove tali tempi hanno raggiunto limiti ormai intollerabili.

(4-01180)

GIAMBRONE, LI GOTTI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

la persistente situazione di crisi degli uffici giudiziari della città di Alcamo (Trapani), la sede distaccata del Tribunale di Trapani e l'ufficio del Giudice di pace, non consente di dare risposte adeguate alle irrinunciabili necessità di una giustizia efficiente per un territorio che comprende, oltre ad Alcamo, le aree di Castellammare del Golfo e di Calatafimi-Segesta, con una popolazione di riferimento di circa 70.000 cittadini. L'aggravamento di tale situazione rischia, anzi, di determinare, in breve tempo, la vera e propria paralisi dell'ordinaria attività di amministrazione delle

giustizia, a fronte di un carico di lavoro certamente notevole e per molti versi maggiore rispetto ad altre realtà limitrofe;

l'Associazione avvocati di Alcamo ha più volte denunciato l'oggettiva insufficienza della pianta organica nella sezione di Alcamo, rilevando anche come presso l'Ufficio del Giudice di pace fossero in servizio solo due magistrati onorari, coadiuvati da poche unità amministrative. Tali sollecitazioni e richieste non hanno purtroppo, fino ad oggi, conseguito alcun apprezzabile risultato, accrescendo tra gli operatori della giustizia un senso di sfiducia per il futuro. Scarsa attenzione è stata dedicata al problema in questione nonostante lo stesso Tribunale, attraverso i suoi vertici, risulti aver già rappresentato al Ministero della giustizia le crescenti difficoltà operative riscontrate;

in particolare, con riferimento alla sede distaccata del Tribunale di Trapani, risultano in atto circa 2.400 procedimenti, ordinari e di esecuzione, di varia natura, con una notevole sopravvenienza annua di procedimenti civili, civili speciali e penali. A far fronte a tale carico di lavoro provvedono attualmente soltanto due magistrati togati, uno per il settore civile e uno per quello penale, coadiuvati da due magistrati onorari, i quali devono occuparsi di centinaia di procedimenti penali pendenti, tra ordinari e di esecuzione, nonché di un numero ancora maggiore di procedimenti civili e di volontaria giurisdizione, comprendenti anche le tutele;

gran parte del contenzioso civile, assegnato ad un magistrato trasferito presso altra sede, risulta da tempo sospeso, essendovi un limite di competenza per i magistrati non di carriera, laddove un congelamento delle cause di maggior importanza potrebbe essere concepito solo in termini eccezionalmente brevi e transitori. Sono inevitabili, in tal modo, discontinuità nella trattazione dei diversi procedimenti sulla base della diversa assegnazione degli stessi, con l'amara conseguenza che il senso di sfiducia per le prospettive di una efficace amministrazione della giustizia si diffonde sempre di più tra gli avvocati e le conseguenze negative di tale assetto funzionale non possono che riversarsi sui cittadini interessati ai procedimenti in atto e, quindi, sulla collettività;

a tale situazione corrisponde anche un'obiettiva inadeguatezza dei locali degli uffici giudiziari e un forte sottodimensionamento della pianta organica del personale di cancelleria, composta da sole nove unità e neppure interamente coperta,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti si intendano attuare al fine di garantire, nell'immediato, tutti gli adempimenti necessari allo svolgimento delle udienze e al lavoro dei magistrati degli uffici giudiziari di Alcamo;

quali misure si intendano assumere, in via ordinaria o straordinaria, con riferimento alle problematiche di carenza di personale nella sezione distaccata di Alcamo del Tribunale di Trapani, sia per quanto concerne i magistrati che il personale amministrativo, al fine di garantire ai cittadini una adeguata risposta alla domanda di giustizia ed assicurare il regolare funzionamento dell'attività istituzionale.

(4-01181)

GIAMBRONE. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

nella seduta del 18 dicembre 2008 il Consiglio dei ministri ha approvato gli schemi di regolamento che contengono i nuovi *curricula* dei licei e degli istituti tecnici che verranno attuati a partire dall'anno scolastico 2010-2011. Dalla lettura di tali *curricula* emerge la completa e totale sparizione del diritto e dell'economia dai licei e un loro forte ridimensionamento negli istituti tecnici;

l'articolo 1 della legge 30 ottobre 2008, n. 169, ha introdotto nel piano di studi del primo e del secondo ciclo di istruzione la nuova disciplina denominata «cittadinanza e Costituzione», ricomprendendola, tuttavia, nell'ambito delle ore di lezione già assegnate alla materia storia;

tenuto conto che:

il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea, con raccomandazione del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE), hanno individuato otto competenze chiave per l'apprendimento permanente, fra le quali: «competenze sociali e civiche» e «spirito di iniziativa e imprenditorialità»;

nell'allegato n. 1 al decreto del Ministero della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione», emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Gazzetta Ufficiale* 31 agosto 2007, n. 202), si descrivono con precisione le competenze di base che gli alunni devono possedere a conclusione dell'obbligo di istruzione e le conoscenze relative a tali competenze, tra le quali: «Costituzione italiana, organi dello Stato e loro funzioni principali, conoscenze di base sul concetto di norma giuridica e di gerarchia delle fonti, principali problematiche relative all'integrazione e alla tutela dei diritti umani e alla promozione delle pari opportunità, organi e funzioni di Regione, Provincia e Comune, conoscenze essenziali dei servizi sociali, ruolo delle organizzazioni internazionali, principali tappe di sviluppo dell'Unione europea, regole che governano l'economia e concetti fondamentali del mercato del lavoro, strumenti essenziali per leggere il tessuto produttivo del proprio territorio, principali soggetti del sistema economico del proprio territorio»;

nella Conferenza UNESCO 2003 i Ministri dell'educazione si sono impegnati a fare in modo che le scuole diventino luoghi privilegiati di studio ed esercizio dei diritti umani;

già nei primi anni '90, il progetto Brocca, «per coprire una lacuna della formazione di base del cittadino», introduceva il diritto e l'economia come materie obbligatorie in tutti gli indirizzi;

la relazione illustrativa allo schema regolamento sui licei, del 18 dicembre 2008, prevede che «La cultura liceale, obiettivo comune a tutti i percorsi, fornisce gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita dei temi legati alla persona ed alla società nella realtà contemporanea, affinché lo studente si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alla realtà.» In questo senso lo studio del diritto e dell'economia appare fondamentale e la decisione di

rendere queste materie opzionali è invece fortemente in contrasto con gli obiettivi della formazione liceale;

la scelta di estromettere o quanto meno limitare fortemente la presenza del diritto e dell'economia dai *curricula* degli istituti di istruzione secondaria, prevista anche nella precedente proposta di riforma Moratti, era già stata a suo tempo fortemente criticata dalle più importanti associazioni di categoria del mondo produttivo. Infatti, nel documento comune del 1° agosto 2005, 16 Organizzazioni di rappresentanza delle imprese (Abi, Agci, Ania, Casartigiani, Cia, Coldiretti, Clai, Cna, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confetra, Confindustria, Confservizi e Legacoop) precisavano che tra gli obiettivi del secondo ciclo si dovevano garantire «oltre ai saperi dei diversi indirizzi, le conoscenze giuridiche e la conoscenza dell'assetto istituzionale-economico-giuridico dei sistemi occidentali»;

nelle scuole dei diversi Paesi dell'Unione europea il diritto e l'economia sono materie che figurano come fondamentali in tutti i piani di studio scolastici mentre, invece, la scuola italiana, a giudizio dell'interrogante, forma in campo scientifico, letterario e artistico, ma non forma in campo economico-giuridico, con la conseguenza che un ragazzo che dopo le superiori vorrà iscriversi in una facoltà scientifica o letteraria intraprenderà questi corsi di studio avendo dei saperi di base mentre un ragazzo che vorrà iscriversi in una facoltà economico-giuridica non avrà la benché minima idea delle materie che dovrà studiare;

i concorsi pubblici e le selezioni private richiedono conoscenze di diritto e di economia anche nei casi in cui non siano diretti all'assunzione di personale specializzato nel settore economico-giuridico;

le Università italiane, attraverso le Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, hanno organizzato, dal 2001 ad oggi, impegnativi e costosi corsi per la formazione di personale docente specializzato in discipline economico-giuridiche; personale che, a seguito della prospettata riduzione delle ore di diritto ed economia, rimarrà inutilizzato con evidente inutile dispendio di risorse pubbliche;

attualmente l'educazione civica è materia compresa nei *curricula* dei percorsi formativi, ma la realtà scolastica che emerge è che tale materia, di fatto, non viene insegnata. Non solo perché è affidata a docenti non specializzati (i docenti di lettere), ma anche perché, essendo ricompresa nel monte ore di storia, gli insegnanti non hanno sufficiente tempo per trattare la materia;

la riduzione delle ore di diritto e di economia, infine, sembra in contrasto con il provvedimento del ministro Fioroni relativo all'esaurimento delle graduatorie ex permanenti in quanto avrà come inevitabile effetto quello di sovraffollarle maggiormente,

si chiede di conoscere quali provvedimenti intenda adottare il Ministro in indirizzo per garantire l'introduzione del diritto e dell'economia come discipline obbligatorie nelle scuole secondarie di I e II grado, allineando così la formazione scolastica italiana alle competenze richieste a livello europeo e, in particolare, se non si intenda affidare la nuova mate-

ria «cittadinanza e Costituzione» ai docenti a ciò specializzati ed abilitati, ossia gli appartenenti alla classe di concorso A019, al fine di non rendere vani i percorsi di specializzazione post-universitari e il reale esaurimento delle «graduatorie ad esaurimento» relative alla classe di concorso A019.
(4-01182)

VICARI. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il raddoppio dell'intera tratta ferroviaria Fiumetorto-Cefalù-Castelbuono, il cui costo previsto è 960 milioni di euro già interamente stanziati, dovrebbe essere attivo tra il 2010 e il 2013;

rispondendo ad un'interrogazione parlamentare dei senatori Francesco Ferrante e Bartolo Fazio, in data 28 novembre 2006, il Ministro delle infrastrutture *pro tempore* precisava che «Per la tratta Fiumetorto-Cefalù Ogliastrillo, dove da tempo sono stati ultimati tutti gli approfondimenti progettuali, in data 11 ottobre 2005 sono state consegnate le prestazioni al *general contractor* ed è prossima l'apertura dei cantieri»;

il Ministro proseguiva affermando che: «Per quanto riguarda la tratta Cefalù Ogliastrillo-Castelbuono, l'avvio dell'attività negoziale è stato programmato entro gennaio 2007 in quanto l'adeguamento del progetto (...) e la predisposizione degli atti di gara hanno richiesto tempi più lunghi di quelli registrati nell'altra tratta»;

considerato che:

ad oggi Rete ferroviaria italiana non ha ancora avviato le procedure di appalto della tratta Fiumetorto-Cefalù-Castelbuono;

detta infrastruttura, immediatamente cantierabile, rappresenta un segmento del Corridoio ferroviario transeuropeo n. 1 Berlino-Palermo e coincide con la dorsale tirrenica Palermo-Messina e con il programmato doppio binario Palermo-Castelbuono-Catania-Messina;

detta infrastruttura è di fondamentale rilevanza strategica, infrastrutturale ed economica per tutta la Regione Sicilia;

preso atto che:

il Presidente del comitato cittadino «Cefalù, quale ferrovia», Enzo Cesare, ha dichiarato: «temiamo che la gara d'appalto non venga bandita perché le risorse sono state dirottate verso altre infrastrutture» (si veda la «Gazzetta del Sud» del 21 febbraio 2009);

l'economista Robert Leonardi al suo arrivo in Sicilia in qualità di direttore della programmazione aveva sottolineato una priorità di utilizzo dei fondi comunitari in infrastrutture cantierabili;

dalla Direzione infrastruttura Sicilia della Rete ferroviaria italiana dichiarano che «il progetto definitivo del raddoppio della tratta Cefalù Ogliastrillo-Castelbuono ha ricevuto tutte le necessarie approvazioni e sono in attesa del finanziamento per procedere alla realizzazione dell'opera » (si veda l'articolo citato);

il primo lotto di lavori (raddoppio Fiumetorto-Ogliastrillo) per 420 milioni di euro dovrebbe essere partito nel settembre 2008;

il secondo lotto (Ogliastrillo-Castelbuono) per 540 milioni di euro è rimasto, invece, «al palo»,

l'interrogante chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti quanto sopra riportato;

se ritengano di dover intervenire, ciascuno per quanto di competenza, nei modi e con i mezzi che riterranno più opportuni, al fine di:

rimuovere gli eventuali ostacoli che impediscono di procedere all'appalto e, di conseguenza, di dar corso ai lavori necessari per realizzare l'intera tratta ferroviaria Fiumetorto-Cefalù-Castelbuono e, del pari, accelerare il completamento delle altre opere infrastrutturali ferroviarie già programmate;

accertare l'entità dei fondi stanziati e la destinazione degli stessi;

verificare se sussista la necessità di provvedere ad ulteriori nuovi finanziamenti necessari per il completamento delle opere medesime.

(4-01183)

Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 157ª seduta pubblica del 24 febbraio 2009, a pagina 102, alla seconda riga dell'integrazione all'intervento del senatore Lauro, sostituire le parole: «approvato dalla I Commissione della Camera» con le seguenti: «approvato dalla Camera».